Servizi di Investimento in Strumenti Finanziari

Informativa precontrattuale

Aggiornamento n. 33 - Novembre 2026

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE SERVIZI DI INVESTIMENTO

Il presente documento (l'"**Informativa precontrattuale**"), rivolto ai clienti o potenziali clienti della BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO S.C.p.A. (di seguito anche la "**Banca**"), è redatto ai sensi della direttiva UE 2014/65 ("**MiFID II**") del nuovo Regolamento UE 600/2014 ("**MiFIR**") e della nuova Direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (di seguito Direttiva IDD).

L'informativa precontrattuale contiene informazioni sulla Banca e i servizi di investimento da questa offerti, nonché sulla natura e sui rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati.

Al fine di pervenire ad una ragionevole comprensione della natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumento finanziario cui è interessato, nonché dei rischi ai medesimi connessi, il Cliente è tenuto a prendere attenta visione del presente fascicolo e delle informazioni in esso contenute.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE SERVIZI DI INVESTIMENTO

Premessa e Normativa

La direttiva 2014/65/UE ("MiFID II"), congiuntamente al Regolamento UE 600/2014 ("MiFIR") definisce regole uniformi per i mercati e gli operatori dei paesi dell'Unione Europea, che disciplinano i servizi di investimento prestati dagli intermediari ai clienti, i mercati regolamentati e le diverse sedi di negoziazione degli strumenti finanziari.

la Direttiva IDD ha l'obiettivo di rafforzare la tutela del consumatore ed è volta a garantire che i prodotti assicurativi offerti soddisfino le esigenze del mercato di riferimento identificato.

La MiFID II persegue gli stessi obiettivi della direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID II), volti a:

- proteggere gli investitori, con particolare attenzione alla tutela del piccolo risparmiatore;
- creare un mercato unico europeo dei servizi finanziari;
- rafforzare l'integrità, l'efficienza e la trasparenza dei mercati;
- stimolare la concorrenza:
  - ✓ permettendo gli scambi di strumenti finanziari su più mercati;
  - ✓ garantendo regole e condizioni di negoziazione più uniformi nei vari paesi dell'Unione.

Le regole definite sono numerose e interessano:

- i rapporti con la clientela;
- gli intermediari: obblighi di *best execution* degli ordini dei clienti, obblighi di trasparenza pre e post *trading*, obblighi di segnalazione all'autorità competente delle operazioni effettuate, obblighi di *product governance*, disciplina dei conflitti di interesse, dei costi e degli incentivi, requisiti organizzativi proporzionali alle caratteristiche dell'intermediario;
- i mercati finanziari e le diverse sedi di esecuzione degli ordini: una disciplina più organica dei mercati regolamentati, nonché dei sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. MTF) e degli internalizzatori sistematici.

Con specifico riferimento all'area **dei rapporti con la clientela, la** MiFID II prevede:

- un sistema di classificazione della clientela;
- la valutazione di adeguatezza/appropriatezza;
- obblighi informativi e contrattuali.

Con la finalità di offrire una sintesi dei principi essenziali statuiti dalla Direttiva MiFID II abbiamo redatto, a Suo uso, un riassunto dei cambiamenti più significativi. Le innovazioni sostanziali, introdotte dalla predetta Direttiva, tra le altre, riguardano in particolare:

CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA:

Le misure destinate a proteggere la clientela devono essere adeguate e proporzionate alle caratteristiche di ciascun cliente.

Il principio di graduazione della tutela previsto dalla MiFID II impone, infatti, di calibrare il livello di tutela sulla base delle caratteristiche del cliente con cui si interagisce, obbligando la Banca ad agire nel migliore interesse della clientela.

La classificazione degli investitori è quindi un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono:

- il livello di protezione riconosciuto al cliente;
- gli obblighi che devono essere assolti dalla Banca;
- le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti.

La normativa prevede la classificazione dei clienti in tre diverse categorie:

- **clienti al dettaglio**: sono i soggetti in possesso di minor esperienza e competenza in materia di investimenti, cui la normativa garantisce il livello più elevato di tutela;
- **clienti professionali**: sono coloro che possiedono adeguata esperienza, conoscenza e competenza necessarie per assumere in modo consapevole e autonomo le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali necessitano quindi di un livello di protezione intermedio;
- **controparti qualificate**: sono le imprese di investimento, banche, assicurazioni, OICR, ecc. che non necessitano di sostanziale tutela.

VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA E DELL'ADEGUATEZZA:

Secondo la MiFID le regole di tutela del cliente devono essere applicate in modo proporzionato alle caratteristiche e ai rischi propri dei diversi servizi di investimento prestati dall'intermediario.

Il principio di proporzionalità degli obblighi ai servizi prestati impone all'intermediario di riservare al cliente una maggiore tutela nell'ambito dei servizi in cui le decisioni di investimento sono assunte direttamente dall'intermediario (gestioni di portafogli), ovvero nei casi in cui vi è un elevato grado di affidamento da parte del cliente sulle raccomandazioni personalizzate fornite dall'intermediario (ad esempio nel caso in cui quest'ultimo presti al cliente il servizio di consulenza in materia di investimenti).

La MiFID prevede due tipi di valutazione da parte dell'intermediario:

- valutazione di adeguatezza;
- valutazione di appropriatezza.

L'intermediario quando presta il servizio di consulenza in materia di investimenti è tenuto ad effettuare obbligatoriamente la valutazione di adeguatezza.

L'operazione e/o il servizio di investimento richiesto sarà considerato adeguato se:

a) corrisponde agli obiettivi del cliente, tenendo conto della sua tolleranza al rischio e del suo orizzonte temporale dell'investimento,

b) sia di natura tale per cui il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi, tenendo conto della sua situazione finanziaria nonché capacità di sostenere le perdite,

c) il cliente possieda il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi inerenti all'operazione,

d) lo strumento oggetto della consulenza sia compatibile con il profilo sintetico di sostenibilità dichiarato dal cliente.

A tutela del cliente, la normativa prevede che l'intermediario non possa procedere all'attivazione di un servizio di investimento o comunque dare corso ad un'operazione quando gli stessi risultino, alla luce dei parametri sopra esposti, "non adeguati".

La valutazione di appropriatezza si applica quando gli intermediari prestano servizi di investimento di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in conto proprio, esecuzione di ordini e assunzione a fermo e/o collocamento, nonché qualora il servizio di investimento sia offerto insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento di tale accordo o pacchetto.

Un'operazione di investimento può ritenersi appropriata quando il cliente ha il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.

Per valutare ed accertare l'appropriatezza e/o l'adeguatezza, secondo criteri condivisi e trasparenti, la Banca ha predisposto un questionario di adeguatezza MIFID II che il personale addetto sottopone al cliente.

INFORMATIVA E TRASPARENZA

In tema di obblighi informativi e contratti la MiFID II definisce le informazioni e gli elementi appropriati che gli intermediari devono fornire ai clienti, affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento prestato, il tipo di strumento finanziario interessato e i rischi ad essi connessi.

Con la nuova Direttiva è stato introdotto altresì l'obbligo dell'informativa - *ex ante* - sui costi e gli oneri sostenuti dal cliente per l'esecuzione dell'operazione ed ex post, almeno una volta l'anno, sui costi totali e l'incidenza degli stessi sull'intero patrimonio del cliente.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE SERVIZI DI INVESTIMENTO

Le informazioni rese devono consentire al cliente di assumere le proprie decisioni in materia di investimento in modo consapevole.
Tali informazioni sono fornite dalla Banca in formato durevole e standardizzato nelle SEZIONI (da 1 a 5) del presente documento e si riferiscono:

- all'intermediario e ai servizi prestati (SEZIONE 1);
- ai dispositivi di salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (SEZIONE 2);
- informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari (SEZIONE 3)
- avvertenze generale (SEZIONE 4)
- allegato (SEZIONE 5) policies e processi in materia di:
  - ✓ gestione dei conflitti di interesse,
  - ✓ best execution e RTO,
  - ✓ valutazione e pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca,
  - ✓ distribuzione dei prodotti finanziari e assicurativi,
  - ✓ prodotti finanziari illiquidi.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE SERVIZI DI INVESTIMENTO

SEZIONE 1. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E SUI SERVIZI PRESTATI

1. Informazioni di carattere generale

La BANCA è tenuta a fornire ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile e tramite supporto durevole, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni si riferiscono:

a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e
d) ai costi ed oneri connessi.

La presente sezione ha l'obiettivo di fornire al cliente o potenziale cliente al dettaglio, ai sensi degli artt. 44 – 52 del regolamento delegato UE 565/2017 (di seguito il "**Regolamento Delegato**"), **informazioni generali sulla BANCA e sui servizi di investimento e accessori dalla medesima prestati**.

1.1. Informazioni sull'intermediario

Dati identificativi
BANCA DI CREDITO POPOLARE - Società Cooperativa per Azioni
Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare
Sede Sociale
Palazzo Vallelonga
Corso Vittorio Emanuele, 92/100
80059 Torre del Greco (NA)
CAPITALE SOCIALE: € 22.075.535,22 i.v.
NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE: 263669
PROVINCIA ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE: NAPOLI
ALBO DELLE AZIENDE DI CREDITO: 4708/40
CODICE FISCALE: 00423310630
PARTITA IVA: 01241921210
CODICE ABI: 5142.5
CODICE LEI: 8156004D7FDDF887AA66

Contatti

Recapito telefonico	081.3581111
Numero di fax	081.8491487
Indirizzo e-mail	info@bcp.it
Sito internet	www.bcp.it

Autorizzazione
La Banca di Credito Popolare, di seguito BCP, è una società cooperativa per azioni iscritta all'albo delle banche di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 385 del 01/09/2003, con numero di iscrizione 4708 e numero di codice meccanografico 5142.5 ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e pertanto ai sensi dell'art.11 comma 1 del D. Lgs del 24/02/1998 n. 58 TUF può esercitare servizi di investimento nei confronti del pubblico.
In particolare, la BCP è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento:

- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti.

Recapito dell'Autorità di Vigilanza
BANCA D'ITALIA – Sede di Napoli
Via Cervantes, 71 80100 Napoli

1.2. Metodi di comunicazione

Le comunicazioni tra la Banca ed il cliente sono svolte nella lingua italiana.
La Banca inoltre utilizza come supporto durevole standard quello cartaceo e, per fornire informativa non indirizzata personalmente al cliente, il proprio sito internet www.bcp.it, nonché supporti cartacei presenti in filiale.
Con riferimento alle modalità di conferimento degli ordini, la Banca prevede le seguenti modalità:

- Conferimento per iscritto.
- Conferimento per il tramite di Registrazione Telefonica
- Conferimento a mezzo Posta Elettronica Certificata
- Conferimento tramite *Trading on line*: il cliente, nell'ambito di un contratto di negoziazione già concluso con la Banca, ha la possibilità di effettuare in via telematica operazioni di compravendita di strumenti finanziari attraverso un sistema di interconnessione ai mercati.

All'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede o dipendenza, la Banca rilascia al cliente un'attestazione cartacea contenente il nome del cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie (il rilascio di tale attestazione non è obbligatorio).

1.3. Servizi di investimento prestati dalla Banca

Di seguito si riporta una breve descrizione dei servizi e delle attività di investimento che la Banca svolge nei confronti del pubblico:

Servizio di Negoziazione per conto proprio (art. 1, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
Il servizio consiste nell'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti.
In termini pratici ciò equivale a dire che la banca vende al cliente, su richiesta di quest'ultimo, strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso.

Pertanto, nell'attività di negoziazione per conto proprio la banca:

- impegna "posizioni proprie", cioè esegue gli ordini di acquisto o di vendita dei clienti con strumenti finanziari già presenti nel proprio portafoglio;
- entra nel contratto di compravendita come controparte diretta dei clienti;
- esegue gli ordini dei clienti.

La prestazione del servizio presuppone una valutazione di appropriatezza dello strumento oggetto di acquisto da parte del cliente con le esperienze e le conoscenze dello stesso.

Esecuzione di ordini per conto dei clienti (art. 1, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).
Il Servizio consiste nell'attività svolta dalla Banca che, a seguito di un ordine di un cliente avente ad oggetto l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari, lo esegue ricercando una controparte, diversa da sé stessa, sulle diverse sedi di esecuzione, e facendo incontrare gli ordini.
La remunerazione della Banca è rappresentata dalle commissioni applicate al cliente.
La prestazione del servizio presuppone una valutazione di appropriatezza dello strumento oggetto di acquisto da parte del cliente con le esperienze e le conoscenze dello stesso.

Collocamento (art. 1, comma 5, lett. c) e c-*bis*) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
Il Servizio consiste nell'offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l'intermediario collocatore e il soggetto che emette (o vende) gli strumenti stessi.
Nel caso di strumenti finanziari emessi dalla Banca, la figura del collocatore coincide con quella dell'emittente.
L'accordo tra il collocatore e l'emittente (od offerente) può prevedere che il collocatore sottoscriva gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, con l'impegno di offrirli agli investitori, oppure che il collocatore si impegni a sottoscrivere tutti (o parte) gli strumenti finanziari non collocati presso gli investitori.

Ricezione e trasmissione di ordini (art. 1, comma 5, lett. e) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
Il servizio comprende la ricezione e la trasmissione di ordini nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro.
Il Servizio consiste nell'attività svolta dalla Banca che, in seguito ad un ordine impartito dal cliente, non esegue direttamente tale ordine, ma lo trasmette ad un soggetto negoziatore, preventivamente selezionato, per la successiva esecuzione nelle relative sedi. Anche in questo la prestazione del servizio presuppone una valutazione di appropriatezza dello strumento oggetto di acquisto da parte del cliente con le esperienze e le conoscenze dello stesso.

Consulenza in materia di investimenti (art. 1, comma 5, lett. f) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari.
Le raccomandazioni sono mirate al cliente perché si basano sulla considerazione della sua esperienza e conoscenza in materia d'investimenti in strumenti finanziari, della sua situazione finanziaria e dei suoi obiettivi d'investimento. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. A tal fine, la Banca ha l'obbligo di prendere in considerazione sia le conoscenze ed esperienze in materia di investimenti di natura finanziaria, sia la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del medesimo. La Banca, al fine di accrescere la qualità ed integrare la modalità di offerta dei servizi di investimento presta, a favore dei propri Clienti, il servizio di consulenza senza aggravio di oneri aggiuntivi per il Cliente stesso. La fornitura del servizio di Consulenza comporta l'obbligo per la Banca di valutare l'adeguatezza delle operazioni raccomandate al Cliente. L'obbligo che la Banca si assume nell'espletamento del servizio di consulenza in materia di investimenti, costituisce un'obbligazione di mezzi e non di risultato. La Banca, quindi, non garantisce alcuno specifico risultato legato alle raccomandazioni erogate con il servizio di consulenza in materia di investimenti e non assume alcuna responsabilità in ordine all'esito delle operazioni raccomandate e ai risultati dalle stesse prodotte. Pertanto nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della BANCA per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni erogate, salvo i casi previsti dall'art 1229 c.c..

Prestazione del servizio di Consulenza
La Banca presterà, di propria iniziativa, un servizio di consulenza senza costi e oneri aggiuntivi a carico della Cliente, esclusivamente **su base non indipendente** in quanto la Banca formula di propria iniziativa o su richiesta del Cliente, raccomandazioni personalizzate, aventi ad oggetto Prodotti / strumenti finanziari emessi dalla Banca o da società prodotto adeguati alle caratteristiche e al profilo del Cliente rilevati in base al Questionario MiFID dello stesso. Il servizio di consulenza sarà prestato in base a logiche di prodotto (consulenza di base) secondo le modalità di seguito descritte. La Banca presterà il servizio di consulenza di "base" tenendo in considerazione le esigenze del Cliente, tra cui la consistenza del patrimonio investito dal Cliente medesimo.

La consulenza di "base"
La consulenza di "base" prevede che la Banca eroghi una raccomandazione personalizzata, nei confronti del Cliente, avente ad oggetto un singolo Prodotto Finanziario adeguato. Questa tipologia di consulenza prevede il test di adeguatezza.
In particolare, la Banca provvede a:

- effettuare una valutazione di adeguatezza dei singoli prodotti finanziari del Cliente;
- elaborare una proposta di consulenza che reca evidenza delle singole operazioni raccomandate al Cliente.

Modalità di svolgimento del servizio di consulenza
E' esclusivamente in capo al Cliente, in piena autonomia e a proprio rischio, la valutazione sull'opportunità di aderire o meno al consiglio di investimento formulato dalla Banca e valutato dalla stessa come adeguato.
Il Cliente, infatti, potrà rifiutare o accettare, con conseguente disposizione dei relativi ordini, la raccomandazione fornita dalla Banca nell'ambito del servizio di consulenza entro tre giorni lavorativi bancari (comprensivi del giorno stesso in cui la raccomandazione viene prestata).
La Banca fornirà al Cliente documentazione comprovante l'avvenuta prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
La Banca si asterrà dal fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti qualora ritenga che le informazioni di cui al Questionario MiFID del Cliente risultino manifestamente superate, inesatte o incomplete (ad esempio nel caso in cui risultino trascorsi più di 36 mesi dall'ultimo aggiornamento del Questionario).

Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e strumenti finanziari (art. 32 D. Lgs. 24 feb 1998, n. 58)
Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
La Banca effettua altresì un servizio di consulenza a distanza tramite l'Internet Banking, denominato "web/digital collaboration".

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE SERVIZI DI INVESTIMENTO

Il cliente contatta la Banca per eseguire l'attività di investimento a distanza. La Banca dopo aver effettuato tutte le verifiche preliminari alla prestazione della consulenza (identificazione del cliente, verifica l'esistenza e la validità del contratto e del questionario mifid II) consente all'investitore di prendere visione di tutte le informazioni ex ante sui costi e oneri, la scheda del prodotto e di eseguire o di rifiutare la proposta di consulenza tramite la piattaforma, sulla base di modalità tecniche che la Banca comunica al cliente con apposita informativa.
La Banca, in caso di esito positivo del cliente, procede con l'esecuzione dell'operazione tramite registrazione telefonica.
La Banca fornirà il servizio di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (ad eccezione dei Titoli dello Stato Italiano) sempre abbinato al servizio di consulenza.

ELENCO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI CONSULENZA

La Banca fornisce raccomandazioni personalizzate al Cliente sui prodotti sottoindicati:

Consulenza di base

- Titoli dello Stato Italiano (*****)
- Titoli azionari ed obbligazionari emessi dalla Banca
- OICR (Fondi comuni di investimento – SICAV)
- Prodotti assicurativi ibip's (Ramo I, III e V e multiramo)

(*) strumenti negoziabili anche senza la prestazione del servizio di consulenza.

Trattazione delle azioni e delle obbligazioni della Banca su Mercato Vorvel
La Banca, per la trattazione delle proprie azioni ("titolo illiquido" ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009), e delle proprie obbligazioni, in ottemperanza alla Comunicazione Consob nr. 92492 del 18/10/2016 "Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale", ha aderito, tramite Equita Sim S.p.A - Milano (Aderente Diretto), al mercato **Vorvel** (precedentemente denominato Hi-Mtf), organizzato da **Vorvel SIM S.p.A.** La negoziazione dei predetti strumenti è sottoposta all'applicazione diretta della normativa comunitaria in materia di abusi di mercato adottata con il regolamento (UE) N. 596/2014 ("MAR"). Le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento del sistema multilaterale di negoziazione sono disciplinate dal Regolamento di mercato adottato da **Vorvel SIM S.p.A.**, pubblicato sul sito internet della predetta società al seguente indirizzo **https://www.vorvel.eu**, nonché, per le azioni, sul sito internet della Banca alla sezione Soci. La Banca invita il Cliente, prima di dare corso a qualsiasi operazione sul Mercato **Vorvel**, ad una attenta lettura del predetto Regolamento.

Valutazione di adeguatezza
Nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza la Banca svolge la valutazione di adeguatezza dell'operazione raccomandata rispetto al profilo sintetico di rischio del Cliente.
La valutazione di adeguatezza è finalizzata a garantire al Cliente medesimo una maggiore tutela nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
La Banca effettua la valutazione di adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente al momento della compilazione del "Questionario MiFID II" ed eventuali successivi aggiornamenti.
La Banca non consiglia né raccomanda al Cliente operazioni che non siano adeguate. A tal fine, la Banca valuterà come adeguata per il Cliente l'operazione che, sulla base delle informazioni fornite:

- sia di natura tale per cui il Cliente, sulla base delle proprie esperienze e conoscenze, possa comprendere il grado di complessità e di illiquidità del Prodotto Finanziario ed i rischi ad esso connessi;
- sia coerente con quanto dichiarato dal cliente riguardo alla sua situazione finanziaria, in grado di sopportare qualsiasi rischio (di mercato, di credito, di liquidità, di concentrazione su un emittente) connesso al Prodotto Finanziario, con particolare attenzione alla capacità alla capacità di sostenere perdite sul capitale investito;
- corrisponda all'orizzonte temporale ed agli obiettivi di investimento del cliente con particolare attenzione all'attitudine dello stesso a tollerare i rischi di investimento;
- rispetti il profilo sintetico di rischio de cliente, calcolato attraverso la ponderazione di tutte le informazioni fornite nel questionario;
- rispetti il profilo sintetico di sostenibilità del cliente, calcolato attraverso la ponderazione di tutte le informazioni fornite nel questionario.

Per quanto concerne le co-intestazioni, la Banca nel valutare l'adeguatezza delle disposizioni di investimento impartite dal cliente, terrà conto, nel caso di co-intestazione:

- di obiettivi e orizzonti temporali di investimento più bassi tra quelli forniti dai cointestatari ovvero la risposta più conservativa fornita tramite il questionario MIFID II
- conoscenza ed esperienza fornite nel questionario MiFID II dal soggetto che dispone l'ordine.

Per quanto concerne le co-intestazioni, la Banca nel valutare l'appropriatezza delle disposizioni di investimento impartite dal cliente, terrà conto, nel caso di co-intestazione:

- conoscenza ed esperienza di investimento più bassi tra quelli forniti dai cointestatari ovvero la risposta più conservativa fornita tramite il questionario MIFID II

Il Cliente è consapevole che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni e notizie rese dallo stesso nell'ambito del "Questionario MiFID II" e che è obbligo del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse. Tali informazioni sono necessarie alla Banca per agire nel miglior interesse del Cliente, per effettuare la valutazione di adeguatezza e poter fornire raccomandazioni ad acquistare, mantenere e/o vendere. È quindi estremamente importante che il Cliente fornisca informazioni complete ed accurate.
In particolare, il Cliente deve fornire alla Banca informazioni aggiornate, vere e complete e comunicare alla Banca, tempestivamente e per iscritto oppure tramite Canali di Comunicazione a distanza nei limiti e con le modalità messe a disposizione dalla Banca stessa, qualsiasi variazione rilevante in merito alle informazioni rese e, più in generale, qualsiasi informazione utile allo svolgimento da parte della Banca dei servizi d'investimento prestati. Nel caso di co-intestazione, ciascun cointestatario potrà effettuare la modifica e/o l'aggiornamento delle informazioni fornite nell'ambito del Questionario MiFID II senza necessità che gli altri cointestatari sottoscrivano il Questionario MiFID II modificato/aggiornato dall'altro o dagli altri cointestatari. Nell'ambito della co-intestazione ciascun cointestatario si assume, con la firma del contratto sui servizi di investimento, l'obbligo di informare gli altri cointestatari delle modifiche e/o aggiornamenti apportati al proprio Questionario MiFID II senza obbligo per la Banca di effettuare alcuna verifica in merito.
Il Cliente prende altresì atto che la Banca si riserva la facoltà di non dar corso alle disposizioni di acquisto di Prodotti Finanziari nel caso in cui le informazioni rilasciate tramite il Questionario MiFID II risultino manifestamente superate, inesatte o incomplete (ad esempio nel caso in cui risultino trascorsi più di 36 mesi dall'ultimo aggiornamento del Questionario).
Qualora il Cliente sia qualificato "Cliente professionale" ai sensi della normativa di riferimento, la Banca presume che lo stesso abbia il livello necessario di esperienza e di conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione raccomandata. Qualora il Cliente sia classificato e trattato come "Cliente professionale di diritto" la Banca presume che lo stesso sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibilmente con i propri obiettivi di investimento.

In deroga a quanto fin qui riportato, relativamente alle azioni emesse dalla Banca, in considerazione della natura cooperativa dell'Istituto e nell'ottica della partecipazione alla vita sociale della Banca con fine mutualistico, per i soli clienti che intendono acquisire la qualità di socio e beneficiare in tal modo delle agevolazioni ad essi riservate, è prevista la possibilità di acquistare fino ad un massimo di 200 azioni (quantitativo minimo per assumere la qualità di socio) attraverso la mera valutazione di Appropriatezza. Nel conteggio delle 200 azioni si terrà conto anche delle azioni di cui l'aspirante socio risulta già titolare. Le suddette proposte di acquisto non si avvarranno di raccomandazioni personalizzate attraverso l'erogazione del Servizio di Consulenza, ma saranno di esclusiva iniziativa dell'aspirante socio.

Valutazione di appropriatezza

La Banca al fine di effettuare la valutazione di appropriatezza chiede al Cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o richiesto, al fine di determinare se il servizio o il prodotto in questione è "appropriato" al profilo del Cliente stesso.

Qualora la Banca ritenga che il prodotto o servizio non sia "appropriato" avverte il Cliente di tale circostanza e può prestare il servizio solo su specifica autorizzazione a procedere rilasciata dal cliente.

La Banca non è tenuta a compiere la valutazione di appropriatezza quando presta servizi di investimento che consistono unicamente nell'esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini del cliente (c.d. "*execution only*").

Qualora il cliente opera tramite il servizio di internet banking, l'informativa fornita al cliente dalla Banca ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del cliente, risultano registrate su un nastro magnetico o su un altro supporto durevole.

Valutazione di coerenza assicurativa

La Banca, con recepimento della Direttiva IDD in particolare della disciplina riguardante l'attività di distribuzione dei "prodotti di investimento assicurativo" (cd Ibip's) sono compresi nel novero oltre ai prodotti ramo III, V e multiramo, anche i prodotti di ramo I.

La valutazione di coerenza avviene attraverso il questionario Mifid II che prevede delle risposte per valutare la coerenza sulla base dei bisogni e delle esigenze del cliente.

Al pari degli strumenti finanziari, anche per gli strumenti assicurativi ibip's viene eseguita la valutazione di adeguatezza.

Valutazione di Target Market

La Banca esegue una valutazione relativamente al mercato di riferimento di ogni singolo strumento e verifica che il prodotto sia destinato a una platea di investitori per i quali lo stesso risulti effettivamente idoneo.

La Banca stabilisce i criteri e i fattori per individuare il mercato di riferimento, considerando:

- la classificazione della clientela, in:
  - clientela retail;
  - clientela professionale;
  - controparti qualificate;
- la conoscenza e l'esperienza richieste sul prodotto, le sue caratteristiche principali e le eventuali ulteriori conoscenze che permettano agli stessi di comprenderne il funzionamento. Il livello di conoscenza ed esperienza attribuito al cliente è rapportato al livello di complessità del prodotto;
- la situazione finanziaria e la capacità di sostenere le perdite, mediante definizione del livello di perdita massima ritenuto sostenibile dalla tipologia di cliente destinatario del prodotto;
- la tolleranza al rischio e la compatibilità con il profilo di rischio/profilo di rendimento, allineata ai valori attribuiti a prodotti analoghi distribuiti dalla Banca;
- gli obiettivi ed esigenze della clientela, anche in termini di sostenibilità, definiti in base alla durata dello strumento finanziario di investimento;
- Il profilo di sostenibilità dichiarato dal cliente.

Informazioni riguardanti la rendicontazione

La Banca fornisce all'investitore i rendiconti dell'attività svolta nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa.

Entro 10 giorni lavorativi, dopo la fine del semestre, sarà inviato l'estratto conto del deposito contenente le giacenze e la movimentazione degli strumenti finanziari in esso contenuti. Per le operazioni eseguite sarà inoltrata una nota di conferma entro il giorno lavorativo successivo con la specifica del prezzo comprensivo di tutti i costi imputabili all'intermediario, delle imposte che vengono assolte tramite lo stesso e delle commissioni dovute. Le informazioni di dettaglio comprese nella nota di conferma dell'esecuzione dell'ordine riguardano: il giorno e l'ora di negoziazione, il tipo e la natura dell'ordine, l'indicazione dello strumento finanziario oggetto dell'operazione e la sede di negoziazione dello stesso, il quantitativo, il prezzo unitario ed il corrispettivo totale, le commissioni applicate e le responsabilità del cliente al regolamento dell'operazione.

Informazioni riguardanti l'invio e la ricezione degli ordini

Gli ordini di compravendita potranno alternativamente essere presentati o trasmessi con le seguenti modalità:

- ordini scritti, con questa modalità è possibile presentare la disposizione presso la filiale di pertinenza ovvero trasmetterla tramite posta elettronica certificata (PEC);
- ordini telefonici, con questa modalità di invio gli ordini potranno essere trasmessi tramite telefono, a condizione che sia possibile la registrazione della telefonata.

1.3. Informazioni su costi ed oneri connessi ai servizi di investimento offerti dalla Banca

Le informazioni riguardanti i costi e gli oneri connessi allo svolgimento dei servizi di investimento sono contenute nel foglio informativo allegato al presente documento e comunque disponibile al seguente indirizzo internet: www.bcp.it (sez. Trasparenza).

In merito agli incentivi (cd inducements) ovvero, tutte le tipologie di compensi o commissioni o benefici non monetari ricevuti/effettuati dagli intermediari a fronte della prestazione dei servizi di investimento e accessori vengono comunicati alla clientela.

La Banca comunica alla clientela gli incentivi sui prodotti finanziari ed assicurativi Ibip's, ovvero fornisce un'informativa;

- Ex ante sui costi e benefici anche quelli non monetari, prima della prestazione del servizio accessorio o di investimento
- Ex post, un rendiconto annuale, sui costi e oneri e la loro incidenza sul patrimonio complessivo del cliente.

I principi e le regole in materia di incentivi sono chiaramente declinati in apposita policy, allegata nella SEZIONE 5 del presente documento.

1.4. Informazioni sulla gestione dei reclami

Qualora il contatto con la filiale non risulti proficuo a superare eventuali divergenze sorte, il Cliente può presentare un reclamo in forma scritta al Reparto Gestione Reclami della Banca con una delle seguenti modalità:

- posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Ufficio Gestione Reclami c/o Banca di Credito Popolare – Corso Vittorio Emanuele 92/100 – 80059 Torre del Greco;
- posta elettronica all'indirizzo reclami@bcp.it;
- posta elettronica certificata all'indirizzo direzionegenerale@bcp.postecert.it;
- fax al numero 081/8814879;

- consegna a mano presso le Filiali di riferimento previo rilascio di apposita ricevuta.

Il processo di gestione dei reclami adottato dalla banca in ambito della prestazione dei servizi d'investimento ed accessori, prevede il coinvolgimento di diverse strutture per garantire un esame completo della problematica emergente e la Banca è tenuta a fornire risposta scritta, sollecita, chiara ed esaustiva, entro il termine di 60 giorni a partire dalla data di ricevimento del reclamo.

Qualora il Cliente non riceva risposta nel termine previsto o laddove le soluzioni individuate dalla Banca non lo soddisfino completamente, il Cliente - prima di ricorrere al Giudice Ordinario - può rivolgersi a:

L'**Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)**, un Organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie che ha sostituito la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la CONSOB. L'ACF, teso a scoraggiare la diffusione di pratiche finanziarie scorrette, vuole essere uno strumento efficace e tempestivo di tutela degli interessi degli investitori, idoneo a migliorare la fiducia del pubblico nel sistema finanziario nel suo complesso. L'ACF decide solo su controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti nei rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.

L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente; Il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di ci all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Per un più ampio dettaglio sulle attività dell'ACF e delle procedure operative si rimanda al sito internet www.acf.consob.it

SEZIONE 2. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

2.1. Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei clienti

Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli clienti costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell'art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del cliente depositante di richiederne la restituzione.

La Banca non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso scritto di questi ultimi.

Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla banca per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la banca presta il servizio di custodia e amministrazione.

Nelle evidenze, la banca indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei clienti: la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

Alla Banca è consentito di depositare gli strumenti finanziari da essa detenuti per conto dei clienti su uno o più conti aperti presso terzi, purché essa eserciti tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico di tali terzi, nonché delle disposizioni per la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari. In particolare, la Banca tiene conto della competenza e della reputazione dei terzi sul mercato nonché di ogni requisito giuridico in materia di detenzione degli strumenti finanziari che potrebbe ledere i diritti dei clienti

Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la Banca mantiene distinte le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto della banca medesima.

2.2. Subdeposito degli strumenti finanziari della clientela

La Banca può subdepositare senza indugio i fondi dei clienti, al momento della loro ricezione, in uno o più conti aperti presso una qualsiasi delle seguenti entità:

a) una banca centrale;
b) un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) una banca autorizzata in un paese terzo;
d) un fondo del mercato monetario riconosciuto (previo consenso esplicito del cliente).

Per «fondo del mercato monetario riconosciuto» si intende un OICVM o un organismo di investimento collettivo che è soggetto a vigilanza e, se applicabile, autorizzato da un'autorità a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) il suo obiettivo di investimento principale deve essere quello di mantenere il valore patrimoniale netto dell'impresa costante al valore nominale (al netto degli utili) o al valore del capitale iniziale degli investitori maggiorato degli utili;

b) ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale deve investire esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità con una durata o una durata residua non superiore a 397 giorni o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 giorni. Può altresì raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso le banche;

c) deve assicurare liquidità tramite regolamento il giorno stesso o quello successivo.

Ai fini della lettera b), gli strumenti del mercato monetario sono considerati di elevata qualità se la società di gestione/investimento svolge una propria valutazione documentata della loro qualità creditizia che consente di considerarli di elevata qualità. Laddove una o più agenzie di rating del credito registrate e vigilate dall'ESMA abbiano fornito un rating del credito dello strumento, la valutazione interna della società di gestione/investimento dovrebbe tener conto, tra l'altro, di tali rating.

La Banca, laddove non subdepositi i fondi dei clienti presso una banca centrale, esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico dell'ente creditizio, della banca o del fondo del mercato monetario presso i quali depositano tali fondi, nonché delle disposizioni per la detenzione degli stessi, e considerino la necessità di diversificazione di questi fondi come parte della loro dovuta diligenza.

Ferma restando la responsabilità della banca nei confronti del cliente, anche in caso di insolvenza dei soggetti subdepositari, gli strumenti finanziari possono essere depositati, previo consenso del cliente, presso organismi di deposito centralizzato o presso depositari abilitati.

In caso di sub-deposito degli strumenti finanziari di pertinenza del cliente presso i soggetti sopra indicati, la Banca accende conti ad essa intestati presso ciascun sub-depositario, rubricati "in conto terzi" (c.d. "conto omnibus"). Tali conti sono tenuti distinti da quelli eventualmente accesi della Banca stessa presso il medesimo sub-depositario, nonché dai conti di proprietà del sub-depositario. La Banca mantiene evidenze degli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun cliente sub-depositati presso i sub-depositari, e riporta in ciascun conto di deposito di ogni cliente la denominazione del sub-depositario.

Nel caso di sub-deposito degli strumenti finanziari, ed in specie nei casi in cui sia necessario sub-depositarli, per la natura degli stessi ovvero dei servizi e delle attività di investimento prestate, presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari per conto di terzi, il cliente è esposto al rischio della confusione degli strumenti finanziari di sua pertinenza con quelli del sub-depositario o dei clienti di quest'ultimo, nonché dell'insolvenza o dell'assoggettamento a procedure concorsuali o simili del sub-depositario.

La Banca, tuttavia, mantiene nei confronti del cliente la piena ed assoluta responsabilità del deposito, neutralizzando quindi i rischi appena rappresentati.
Quando la Banca intende depositare gli strumenti finanziari dei clienti presso terzi, essa deve selezionare solo terzi in una giurisdizione in cui la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e che i terzi siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica. È vietato, quindi, depositare strumenti finanziari detenuti per conto dei clienti presso un terzo in un paese terzo che non regolamenti la detenzione e la custodia di strumenti finanziari per conto di un'altra persona, a meno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) la natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari impone che essi siano depositati presso un terzo in tale paese terzo;

b) se gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di un cliente professionale, quest'ultimo richiede all'impresa per iscritto di depositarli presso un terzo in tale paese terzo.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche ove i terzi abbiano delegato una delle loro funzioni riguardanti la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari ad altri terzi.

La Banca ha selezionato i depositari e sub-depositari indicati al documento denominato: "Elenco dei depositari e subdepositari presso i quali sono depositati/subdepositati gli strumenti finanziari di pertinenza della clientela". Qualora i fondi del cliente fossero depositato presso un fondo del mercato monetario riconosciuto, la Banca acquisisce specifico consenso.

2.2.1 Utilizzo degli strumenti finanziari dei clienti

Alla Banca è fatto divieto di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari da essa detenuti per conto di un cliente o di utilizzare in altro modo tali strumenti finanziari per proprio conto o per conto di un'altra persona o di un altro cliente della Banca, a meno che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il cliente deve aver dato il proprio consenso preliminare esplicito all'uso degli strumenti alle condizioni specificate, attestato per iscritto dalla sua firma o con metodo equivalente, e
b) gli strumenti finanziari di tale cliente devono poter essere utilizzati unicamente alle condizioni specificate, alle quali il cliente ha dato il suo consenso.

Alla Banca è fatto divieto di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari detenuti per conto di un cliente in un conto omnibus mantenuto da un terzo o di utilizzare in altro modo gli strumenti finanziari detenuti in tale tipo di conto per proprio conto o per conto di un altro cliente, a meno che, in aggiunta alle condizioni di cui sopra, ogni cliente i cui strumenti finanziari sono detenuti nel conto omnibus abbia dato il suo consenso preliminare esplicito.

Le procedure adottate dalla Banca, consentono la registrazione dei dati relativi al cliente che ha impartito le istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari utilizzati appartenenti ad ogni cliente che abbia dato il suo consenso, in modo da permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.

Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese previste in relazione ai diversi servizi di investimento, il Cliente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto del Cliente. Nel caso in cui la liquidità presente sul conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il Cliente conferisce alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 8 giorni per adempiere alle proprie obbligazioni

Inoltre la Banca monitora attentamente sia la futura capacità di consegnare gli strumenti alla data di regolamento mettondo in atto eventuali misure correttive sia di richiedere tempestivamente gli strumenti non consegnati in circolazione alla data di regolamento.

Nelle operazioni di finanziamento tramite titoli, la Banca adotta misure volte a fornire garanzie per tutta la durata del prestito e un monitoraggio sull'adeguatezza delle garanzie e che il valore delle stesse sia coerente con quello degli strumenti finanziari.

2.2.2 Evidenze presso l'intermediario e obblighi informativi

La Banca è tenuta a:

a) conservare le registrazioni e mantenere i conti in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento e senza indugio le attività detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti e dalle attività di proprietà della Banca;
b) mantenere le registrazioni e i conti secondo modalità che ne garantiscano l'esattezza ed in particolare la corrispondenza con gli strumenti finanziari e con i fondi detenuti per conto dei clienti e consentano di utilizzarli come traccia di audit;
c) effettuare con regolarità riconciliazioni delle registrazioni e dei conti interni con le registrazioni e i conti degli eventuali terzi dai quali sono detenute le attività;
d) adottare le misure necessarie per garantire che gli eventuali strumenti finanziari dei clienti depositati presso terzi siano identificabili separatamente dagli strumenti finanziari appartenenti alla Banca e dagli strumenti finanziari appartenenti a tali terzi, tramite conti intestati diversamente nei registri dei terzi, o altre misure equivalenti che assicurino lo stesso livello di protezione;
e) adottare le misure necessarie per garantire che i fondi dei clienti depositati presso una banca centrale, un ente creditizio o una banca autorizzata in un paese terzo o un fondo del mercato monetario riconosciuto siano detenuti su un conto o su conti identificati separatamente dai conti utilizzati per detenere i fondi appartenenti alla Banca;
f) introdurre idonee disposizioni organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione del valore degli attivi dei clienti, o dei diritti ad essi legati, in seguito ad abuso degli attivi, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza
g) designare un responsabile unico per la salvaguardi degli strumenti finanziari.

2.3. <u>Diritti di garanzia o privilegi</u>

A fronte degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti non sono ammessi diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione che consentono a terzi di cedere strumenti finanziari o fondi dei clienti al fine di recuperare debiti non riguardanti i clienti o la prestazione di servizi ai clienti, salvo i casi previsti dal diritto vigente di un paese terzo nel quale sono detenuti i fondi o gli strumenti finanziari dei clienti.

La Banca che ha l'obbligo di concludere accordi che creano diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione dovrà comunicarlo ai clienti indicando i rischi associati a detti accordi.

Laddove sugli strumenti finanziari o sui fondi dei clienti conceda diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione o sia informata della loro concessione, la Banca li registra nei contratti dei clienti e negli stessi conti della Banca per chiarire la proprietà degli attivi da parte dei clienti, ad esempio in caso di insolvenza.

a) Diritto di garanzia

La Banca è investita del diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari o valori di pertinenza del cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a tutela di qualunque suo credito verso il cliente - anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato, a titolo esemplificativo, da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria o finanziaria, quale ad esempio: compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di ritenzione è esercitato sugli anzidetti strumenti finanziari o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.

b) Privilegio

In caso di inadempimento del cliente, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

c) Diritto di compensazione

Quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la Banca ed il cliente sullo stesso rapporto o in più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.

2.4. Utilizzo degli strumenti finanziari dei clienti da parte della banca

La Banca potrà utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, esclusivamente previo consenso scritto di questi ultimi, formalizzato in un apposito contratto.

Tale contratto indicherà le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e i rischi che ne derivano.

2.5. Sistemi di garanzia dei depositi

La Banca aderisce, ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema di indennizzo degli investitori nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa.

Le modalità dell'indennizzo sono disciplinate nel "Regolamento Operativo" approvato con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica il 30 giugno 1998 e 29 marzo 2001 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2007.

Il Fondo Nazionale di Garanzia, nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa, indennizza gli investitori che ne facciano istanza fino all'importo massimo di Euro 20.000.

La Banca aderisce, altresì, al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Lo Statuto del Fondo, conformemente alla normativa nazionale di recepimento delle Direttive sui sistemi di garanzia dei depositi, comprende nella protezione offerta ai depositanti i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili.

Il Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n.49, in conformità al dettato della Direttiva 2009/14/CE, dispone l'applicazione di un limite massimo di rimborso per depositante pari a 100.000 euro e di un termine di rimborso di 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla Banca d'Italia in circostanze del tutto eccezionali di altri dieci giorni, a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B).

SEZIONE 3. INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

3.1. Le tipologie di strumenti finanziari

Si evidenzia che l'elencazione di seguito riportata può essere suscettibile di modifiche ed inoltre non rappresenta una descrizione puntuale di tutti i rischi e di tutti gli altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in specifici strumenti finanziari ed i servizi di gestione di portafogli, ma ha comunque la finalità di fornire una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata. Tale descrizione spiega le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento.

3.1.1. I titoli di capitale

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare.

Alcune categorie di azioni si differenziano per la diversa regolamentazione dei diritti economico-patrimoniali ad essa associati. Le principali categorie speciali di azioni, diverse dalle azioni ordinarie, sono:

- le azioni privilegiate a cui è attribuita una quota maggiorata di utili rispetto a quella di competenza delle azioni ordinarie, o a cui è attribuita una priorità temporale nella distribuzione egli utili rispetto alle azioni ordinarie;
- le azioni di risparmio, che costituiscono azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.

Clientela: i titoli di capitale possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

3.1.2. I titoli di debito

Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre queste ultime assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all'esistenza di utili, le prime attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale.

Di seguito si riporta una descrizione delle obbligazioni, i principali titoli di debito.

Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (zero coupon) e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile). In ogni caso, i criteri per la loro determinazione sono stabiliti al momento della sottoscrizione e la loro applicazione non presenta elementi di complessità.

Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:

a) Obbligazioni *corporate*

Nelle obbligazioni *corporate* l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato (non appartenente alla pubblica amministrazione). Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.

b) Obbligazioni sovranazionali
Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali che non possono essere identificate con un unico paese. La Banca Mondiale (World Bank), la Inter – American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI) sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali.

c) Obbligazioni governative
Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale.
In Italia i più diffusi sono i titoli del debito pubblico (BOT, BTP, CCT, CTZ).

Di seguito si riporta una descrizione dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:

- Buoni ordinari del Tesoro
Sono titoli obbligazionari *zero coupon* a breve termine emessi dallo Stato Italiano per provvedere alla copertura del fabbisogno statale. Sono emessi con scadenze uguali o inferiori all'anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, segnatamente il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) per quantitativi limitati (lotti da 1.000 € o multipli) ed il mercato telematico a pronti dei titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori a 2,5 milioni di Euro.

- Certificati del Tesoro *zero coupon*
Sono titoli emessi dallo Stato italiano con durata all'emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurne le durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.

- Certificati di Credito del Tesoro
Sono titoli emessi dallo Stato italiano a tasso variabile con la durata di 7 anni.
Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato.

- Buoni del Tesoro Poliennali
Sono titoli emessi dallo Stato italiano a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.

- Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea
Sono titoli emessi dallo Stato italiano in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro, misurata dall'Indice Armonizzato dei prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.

d) Obbligazioni convertibili
Sono strumenti finanziari che si pongono in una situazione intermedia tra una azione e una obbligazione. Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire, entro determinati lassi di tempo e in base a rapporti di cambio prefissati, le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, assumendo così lo status di azionista;

e) Obbligazioni *drop lock* (obbligazioni a tasso variabile convertibili in obbligazioni a tasso fisso)
Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia, che protegge il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse. L'obbligazione *drop lock* nasce come una normale obbligazione a tasso variabile, ma fin dall'inizio viene stabilità una soglia minima del rendimento corrisposto (*trigger rate*) sotto il quale scatta la clausola di conversione automatica del prestito a tasso fisso, quest'ultimo generalmente di poco superiore al *trigger rate*.

f) Obbligazioni in valuta o "Eurobond"
Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario, che così finanziano il proprio fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quelle dei paesi in cui gli stessi titoli sono collocati.

3.1.3. I diritti di opzione
Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, riconosciuta ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già detenute al momenti della delibera assembleare relativa alla nuova operazione o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

3.1.4. Le obbligazioni strutturate
Sono considerate strutturate le obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:

i) azioni o panieri di azioni quotate in Borsa in Italia o in un altro stato (*basket linked*);
ii) indici azionari o panieri di indici azionari (*equity linked*);
iii) valute (*forex linked*);
iv) quote o azioni di OICR (fondi comuni e SICAV);
v) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.

Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari, e innovative, di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse. Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell'obbligazione, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni *reverse floater* e quelle *linked*), ovvero quelle con cedole inizialmente determinate ma non costanti nel tempo (ad esempio, le cosiddette *step down* e *step up*). Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono la integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento e, specie nel passato, non sempre se ne è avuta consapevolezza. Appartengono a questo tipo le ***reverse***.
Occorre però sottolineare che non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati. Questa circostanza può creare difficoltà nel caso in cui il sottoscrittore volesse vendere anticipatamente il proprio titolo, in quanto i prezzi potrebbero non riflettere il valore reale, anche perché il risparmiatore potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover vendere l'obbligazione allo stesso emittente in posizione di unico compratore presente sul mercato.

Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti oggi sul mercato italiano. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta.

a) Le obbligazioni *reverse convertible*

Le *reverse convertible* sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario.

La *reverse convertible* è un prodotto finanziario strutturato in quanto presenta due componenti: una di tipo obbligazionario (nominale più cedola) e l'altra derivativa (opzione put).

Una *reverse convertible*, dunque, è un titolo collegato ad un altro titolo, generalmente un'azione quotata, che dà diritto ad incassare una cedola di valore notevolmente superiore ai rendimenti di mercato. L'elevato rendimento, però, deve essere valutato in rapporto al fatto che l'emittente della reverse, con l'acquisto dell'opzione put, alla scadenza ha la facoltà di consegnare, in luogo del controvalore del titolo (e cioè di quanto ricevuto dall'investitore), un quantitativo di azioni prestabilito dal contratto (nel caso di reverse del tipo physical delivery) ovvero il loro equivalente in denaro (tipo cash). Ovviamente, l'emittente avrà interesse ad esercitare la facoltà solo nel caso che il valore dell'azione scenda sotto un livello predeterminato. Pertanto chi acquista una *reverse convertible* confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o, anche, che aumenti.

In conclusione, le *reverse convertible* non possono essere assimilate al tradizionale investimento obbligazionario; a differenza delle obbligazioni, infatti, non garantiscono la restituzione del capitale investito che può ridursi in funzione dell'andamento negativo dell'azione sottostante. In linea teorica, il capitale investito può anche azzerarsi (ferma restando la percezione della cedola), nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza (o ad altra data prevista nel regolamento di emissione).

b) Le obbligazioni *linked*

Sono obbligazioni il cui rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (*equity linked*), indici (*index linked*), tassi di cambio (*forex linked*), merci (*commodities linked*), fondi comuni di investimento (*funds linked*) o altro. Il tasso di interesse corrisposto é generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere alla scadenza un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.

Per esempio, sottoscrivendo una obbligazione *index linked*, il risparmiatore di fatto compra sia una obbligazione che una opzione *call* sull'indice sottostante. In realtà tale opzione non è gratuita, e l'emittente ne recupera il costo corrispondendo un tasso di interesse inferiore a quello di mercato.

L'investitore sopporta il rischio tipico dell'acquirente di un'opzione: con il passare del tempo l'opzione perde valore e solo se l'andamento del titolo sottostante supera il prezzo di esercizio fissato al momento dell'emissione percepirà un qualche flusso cedolare.

Una versione più semplice di obbligazione di tipo *linked*, prevede la corresponsione del solo premio a scadenza, senza il pagamento di cedole di interesse. In questo caso il premio incorpora anche il flusso di cedole non corrisposte nel corso della vita del prestito.

c) Le obbligazioni "*step up*" e "*step down*"

In generale, tale tipo di obbligazione è caratterizzata da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad alcuna incertezza) ma comunque variabile nel tempo.Tali emissioni, pertanto, sono molto simili ai titoli a tassi fissi, sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili.

In particolare, le "*step down*" sono obbligazioni con cedole decrescenti nel tempo: le prime cedole sono elevate, mentre le successive sono via via decrescenti. Nelle "*step up*" si ha una struttura inversa, dove le cedole finali sono elevate, mentre le iniziali sono più basse.

d) Le obbligazioni *callable*

Si tratta di obbligazioni a tasso fisso munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. Ovviamente l'emittente avrà interesse a rimborsare il prestito quando il tasso di mercato risulterà inferiore a quello fisso. Questo prodotto consente all'emittente una più facile gestione del rischio connesso ad una evoluzione a lui sfavorevole dei tassi di interesse. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere un valore per l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere un tasso superiore a quelli correnti di mercato.

3.1.5. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV). Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 85/611/CEE e successive modifiche.

a) Fondi comuni di investimento

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo. I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi.

Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo.

Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni. Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari; (iv) liquidità, (v) flessibili. I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.

b) Società di investimento a capitale variabile

Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionisti con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

3.1.6. Gli strumenti finanziari derivati

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante" del prodotto derivato.
La relazione – determinabile attraverso funzioni matematiche – che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche "*payoff*".
Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:
- ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
- assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

I derivati si distinguono inoltre in:
- derivati negoziati su mercati regolamentati;
- derivati negoziati su mercati non regolamentati, cd. "*over the counter*" (OTC).

a) Contratti a termine

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o *maturity date*) prefissati.
Il sottostante può essere di vario tipo:
- attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- merci, come petrolio, oro, grano, ecc..

L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi con:
- l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna: in questo caso si parla di consegna fisica o *physical delivery*;
- il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e - il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto, e viceversa se negativa: in questo caso si parla di consegna per differenziale o *cash settlement*.

Le principali tipologie di contratti a termine sono i contratti *forward* ed i contratti *futures*.

- **contratti *forward***

I contratti *forward* si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Il prezzo di consegna è anche detto *forward price*. Nel contratto *forward*, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (*physical delivery*), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa (*cash settlement*).

- **contratti *future***

Anche i *future* sono contratti a termine. Si differenziano dai *forward* per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati. Il loro prezzo – che risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni - è anche detto *future price*. In relazione all'attività sottostante il contratto future assume diverse denominazioni: *commodity future*, se è una merce, e *financial future* se è un'attività finanziaria.
Ulteriore elemento distintivo rispetto ai *forward*, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la *clearing house*, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia. Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti.

b) Gli *swap*

La traduzione letterale di *swap*, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli *swap* sono contratti OTC (*over-the-counter*) e, quindi, non negoziati su mercati regolamentati.
Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme.

c) Le opzioni

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione *call*) o vendere (opzione *put*) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (*strike price* o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.
Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:
- un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.;
- un evento di varia natura.

In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile.
Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore.
Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (*long position*), mentre il venditore apre una posizione corta (*short position*).
Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (*call*) o vendere (*put*), si verificano i seguenti scenari:
- nel caso di opzione *call*, il compratore dell'opzione call riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo *spot*) e prezzo di esercizio;
- nel caso di *put*, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo *spot*.

La differenza fra prezzo *spot* e prezzo di esercizio, nel caso della *call*, e prezzo di esercizio e prezzo *spot*, nel caso della *put*, è comunemente detta valore intrinseco.
Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il portatore ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell'esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della *call* (o viceversa per la *put*), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.
La relazione fra prezzo *spot* del sottostante e prezzo di esercizio determina anche la cosiddetta *moneyness* di un'opzione. Questo concetto esprime la distanza fra i due prezzi.

La *moneyness* distingue le opzioni in:
- at-the-money quando il suo prezzo di esercizio è esattamente pari al prezzo corrente (il valore intrinseco è quindi nullo);
- in-the-money quando l'acquirente percepisce un profitto dall'esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto pay-off positivo): pertanto, una call è in-the-money quando lo strike è inferiore allo spot, mentre, al contrario, una put è in-the-money quando lo strike è superiore allo spot (quando questa differenza è molto ampia si parla di opzioni deep in-the-money);
- out-of-the-money quando all'esercizio del diritto non corrisponderebbe alcun pay-off positivo per l'acquirente (il valore intrinseco avrebbe valore negativo il che, peraltro, come già detto, non si verifica in quanto l'acquirente dell'opzione rinuncia all'esercizio): pertanto, una *call* è *out-of-the-money* quando lo *strike* è superiore allo *spot*, mentre una *put* è *out-of-the-money* quando lo *strike* è inferiore allo *spot*. Nel caso in cui la differenza sia molto ampia si parla di opzione *deep out-of-the-money*.

L'esecuzione del contratto, per le opzioni *in-the-money*, può realizzarsi:
- con l'effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o *physical delivery*;
- con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (*cash settlement*).

3.2. Informativa relativa alla trasparenza dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti ai sensi dell'art. 6.2 del Regolamento (Ue) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

Art. 6.2.a - In che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni.
La banca, nel prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni, identificherà il potenziale mercato di riferimento per ciascuno strumento finanziario e il tipo di cliente per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi e preferenze ESG, lo strumento finanziario sarà compatibile.

Art. 6.2.b - il risultato della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari su cui forniscono la consulenza.
I principali effetti negativi delle raccomandazioni di investimento consistono prioritariamente nel significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore degli strumenti finanziari raccomandati, in relazione ad un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance.
La banca, nel prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti e di assicurazioni, identificherà il potenziale mercato di riferimento per ciascuno strumento finanziario e il tipo di cliente per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi e preferenze ESG, lo strumento finanziario sarà compatibile.

3.3. I rischi degli investimenti in strumenti finanziari

QUESTO DOCUMENTO NON DESCRIVE TUTTI I RISCHI ED ALTRI ASPETTI SIGNIFICATIVI RIGUARDANTI GLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI ED I SERVIZI DI GESTIONE PATRIMONIALE PERSONALIZZATA MA HA LA FINALITA' DI FORNIRE ALCUNE INFORMAZIONI DI BASE SUI RISCHI CONNESSI A TALI INVESTIMENTI E SERVIZI.

AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti finanziari di quest'ultimo.

1 - La variabile del prezzo dello strumento finanziario
2 - La sua liquidità
3 - La divisa in cui è denominato
4 - Gli altri fattori fonte di rischi generali

1 - La variabile del prezzo dello strumento finanziario
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1 Titoli di capitale e titoli di debito
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
- acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2 Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3 Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.
Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4 Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.
Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.
In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.
E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5 Rischio connesso ai poteri e agli strumenti attribuiti alle autorità preposte alle risoluzioni delle crisi bancarie ed in particolare allo strumento del "*Bail In*"

Con le Direttive 2014/49/UE (*Deposit Guarantee Schemes Directive*) del 16 aprile 2014 e 2014/59/UE *Bank Recovery and Resolution Directive* (BRRD) del 15 maggio 2014 e con l'istituzione del *Meccanismo di Risoluzione Unico* (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014), il legislatore europeo ha introdotto modifiche significative alla disciplina delle crisi bancarie, con l'obiettivo di superare le inefficienze nelle procedure di gestione dei dissesti bancari, di rafforzare il mercato unico, la stabilità sistemica e ridurre i costi per i contribuenti.
Le disposizioni potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione.
La BRRD introduce il principio in base al quale i costi della crisi dovranno ricadere in primo luogo su azionisti e creditori della banca.
In caso di dissesto, l'autorità dovrà valutare se attivare l'ordinaria procedura d'insolvenza – nel nostro ordinamento bancario la liquidazione coatta amministrativa – o se invece l'interesse pubblico richieda l'avvio di una speciale procedura di risoluzione, preservando le funzioni aziendali dell'intermediario e tutelando la clientela bancaria. Nell'ambito della risoluzione è possibile utilizzare più strumenti per superare la crisi, in particolare:

i. vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
ii. cessione ad un "ente-ponte" delle attività, diritti o passività della banca in crisi;
iii. separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca in crisi, a favore di una o più società veicolo;
iv. *bail-in*.

Lo strumento del *bail-in* potrà essere applicato dalle Autorità sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa. Il *bail in* è lo strumento di risoluzione che consente alle Autorità di ridurre il valore delle azioni e di alcune tipologie di debiti della banca e di convertire tali debiti in azioni, permettendo di reperire le risorse per intervenire presso gli stessi finanziatori della banca.
Le perdite vengono trasferite tenendo conto della seguente gerarchia:

- agli azionisti;
- ai detentori di titoli di debito subordinato;
- ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito;
- infine, ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente euro 100.000,00.

Pertanto, con l'applicazione dello strumento del *bail-in*, i sottoscrittori potranno subire la svalutazione degli strumenti finanziari posseduti, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.
La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).
Il FITD ha lo scopo di garantire i depositanti delle banche consorziate fino ad un limite di importo stabilito in 100.000 euro per effetto del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 di recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva 2014/49/UE.
La tutela offerta dal FITD è per depositante e si applica ad ogni banca aderente al fondo, quindi anche nel caso di rapporto cointestato la garanzia di 100.000 euro è per ciascun depositante, sommando alla quota detenuta nel rapporto cointestato anche altri depositi intestati al medesimo soggetto. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma. Rientrano quindi nella garanzia del FITD i conti correnti, i depositi nominativi (anche vincolati), gli assegni circolari, i certificati di deposito nominativi.
Ai fini della valutazione del complessivo rischio cui è esposta una banca la stessa è tenuta ad effettuare un'autovalutazione dell'adeguatezza del proprio patrimonio che si basa sui seguenti indicatori:

a) Rapporto tra il Capitale Primario di Classe 1 (*Common Equity Tier1-CET1*) e le attività di rischio ponderate (*CET1 Capital Ratio*),
b) Rapporto tra il Capitale di Classe 1 (*Tier 1 Capital Ratio*) e le attività di rischio ponderate (*CET1 Capital Ratio*);
c) Rapporto tra i Fondi propri (*Total Capital Ratio*) e le attività di rischio ponderate;
d) Capitale interno complessivo in rapporto ai Capitale complessivo (almeno annualmente).

Tali rapporti per la Banca si attestano su valori al di sopra dei limiti stabiliti dalla normativa in vigore, evidenziando un elevato livello di patrimonializzazione.
Informazioni più dettagliate sull'adeguatezza patrimoniale della Banca e sui relativi indici di solvibilità/solidità sono disponibili nel documento "Informativa al Pubblico" (c.d. Pillar 3) e sui bilanci annuali certificati dalla società di revisione e approvati dall'assemblea dei soci, pubblicati sul sito internet della Banca.

1.6 L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato.
L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.
Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

1.7 - La sua liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.
Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.
Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
La Banca ha adottato una politica in materia di liquidità che è allegata al presente documento nella SEZIONE 5.

1.8 - Identificazione degli strumenti finanziari complessi

I "prodotti complessi" sono strumenti finanziari e prodotti di investimento caratterizzati da strutture, meccanismi di rendimento o profili di rischio (i.e. strumenti finanziari derivati; obbligazioni strutturate; certificates; prodotti con leva finanziaria; strumenti subordinati; prodotti il cui rendimento dipende dall'andamento di uno o più parametri, attività sottostanti o indici; prodotti che incorporano meccanismi di protezione condizionata del capitale) che possono risultare di difficile comprensione per gli investitori al dettaglio. Pertanto, prima di procedere ad investire in un "prodotto complesso", si raccomanda di valutare e comprendere almeno i seguenti aspetti:

- se il funzionamento del prodotto risulti immediatamente comprensibile;
- se il rendimento atteso potrebbe dipendere da condizioni o eventi futuri difficilmente prevedibili;
- se il capitale investito potrebbe essere parzialmente o integralmente esposto al rischio di perdita;
- e il prodotto potrebbe presentare limitate possibilità di disinvestimento anticipato o costi significativi in caso di rimborso o vendita prima della scadenza;
- se in determinate condizioni di mercato potrebbe risultare difficile ottenere una valutazione trasparente del prodotto o individuare una controparte disposta ad acquistarlo.

Pertanto, si invita Il Cliente a leggere attentamente la documentazione informativa relativa allo specifico strumento finanziario, inclusi il documento contenente le informazioni chiave (KID), ove previsto, il prospetto informativo e ogni altra documentazione messa a disposizione dall'emittente o dal produttore del prodotto, prima di assumere qualsiasi decisione di investimento.
La Banca ha definito linee di indirizzo alle quali dovranno conformarsi le procedure operative.
La Banca, nell'ambito delle procedure operative relative alla prestazione dei servizi di investimento, valuta l'appropriatezza e, ove applicabile, l'adeguatezza dell'operazione rispetto alle conoscenze e all'esperienza (anche in titoli illiquidi e complessi), alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento del Cliente e alle preferenze di sostenibilità (ESG). Tale valutazione non elimina tuttavia i rischi propri del prodotto e non costituisce garanzia di rendimento né di conservazione del capitale investito. In particolare, la Banca esegue verifiche di adeguatezza in merito alle conoscenze ed esperienze in "prodotti complessi", attraverso un'apposita sezione del questionario di profilatura, non auto-valutativa, per la verifica delle esigenze del cliente in merito alla trattazione dei citati prodotti.
Sulla base delle informazioni rilasciate dal cliente, la procedura restituisce un risultato su una scala di 4 livelli ascendenti, che vengono abbinati al punteggio di "complessità" fornito da un provider esterno.
La Banca ha attivato anche uno specifico controllo procedurale finalizzato a misurare la concentrazione in "prodotti complessi" finalizzato a garantire una maggior tutela dell'investitore evitando, pertanto, una eccessiva concentrazione dei prodotti in oggetto in ciascun "contratto" sottoscritto dalla clientela. In sintesi, la Banca, per il tramite delle procedure informatiche in uso, procede a determinare un tasso di concentrazione ad ogni nuova operazione di investimento in "prodotti complessi" che viene determinato come di seguito riportato:

- **al numeratore**, il controvalore (ctv) degli strumenti finanziari qualificati come "complessi" oggetto dell'acquisto, incrementato del controvalore di eventuali ulteriori strumenti finanziari qualificati come "complessi" già presenti nel medesimo contratto sul quale si sta effettuando l'operazione. Ai fini del calcolo, tali strumenti sono considerati indipendentemente dall'emittente e dal CDG al quale è intestata l'operazione in corso o al quale risultano eventualmente intestati gli ulteriori strumenti complessi presenti nel contratto. Non sono invece considerate le eventuali posizioni in strumenti complessi detenute nell'ambito di altri contratti, anche qualora riconducibili al medesimo CDG;
- **al denominatore**, il controvalore complessivo del patrimonio finanziario del contratto oggetto dell'operazione.

L'operazione di investimento non potrà essere conclusa se tale rapporto risulta superiore a predeterminate fasce di controllo definite dalla Banca in relazione al profilo di rischio dell'investitore (il cliente) desunto dal questionario di profilatura MIFID II.

1.9- La divisa in cui è denominato

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente la lira per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (la lira) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento

2 - Gli altri fattori fonte di rischi generali

2.1 Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

2.2 Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

2.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

2.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.
La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

2.5 Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

2.6 Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

PARTE "B"
LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Gli strumenti derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.
Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.
Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.
Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) I futures

1.1) L'effetto "leva"
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures.
Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita: e l'investitore è debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio
Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni “lunghe” o “corte”.

2) Opzioni
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziati (put e call).

2.1) L'acquisto di un'opzione
L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.
A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso; oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.
L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischi comuni alle operazioni in futures e opzioni.

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità si esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del Sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi ai contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento, per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contro partita del CLIENTE (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transizioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.1) I contratti di swaps

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard.

Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adatti caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso del contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

5.) Natura e rischi di altri prodotti e strumenti finanziari

5.1 Prodotti assicurativi - finanziari

Sono prodotti finanziari assicurativi i c.d. prodotti "IBIPs" (Insurance-based investment prodocuts), ai sensi della "Direttiva IDD" (Insurance Distribution Directive). Tra questi prodotti rientrano i prodotti assicurativi vita ramo I investimento, ramo III (polizze *unit linked* ed *index linked)*, ramo V (contratti di capitalizzazione) e multiramo.

- Contratti assicurativi sulla durata della vita umana (Ramo I investimento). La compagnia assicuratrice, a fronte del versamento del premio, si impegna a versare un capitale o una rendita nel momento in cui si verifica un evento riguardante la vita dell'assicurato (esempio: il raggiungimento di un'età prefissata, il decesso, ecc.).
  Sono prodotti assicurativi caratterizzati da una componente finanziaria in quanto il rendimento della polizza è collegato a una gestione separata.
  La gestione separata è una particolare gestione finanziaria, appositamente creata dalla compagnia assicurativa, nella quale vengono investiti i capitali dei clienti che sottoscrivono una polizza vita tradizionale (Ramo I).
  Si tratta infatti di fondi creati appositamente dalle imprese di assicurazione, distinti da quelli dell'impresa stessa. Nel caso in cui quest'ultima fallisse, il capitale accantonato con la polizza è comunque garantito.
  Sulla base del premi versati, la compagnia ti assicura al contraente di ricevere un determinato capitale a scadenza, di solito dato dalla rivalutazione ad un rendimento minimo garantito. La rivalutazione del capitale investito in questo tipo di polizze avviene sulla base del rendimento ottenuto dal risultato dell'attività di investimento della gestione separata.

- Polizze index linked (Ramo III). Le polizze *index linked* sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento. In questo tipo di contratto, l'indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative, legando il rendimento della polizza a un indice finanziario o all'andamento di un altro valore di riferimento. I titoli sono individuati dalla compagnia di assicurazione tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della relativa normativa.
  È possibile classificare le polizze *index linked* in tre categorie:
  - *pure*: il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. Di conseguenza il guadagno o la perdita sono legati alla fluttuazione dell'indice di riferimento;
  - *a capitale parzialmente garantito*: il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento all'assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;
  - *a capitale garantito*: il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle *index linked* a rendimento minimo all'assicurato viene restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.
- Polizze unit linked (Ramo III). Le assicurazioni *unit linked* sono contratti in cui il valore del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di OICR interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o esterni in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione.
  Analogamente alle *index linked* anche le polizze *unit linked* possono essere classificate in diverse categorie:
  - *pure*: in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo;
  - *a capitale garantito*: in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.
- Polizza Mutiramo. Strumenti di risparmio che offrono, con un unico contratto, la massima flessibilità e la possibilità di diversificare il proprio investimento. Sono polizze di assicurazione sulla vita che consentono al contempo di investire in una tradizionale gestione separata ed in fondi assicurativi interni di tipo unit linked. Ne consegue che questa soluzione assicurativa permette di salvaguardare il capitale e di garantirsi un rendimento minimo attraverso la gestione separata e, al tempo stesso, di partecipare con i fondi assicurativi unit linked agli andamenti dei mercati finanziari, puntando sulle migliori performance di quest'ultimi. La particolare struttura dei prodotti multiramo consente, pertanto, di avere un portafoglio di investimento differenziato e coerente con il proprio profilo di rischio.
- Contratti di capitalizzazione (Ramo V). La capitalizzazione è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni (non meno di cinque) a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'Assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

Con riferimento ai suddetti strumenti finanziari assicurativi occorre tener presente che il rendimento ottenibile da queste tipologie di prodotto è legato alle oscillazioni del valore delle quote del fondo, dell'indice o del titolo di riferimento a cui è legato il valore della polizza.
- **Clientela**: i prodotti assicurativi - finanziari possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

5.2 Obbligazioni strutturate

I titoli strutturati sono titoli di debito costituiti da una componente obbligazionaria ed una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (indici, azioni, valute, ecc.)
Il rimborso e/o la remunerazione dell'obbligazione viene, infatti, indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:

- azioni o panieri di azioni quotate in Borsa o in un altro stato;
- indici azionari o panieri di indici azionari;
- valute;
- quote o azioni di OICR;
- merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.

Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristiche comuni modalità particolari di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse.
Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono le caratteristiche tipiche delle obbligazioni classiche, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni reverse floater e quelle linked), ovvero quelle con cedole inizialmente determinate ma non costanti nel tempo (ad esempio, le cosiddette step down e step up). Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono l'integrale restituzione del capitale. Costituisce questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento.
Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti sul mercato. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta.

- Obbligazioni reverse convertible. Sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario. Pertanto chi acquista una reverse convertible confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o che aumenti. In linea teorica il capitale investito può azzerarsi, ferma restando la percezione della cedola, nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza o ad altra data prevista nel regolamento di emissione.
- Obbligazioni linked. Il rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (equity linked), indici (index linked), tassi di cambio (forex linked), merci (commodities linked), fondi comuni di investimento (funds linked) o altro. Il tasso di interesse corrisposto è generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.
- Obbligazioni Callable. Si tratta di obbligazioni munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. L'opzione che l'emittente si riserva ha evidentemente un valore che dovrebbe essere riconosciuto all'investitore attraverso un rendimento cedolare superiore a quello corrente di mercato.

I titoli strutturati, anche se presentano tutte le caratteristiche ed i rischi propri di un titolo di debito, durante la loro vita possono evidenziare oscillazioni del prezzo maggiori dei titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza.
A scadenza poi il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore, ma anche inferiore, rispetto ai titoli di debito non strutturati.
In generale, le obbligazioni strutturate sono strumenti complessi e necessitano di una completa comprensione del loro funzionamento.
- Clientela: le obbligazioni strutturate possono essere destinate alla clientela al dettaglio (c.d. retail) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

5.3 Certificati di deposito

Sono depositi vincolati mediante i quali la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il certificato, rappresentativo del rapporto, può essere nominativo o al portatore.

Per i certificati di deposito nominativi il rimborso viene effettuato all'intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato; per i certificati di deposito al portatore il rimborso viene effettuato a qualsiasi possessore del titolo.
I rischi connessi ai certificati di deposito possono essere individuati in:

- rischio di tasso: in caso di oscillazione dei tassi di mercato, può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i certificati di deposito a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei certificati a tasso fisso rimangono costanti;
- rischio di liquidità: legato all'impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita;
- rischio di controparte: rappresentato dalla possibilità che l'emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale.

- Clientela: i certificati di deposito possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

5.4 Depositi strutturati

Si tratta di depositi il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo, che sono pienamente rimborsabili alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:
un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor o il Libor;
uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari;
una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali, o un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio.

Con riferimento ai suddetti strumenti finanziari occorre tener presente che il rendimento ottenibile da queste tipologie di prodotto è legato alle oscillazioni del valore delle quote del fondo, dell'indice o del titolo di riferimento a cui è legato il valore del deposito.
- Clientela: i depositi strutturati possono essere destinati.

GLOSSARIO

A pronti (operazione)
Tipologia di contratto la cui esecuzione, cioè la materiale consegna dei titoli da parte del venditore e il pagamento del relativo prezzo da parte del compratore, ha luogo immediatamente.

A termine (operazione)
Tipologia di contratto che ha per oggetto la compravendita di titoli, merci o cambi a una data futura. La possibilità di stabilire il prezzo dei titoli, della merce o il tasso di cambio prima della scadenza del contratto, copre l'acquirente e il venditore dalle eventuali perdite derivanti da oscillazioni improvvise e non previste dei prezzi.

Banca Depositaria
Ha il compito di amministrare il patrimonio del fondo comune di investimento e di controllare che tutte le operazioni realizzate dalla società di gestione siano in linea con la legge e con il regolamento del fondo. La banca depositaria custodisce i titoli e la liquidità del fondo, regola le operazioni effettuate dalla società di gestione, accredita le cedole, verifica le estrazioni dei titoli obbligazionari, ecc.

Benchmark
E' un parametro oggettivo di riferimento; è costituito da un indice o da una composizione di indici finanziari, ed aiuta l'investitore a comprendere le caratteristiche peculiari di determinate tipologie di investimenti (ad es. dove investono, in che cosa investono, etc…), con riferimento in particolare alla loro rischiosità. Inoltre, confrontando il rendimento di un investimento sottoposto alla normativa del benchmark con l'andamento del benchmark nello stesso periodo, è possibile valutare la capacità di gestione del gestore.

Bond
E' il termine internazionale con il quale vengono indicate le obbligazioni.

Capitale
Somma investita o mutuata, che nel tempo frutta interessi e utili.

CONSOB - (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa)
Organismo di controllo con poteri ispettivi e sanzionatori, introdotto con la legge 7 giugno 1974 n. 216 allo scopo di regolamentare e tutelare il mercato mobiliare e del risparmio. Alla Commissione spetta l'approvazione dei prospetti informativi di tutti i tipi (nuove ammissioni, aumenti di capitale, fondi comuni d'investimento, società fiduciarie) relativi alle sollecitazioni del pubblico risparmio.

Clearing House – Stanza di compensazione
Luogo dove i soggetti (tipicamente le banche e gli altri operatori di Borsa) con opposte posizioni creditorie e debitorie provvedono alla chiusura delle stesse. Per estensione, viene definito stanza di compensazione anche l'organismo, presente nelle Borse valori, preposto alla chiusura delle posizioni aperte in strumenti derivati tramite la consegna fisica o la compensazione con posizioni opposte. In Italia le funzioni di Clearing House sono assolte dalla Cassa di compensazione e Garanzia.

Collocamento
Operazione consistente nell'attività di distribuzione di strumenti finanziari nuovi o già emessi, offerti rispettivamente in sottoscrizione o in vendita ai risparmiatori.
In particolare, si distingue:

- collocamento semplice in cui l'operatore si limita ad effettuare attività di mera assistenza nella fase del collocamento dei titoli sul mercato;
- collocamento con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, in cui l'operatore, oltre a prestare assistenza per il collocamento dei titoli si assume l'onere di sottoscrivere in proprio i titoli che restino non collocati al termine dell'operazione;
- collocamento con sottoscrizione, in cui l'operatore sottoscrive i titoli che poi collocherà sul mercato nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni;
- collocamento con acquisto a fermo, in cui l'operatore acquista gli strumenti finanziari già emessi per poi collocarli sul mercato.

Commissione
La remunerazione pagata/ricevuta agli/dagli intermediari per la prestazione dei servizi di investimento in strumenti finanziari. Generalmente si calcola in percentuale sul valore della transazione.

Consulenza in materia di investimenti
Si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari.

Commodity future
Particolare tipologia di contratto futuro (future) in cui ci si obbliga a scambiare una prefissata quantità di merce a una data prefissata e a un determinato prezzo fissato alla data della contrattazione.

Currency future
Particolare tipologia di contratto futuro (future) in cui ci si obbliga a scambiare una valuta per un'altra a una data specifica al prezzo (cambio) fissato alla data della contrattazione.

Divisa
Titolo di credito o ordine di pagamento espresso in moneta estera utilizzato dagli operatori commerciali per regolare i loro rapporti di debito e di credito con l'estero.

Emittenti
Soggetti che, per il finanziamento delle proprie attività, emettono strumenti finanziari atti alla circolazione e quindi a essere scambiati su un mercato. Le imprese organizzate in forma di società di capitali, gli enti pubblici e lo Stato sono i più importanti emittenti di strumenti finanziari.

Esecuzione di ordini per conto dei clienti
Si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione.

Fondo comune di investimento
L'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore.

Interesse
Remunerazione del capitale preso a prestito.

Intermediari
I soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti.

Intermediazione finanziaria
Esercizio, nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione di partecipazioni (azionarie e obbligazionarie), di erogazione di finanziamenti, di intermediazione in cambi e più in generale di qualsiasi attività di negoziazione finanziaria per conto di terzi.

IVASS
L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Leva Finanziaria
Il concetto di leva finanziaria esprime la possibilità che un investimento possa superare abbondantemente il capitale a disposizione.
Usualmente il risparmiatore effettua investimenti pari al capitale a disposizione ma volendo e' possibile prendere posizioni sul mercato per un valore molto superiore al capitale, amplificando così i profitti o le perdite (che possono anche superare il capitale).

Una leva pari a 1 esprime la situazione di coincidenza tra ammontare investito (ad es. 100) ed ammontare del capitale proprio (100) mentre una leva pari a 4 significa investire una cifra (400) 4 volte superiore al capitale disponibile (100).
Generalmente la leva finanziaria viene ottenuta con opzioni e futures.

Margini
Percentuale del controvalore di titoli acquistati o venduti allo scoperto, che un intermediario deve mantenere in forma facilmente liquidabile, a garanzia delle possibili variazioni di prezzo. I margini devono essere corrisposti a titolo di deposito cauzionale da chiunque voglia stipulare un contratto future.

Mercato regolamentato
Sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi e che è autorizzato e funziona regolarmente e ai sensi delle disposizioni previste dalle norme vigenti.

Organismo di investimento collettivo del risparmio (Oicr)
L'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.

Ordine
Incarico che viene impartito a un intermediario per acquistare o vendere una quantità precisa di titoli, ad esempio azioni, warrant, etc. a condizioni prefissate. L'intermediario è obbligato a eseguire l'operazione sulla base delle condizioni stabilite dal Cliente.

Personale
I dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.

Piano di ammortamento
Stabilisce le modalità con cui il prestito obbligazionario verrà rimborsato nel tempo.

Prodotti Finanziari
Per "prodotti finanziari" gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.

Rendimento
Viene così definito il rapporto fra il reddito che viene generato da un investimento e la corrispondente somma investita, espresso come percentuale del capitale impiegato. Fornisce, in altre parole, la misura dell'efficienza economica di una operazione finanziaria, commerciale o industriale.

Rischio
E' la probabilità che un evento negativo si verifichi. Il rischio di tasso d'interesse segna l'oscillazione di valore subita da un investimento a causa di variazioni nei rendimenti di mercato. Il rischio di cambio mostra l'influenza sul valore di un bene espresso in valuta straniera quando a variare è il rapporto di cambio. Il rischio di credito è proprio di un ente creditizio che ha concesso del credito e che potrebbe non essere in grado di ottenerne la restituzione dello stesso dal debitore mentre il rischio liquidità è invece sopportato da un investitore che può non essere in grado di smobilizzare un investimento in un tempo ragionevole. Il rischio politico infine, deriva dalla situazione politica di una nazione in cui sono stati effettuati degli investimenti.

Strumenti finanziari
Le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali.

Società di investimento a capitale variabile (Sicav)
L'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni.

Società di investimento a capitale fisso" (Sicaf)
L'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi.

Società di gestione del risparmio" (Sgr)
La società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Tasso di interesse
Misura il corrispettivo pagato di un prestito. Solitamente espresso in termini percentuali annui.

Titolo
Termine generico che indica i certificati rappresentativi di una quota del capitale, di un fondo patrimoniale, di un prestito o di un diritto correlato.

Valori mobiliari
Ogni documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresenti diritti in società, associazioni, enti (pubblici o privati) di qualsiasi tipo, ovvero un credito o interesse, negoziabile o meno, oppure diritti relativi a beni materiali o proprietà immobiliari, oppure sia idoneo all'acquisto di uno di tali valori.

Warrant
Strumento derivato che attribuisce al detentore la facoltà di acquistare una certa quantità di titoli entro una certa data e a condizioni prefissate.

SEZIONE 5. ALLEGATI

1. **POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE (Gennaio 2018)**
2. **BEST EXECUTION e RTO POLICY (Ottobre 2026)**
3. **MODALITA' DI VALUTAZIONE E PRICING DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE DALLA BANCA (Novembre 2022)**
4. **POLICY DI DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FINANZIARI E ASSICURATIVI (Ottobre 2026)**
5. **POLICY SUI PRODOTTI FINANZIARI ILLIQUIDI (Marzo 2021)**
6. **FAC-SIMILE DEL QUESTIONARIO PER LA PROFILATURA DELLA CLIENTELA - Persone Fisiche**
7. **FAC-SIMILE DEL QUESTIONARIO PER LA PROFILATURA DELLA CLIENTELA - Persone Giuridiche**

Regole generali per la gestione dei conflitti d'interesse
(Art. 6, comma 2-bis, lett. l Testo Unico Finanza)
(Gennaio 2018)

Premessa

Il presente documento recepisce le disposizioni previste dalla Legislazione Comunitaria in materia di mercati finanziari (art 22 della Direttiva 2006/73/CE recante le modalità di esecuzione della Direttiva MIFID 2004/39/CE),il recepimento della materia, nella legislazione nazionale, è stato demandato dall'art 6 comma 2 bis lett.l) del testo unico della Finanza (di seguito TUF) al Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob del 29.10.2007 (di seguito Regolamento Congiunto).

Con il recepimento della Direttiva MIFID II, è stato modificato l'art 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, sostituendo il comma 1-bis

Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le banche italiane:

a) adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;
b) mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;
c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonche' delle misure adottate per mitigare i rischi connessi;
d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

La normativa dispone che gli intermediari debbano elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione del conflitto di interesse adeguate alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

In sintesi la predetta normativa, nell'ambito dei conflitti di interesse, disciplina sia il comportamento della Banca nella prestazione dei servizi di investimento sia l'informativa sia la stessa banca deve rendere al cliente prima che il servizio sia stato erogato.

Definizioni

Rientrano nella nozione di conflitti di interesse le situazioni nelle quali, nell'esercizio dei servizi delle attività di investimento o dei servizi accessori della banca, si determini una contrapposizione tra gli interessi della Banca (e/o dei suoi collaboratori e/o dei soggetti aventi con essa un legame di controllo diretto o indiretto) e quelli dei suoi clienti ovvero dei clienti della Banca tra di loro.

Destinatari

I destinatari della politica di gestione dei conflitti di interesse sono tutti i soggetti rilevanti della banca, nonché tutti i dipendenti che nel caso in cui siano a conoscenza di nuove fattispecie di conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, sono tenuti ad effettuare una segnalazione.

Principi generali

Si è in presenza di una situazione di conflitto d'interessi in tutti quei casi in cui, l'intermediario può incidere negativamente sugli interessi dell'Investitore per il perseguimento di una finalità diversa e ulteriore rispetto al servizio prestato, legata a un interesse economicamente apprezzabile e concreto.

In linea generale la disciplina adottata dalla Banca di Credito Popolare (di seguito denominata la Banca) per la gestione dei conflitti d'interesse si basa su quattro criteri guida fondamentali:

1. **Identificazione**: la Banca ha provveduto ad identificare i conflitti d'interesse che possono incidere negativamente sugli interessi dei suoi clienti;
2. **Organizzazione:** la Banca ha predisposto idonee misure organizzative per evitare possibili effetti negativi sui suoi clienti dei conflitti d'interesse;
3. **Informazione**: la Banca ha elaborato un sistema di informazioni volto a richiamare l'attenzione dei propri Clienti sulla natura e le fonti dei conflitti d'interesse affinché gli stessi, prima che la Banca agisca per loro conto, possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui tali situazioni di conflitto si manifestano
4. **Azione secondo principi di onestà ed equità**: la Banca, nella prestazione dei servizi di investimento e/o in quelli ad essi accessori, agisce secondo i canoni di correttezza, equità e professionalità, al fine di curare, al meglio, gli interessi dei propri Clienti.

La Banca è chiamata a adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti d'interesse, la cui presenza può danneggiare gli interessi di un cliente al momento della prestazione di servizi d'investimento, di attività di investimento, o di servizi accessori, ogni qualvolta:

- a seguito di un'attività svolta da o nell'interesse della Banca, questa o un soggetto dalla stessa controllato ottenga un profitto, o eviti una perdita, a spese del cliente;
- la Banca o altro soggetto da essa controllato abbia un interesse nel risultato finale di un servizio fornito al cliente o di una transazione svolta per conto del cliente, difforme dall'interesse del cliente nello stesso risultato;
- la Banca o altro soggetto da essa controllato riceva, da una persona diversa dal cliente, emolumenti in relazione ai servizi svolti per il cliente, ulteriori rispetto alle commissioni o alle tariffe percepite per quel servizio;
- la Banca o altro soggetto da essa controllato svolga la stessa attività del cliente;
- la Banca o altro soggetto da essa controllato abbia un incentivo (finanziario o di altra natura) a favorire l'interesse di un cliente o gruppo di clienti a danno dell'interesse di altro cliente.

Identificazione dei conflitti d'interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti

La Banca, ha identificato all'interno della propria struttura e dell'operatività che la caratterizza, situazione di conflitto di interesse, attuali e potenziali , in cui si possa trovare la stessa, o i suoi collaboratori, nell'ambito delle proprie attività e dei servizi svolti nei confronti dei clienti e che comportano un rischio di danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti. I principali conflitti di interesse insorgono nella prestazione dei seguenti servizi:

a) Ricezione e trasmissione di ordini
b) Consulenza in materia di investimenti
c) Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e collocamento senza assunzione a fermo ne assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente:
   - Strumenti finanziari emessi da soggetti terzi nei confronti dei quali la banca presenta interessi di varia natura (p.es. interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali, interesse a variare la posizione creditizia , possesso di informazioni privilegiate)
   - Strumenti finanziari emessi dalla banca
d) Negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari in relazione a:
   - Strumenti/prodotti finanziari emessi dalla banca

In tale contesto:

- è stata predisposta un'analisi sulle situazioni di conflitto (di seguito illustrata) in relazione ai vari servizi d'investimento prestati e le modalità di gestione di ciascuna delle tipologie di conflitto che tiene conto anche:

  - dei conflitti in capo ai dirigenti, ai dipendenti e agli agenti collegati o alle persone (con loro) direttamente o indirettamente connesse, oppure fra interessi del cliente e quelli di un altro cliente;
  - dell'individuazione dei conflitti tra la Banca e soggetti terzi finanziati;
- è stata individuata una Funzione responsabile del costante monitoraggio dei possibili conflitti di interesse e della loro mappatura;
- è stata definita la periodicità con la quale vengono aggiornate le fattispecie di conflitti di interessi

Nei casi sopra descritti si potrebbe configurare un conflitto di interessi in quanto la Banca potrebbe essere incentivata a consigliare uno strumento/prodotto finanziario o un servizio di investimento, oppure a negoziare o collocare uno strumento/prodotto finanziario in funzione di un interesse proprio della banca stessa o di un suo dipendente o collaboratore o di un soggetto terzo, distinto dall'interesse del Cliente. A titolo esemplificativo, la natura generale e le fonti dei principali conflitti di interesse rilevati sono i seguenti:

- La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in relazione agli strumenti finanziari emessi, collocati/distribuiti dalla Banca, compresi quelli emessi dalle imprese di assicurazione, comporta un conflitto di interessi, in quanto la Banca potrebbe essere incentivata a consigliare uno strumento finanziario/prodotto finanziario o un servizio in funzione delle commissioni o delle retrocessioni di commissioni percepite per l'attività di collocamento/distribuzione e non in base al rendimento atteso per l'investitore;
- La prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimento in relazione ai prodotti finanziari complessi emessi, collocati e distribuiti dalla Banca ed in relazione ai servizi di investimento erogati dalla banca, comporta un conflitto di interessi, in quanto la banca potrebbe essere incentivata a consigliare un prodotto sulla base del livello di complessità in funzione delle commissioni di retrocessioni percepite per l'attività di collocamento/ distribuzione e non in base al rendimento atteso per l'investitore;
- Il collocamento (con o senza assunzione a fermo o impegno irrevocabile) di strumenti finanziari emessi dalla società con cui la banca intrattiene rapporti creditizi o partecipativi, comporta l'insorgere dei conflitti di interesse in quanto la banca potrebbe essere indotta a collocare uno strumento finanziario in funzione della riduzione del proprio rischio finanziario o, più in generale, per mantenere le relazioni con la società cliente piuttosto che in base al rendimento atteso per l'investitore ;
- Il collocamento o la negoziazione di strumenti azionari/obbligazionari di propria emissione comporta conflitti di interesse, in quanto la Banca potrebbe essere indotta a collocare o consigliare di negoziare uno strumento azionario/obbligazionario di propria emissione.
- La contestuale prestazione, del servizio di consulenza alle imprese ad una pluralità di clienti o la prestazione di tale servizio congiuntamente all'erogazione del credito o alla detenzione di partecipazione strategiche può comportare diverse situazione di conflitto di interesse, quali ad esempio, le situazioni in cui la banca presti consulenza o finanzi più cordate in competizione per la stessa acquisizione o si venga a trovare, a diverso titolo, su due lati della stessa operazione (es. consulente del compratore e azionista del venditore).

La politica di gestione del conflitto di intesse non tratta caso per caso, ma definisce piuttosto le misure che possono essere adottate al fine di gestire correttamente tali situazioni.

A solo titolo di esempio, alcune situazioni nelle quali possono sorgere dei conflitti di interesse sono le seguenti:

- Accedere a informazioni privilegiate o coperte dal segreto bancario proveniente da un cliente, o relativo da un cliente, ed effettuare operazioni su strumenti finanziari (per conto proprio o per conto dei clienti);
- Assumere diversi ruoli nell'ambito di un'operazione finanziaria;
- Fornire un servizio a più clienti aventi degli interessi contrapposti relativamente ad una specifica operazione;
- Offrire ai clienti, o ricevere dai clienti, regali, omaggi o inviti di valore significativo;
- Essere in concorrenza con un cliente su un'operazione.

Per far fronte alle situazioni di conflitto di interesse identificate dalla Banca, è stata adottata una pluralità di misure.

Principi deontologici

Sono stati statuiti principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali: integrità, equità, imparzialità, rispetto del segreto professionale e priorità assoluta degli interessi del cliente.

A tal riguardo, la Banca si è dotata di un Codice Etico ed ha aderito al codice di autodisciplina, conformando il proprio comportamento nei confronti della clientela ai seguenti principi e valori fondamentali:

- Etica e trasparenza
- Correttezza, lealtà e collaborazione
- Rispetto del segreto professionale
- Rispetto delle norme di legge e dei regolamenti emanati dagli organi di vigilanza

Al fine di consentire l'attuazione e osservanza di quanto previsto dal codice etico, la banca ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori nonché previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel codice.

Politica di gestione dei conflitti d'interesse

La Banca ha definito una *politica di gestione dei conflitti di interesse* adeguata alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle attività della Banca, che specifica il dettaglio delle misure adottate per la gestione dei conflitti d'interesse.

In particolare la Banca ha previsto, quali misure operative:

- il divieto assoluto di operare in caso di conflitti d'interesse che possano nuocere gravemente gli interessi di un cliente (es. casi di conflitto atipico e grave);
- la *disclosure* dettagliata resa su supporto duraturo al cliente e prima di agire per suo conto, con l'indicazione della natura generale e delle fonti del conflitto d'interessi in tutti i casi di conflitti derivanti dalla natura del prodotto prestato e quindi non facilmente gestibili con procedure organizzative e non sono eliminabili come nel caso:
  - ✓ collocamento di titoli obbligazionari di propria emissione
  - ✓ negoziazione in conto proprio di titoli obbligazionari di propria emissione
  - ✓ ricezione e trasmissione di ordini relativi a titoli azionari/obbligazionari di propria emissione
  - ✓ ricezione e trasmissione di ordini relativi a diritti di opzione su titoli di propria emissione
  - ✓ consulenza su singoli strumenti finanziari, con contemporanea prestazione di altro servizio di investimento avente ad oggetto titoli o diritti/opzioni su titoli emessi dalla banca e/o da terzi
  - ✓ collocamento di parti di organismi di investimento collettivo di risparmio (fondi e sicav) che prevedono commissioni di investimento differenziate tra prodotti similari
  - ✓ collocamento da parte d organismo di investimento collettivo di risparmio (fondi, sicav) che prevedono retrocessioni di commissioni di gestione alla banca
  - ✓ collocamento di strumenti finanziari (ivi compreso parti di OICR) emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca o soggetti con i quali la banca intrattiene rapporti d'affari
- adozione di norme generali concernenti il comportamento da tenere in ordine alla riservatezza su notizie rilevanti di cui si sia venuti a qualsiasi titolo in possesso e all'obbligo di evitare azioni configuranti abusi di mercato;

- adozione di norme specifiche che regolano modalità, condizioni e limiti allo svolgimento delle operazioni finanziarie personali di tutti i collaboratori della Banca con differenziato rigore con riguardo all'operatività in strumenti finanziari;
- Formazione del personale attraverso la predisposizione di corsi d'aggiornamento in materia;
- Definizione di una "Execution policy", di procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso;
- Gestione d incentivazione del personale: le politiche remunerative adottate dalla banca non prevedono piani di incentivazione di dipendenti correlati all'attività del servizio di collocamento e consulenza in materia di servizio di investimento.
- il divieto di co-operazione tra le strutture operative interessate dai conflitti d'interesse;
- l'implementazione di un sistema di controlli tramite le procedure informatiche.

Inoltre la Banca ha previsto, quali misure organizzative:

- l'attribuzione alla funzione di conformità alle norme (Compliance) che con carattere di permanenza, efficacia ed indipendenza l'incarico di istituire, applicare e mantenere politiche e procedure adeguate per individuare e minimizzare il rischio di mancata osservanza degli obblighi stabiliti dalla direttiva in materia di conflitti di interesse;
- l'istituzione di un presidio dei conflitti d'interesse con funzioni di supporto consultivo alle unità organizzative interessate; e di presidio del processo di gestione dei conflitti d'interesse;
- predisposizione dell'apposito registro dei conflitti di interesse.

Politica di gestione dei conflitti d'interesse derivanti da operazioni personali:

La normativa di riferimento introduce disposizioni volte a impedire il compimento di operazioni da parte dei **soggetti rilevanti** (amministratori, dirigenti, dipendenti, o persone fisiche che partecipano alla prestazione di servizi della Banca), che possano dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate o a altre informazioni confidenziali riguardanti clienti o operazioni con o per clienti nell'esercizio dell'attività svolta dalla Banca.

In tale contesto, la Banca ha adottato le seguenti misure organizzative:

1. l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
2. la vigilanza separata dei soggetti rilevanti che svolgono attività per conto dei clienti e i cui interessi possono entrare in conflitto con gli stessi;
3. misure volte a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita, sul modo in cui un soggetto rilevante svolge le proprie mansioni nell'esecuzione dei servizi e delle attività di investimento o dei servizi accessori;
4. misure volte a impedire o a controllare la partecipazione simultanea di un soggetto rilevante a servizi di investimento o accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interesse.

In particolare la Banca:

- ha emanato un'apposita normativa interna di riferimento;
- ha introdotto un sistema di monitoraggio delle operazioni personali realizzate dai soggetti rilevanti, monitorate, mensilmente, dalla Compliance attraverso apposito registro;
- ha previsto, per coloro che vengono in possesso di informazioni privilegiate l'obbligo di darne preventiva comunicazione, specificandone altresì i motivi, alla Compliance.

Registro dei servizi che danno origine a conflitti di interesse

L'art 23 della Direttiva 2006/73/CE prescrive alle imprese di investimento di tenere e aggiornare regolarmente un registro nel quale riportare i tipi di servizi di investimento accessori o attività di investimento svolti, per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi dei clienti.

In ottemperanza alla normativa di riferimento, la Banca ha previsto la predisposizione di un registro nel quale annotare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento prestati dalla banca stessa o per suo conto.

A tal fine la Banca:

- ha attribuito alla Compliance la responsabilità del mantenimento e aggiornamento del registro dei conflitti di interesse;
- ha predisposto un registro per l'annotazione dei servizi di investimento o accessori o delle attività di investimento prestati dalla Banca, o per suo conto, per i quali possa sorgere un conflitto di interesse.

Monitoraggio e vigilanza sulla gestione dei conflitti d'interesse

La Compliance della Banca ha il compito di controllare e valutare in modo permanente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure organizzative e le misure adottate per la corretta gestione dei conflitti d'interesse.

E' prevista un'informativa annuale al Consiglio di Amministrazione in merito alle attività svolte.

Informativa sui conflitti di interesse

Ai sensi dell'art 30 della Direttiva, la banca fornisce a tutti i clienti, al momento della formalizzazione contrattuale della prestazione dei servizi di investimento, la presente politica; tale ultimo documento non costituisce tuttavia un'autorizzazione a procedere bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tener conto per decidere consapevolmente.

Approvazione e aggiornamento della politica

La politica di gestione dei conflitti di interesse di cui al presente documento è stata aggiornata e approvata dal Consiglio di Amministrazione.

La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca è oggetto di revisione e aggiornamento periodico e ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività della Banca stessa. Il documento, nella sua versione aggiornata è consultabile sul sito internet della Banca (www.bcp.it) e disponibile nelle filiali a richiesta del cliente.

BEST EXECUTION e RTO POLICY
(Ottobre 2026)

1. INFORMAZIONI GENERALI

La Direttiva 2014/65/UE del 15/05/2014 (c.d. MIFID II) introduce un quadro normativo uniforme finalizzato al raggiungimento di una maggiore trasparenza e di un più efficace funzionamento del mercato degli strumenti finanziari all'interno dell'Unione Europea.
La normativa comporta specifici obblighi per gli intermediari, tra i quali assume assoluta rilevanza la capacità di valutare e confrontare dinamicamente tra loro, direttamente o tramite una terza controparte, le diverse sedi di negoziazione (trading venue) per indirizzare gli ordini laddove sia assicurato il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente (c.d. principio di best execution).
La Banca definisce e adotta tutte le misure necessarie ad assicurare, nell'esecuzione e negoziazione per conto proprio e per conto della clientela ovvero nella trasmissione a controparti terze degli ordini, il miglior risultato possibile per il cliente in relazione ai servizi ed alle attività di investimento svolte.
La disciplina di *best execution* si applica a tutti gli strumenti finanziari, in qualsiasi sede di esecuzione (mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione (MTF), internalizzatore sistematico, market maker o altro negoziatore per conto proprio), e ha lo scopo di assicurare la più ampia protezione possibile per gli investitori, siano essi clienti al dettaglio o clienti professionali.
Il presente documento illustra le strategie adottate dalla Banca in materia di gestione degli ordini, con particolare riferimento a:

- la strategia di trasmissione degli ordini verso controparti terze per il servizio di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari;
- la strategia di esecuzione degli ordini per conto della clientela e di negoziazione in conto proprio.

1.1 Definizioni

Ai fini della presente Policy si intende per:

- **cliente**: la persona fisica o giuridica alla quale un'impresa di investimento presta servizi di investimento o servizi accessori (art. 4, par. 1, n. 9 della MiFID II);
- **esecuzione di ordini per conto dei clienti**: il servizio di investimento che consiste nella conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti e comprende la conclusione di accordi per la vendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da un ente creditizio al momento della loro emissione (art. 1, c. 5-septies del TUF);
- **internalizzatore sistematico**: l'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale (art. 1, c. 5-ter);
- **market maker**: una persona che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti (art. 1, c. 5-quater del TUF);
- **mercato regolamentato**: il sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi (art. 1, c. 1, lett. w-ter) del TUF);
- **negoziazione per conto proprio**: l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta (art. 1, c. 5-bis del TUF);
- **ricezione e trasmissione di ordini (RTO)**: il servizio che comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (art. 1, c. 5-sexies del TUF);
- **sede di esecuzione**: un mercato regolamentato, un MTF, un OTF, un internalizzatore sistematico, un market maker o altro fornitore di liquidità (art. 64, c. 1, del Regolamento Delegato UE 2017/565);
- **sede di negoziazione**: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione (art. 1, c. 5-octies, lett. c) del TUF);
- **sistema multilaterale di negoziazione (MTF)**: un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari (art. 1, c. 5-octies, lett. a) del TUF);
- **sistema organizzato di negoziazione (OTF)**: un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati (art. 1, c. 5-octies, lett. b) del TUF).

1.2 Contesto normativo di riferimento

<u>In ambito europeo</u>

- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (c.d. MiFID II);
- Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, che integra la MiFID II per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta Direttiva;
- Regolamento delegato (UE) 2017/576 della Commissione, che integra la MiFID II per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione.

<u>In ambito nazionale:</u>

- D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
- Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, aggiornato con modifiche apportate dalla delibera n. 21755 del 10 marzo 2021.

La presente policy è letta congiuntamente con il documento interno "Manuale Organizzativo Best Execution e RTO".

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy descrive, per le varie tipologie di servizi prestati e di strumenti finanziari offerti, i principi guida e le misure adottate dalla Banca per garantire, in maniera duratura, il miglior risultato possibile al seguito della esecuzione o trasmissione ai broker selezionati degli ordini impartiti dai propri clienti.
La Banca, allo scopo di assicurare il migliore risultato possibile per il cliente, identifica i negoziatori ritenuti più adeguati ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti in materia di *best execution* e si affida a loro per assicurarne l'adempimento in base alle loro policy interne e ai seguenti fattori di esecuzione: prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, natura e dimensioni dell'ordine, nonché ogni altra considerazione rilevante.
La Banca deve essere in grado di dimostrare ai propri clienti, su richiesta, di aver eseguito gli ordini in conformità alla presente Policy e, alla Consob, di aver ottemperato ai relativi obblighi normativi.

2.1 Principi guida per l'esecuzione degli ordini

Le disposizioni impartite dalla clientela sono eseguite dalla Banca in modo rapido, onesto, equo e professionale al fine di assicurare un'elevata qualità di esecuzione degli ordini nonché l'integrità e l'efficienza dei mercati. Sono, inoltre, previsti dispositivi idonei a garantire la continuità e la regolarità nella prestazione del servizio, utilizzando sistemi, risorse e procedure appropriati e proporzionati.

La Banca valuta i negoziatori da selezionare anche sulla base delle loro regole di individuazione delle sedi di esecuzione per ciascuna categoria di strumento finanziario, assicurando in tal modo il raggiungimento in modo duraturo del miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente.
La Banca è tenuta a rispettare la disciplina della *best execution* quando esegue operazioni disposte da clienti al dettaglio e clienti professionali.
Una sintesi della Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini è fornita al cliente tramite l'informativa precontrattuale, consegnata prima della sottoscrizione del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento.

2.2 Fattori e criteri di esecuzione

I fattori considerati ai fini del raggiungimento della *best execution* per i clienti al dettaglio e professionali sono:

- **corrispettivo totale**, dato dalla combinazione:
  i. del prezzo dello strumento finanziario;
  ii. dei costi sopportati dal cliente direttamente legati all'esecuzione dell'ordine, comprensivi delle commissioni di negoziazione applicate dall'intermediario, quali: costi di accesso alle sedi di esecuzione (trading venue), costi di regolamento e liquidazione (clearing e settlement), costi eventualmente pagati a soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione e commissioni proprie dell'intermediario;
- **rapidità di esecuzione**, che assume particolare rilevanza in considerazione dell'opportunità per l'investitore di beneficiare di condizioni particolari esistenti sul mercato nel momento in cui lo stesso decide di realizzare un'operazione;
- **probabilità di esecuzione e di regolamento**, che rappresentano fattori strettamente connessi alla struttura e alla profondità del mercato in cui lo strumento è negoziato. Esse dipendono sia dalla capacità degli intermediari di gestire in modo efficace (direttamente o indirettamente) il settlement degli strumenti negoziati, scegliendo opportunamente le modalità di regolamento associate all'ordine, sia dall'efficienza del sistema di settlement utilizzato dalla trading venue nel portare a buon fine le operazioni da regolare;
- **natura e dimensioni dell'ordine**, che influenzano fattori come prezzo, rapidità e probabilità di esecuzione, richiedendo particolare attenzione per strumenti illiquidi, complessi o altamente personalizzati ai fini della *best execution*;
- ogni altra considerazione rilevante per una efficiente esecuzione dell'ordine.

Per stabilire l'importanza relativa ai fattori sopraindicati, la Banca tiene in considerazione i seguenti criteri:

- caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione in qualità di cliente al dettaglio o professionale;
- caratteristiche dell'ordine, compreso quando l'ordine include operazioni di finanziamento tramite titoli;
- caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Pertanto, fatto salvo il rispetto di specifiche istruzioni impartite dal cliente (descritte al paragrafo *Istruzioni specifiche del cliente)* per gli ordini trasmessi da clienti al dettaglio o per conto di clienti al dettaglio, avrà importanza centrale, nell'esecuzione degli ordini stessi, il corrispettivo totale dell'operazione, composto dai fattori prezzo e costi; per gli ordini trasmessi da clienti professionali, la Banca si riserva (in considerazione delle caratteristiche dell'ordine) di far prevalere fattori diversi rispetto al corrispettivo totale, in particolare la dimensione dell'ordine e la rapidità e probabilità di regolamento, anche in considerazione della strategia di esecuzione/trasmissione di ordini scelta dal soggetto indicato al paragrafo relativo ai *Negoziatori.*

2.3 Gerarchia dei criteri di Best Execution

Al fine di valutare in modo coerente l'incidenza dei diversi fattori che concorrono al conseguimento del miglior risultato possibile per il cliente, la Banca adotta la *total consideration*. Questo criterio comprende non solo il prezzo dello strumento finanziario, ma anche tutti i costi direttamente connessi all'esecuzione dell'operazione, come commissioni, spese di regolamento e altri oneri accessori. In questo modo, la Banca assicura che la valutazione tenga conto dell'impatto complessivo sull'investimento del cliente, favorendo decisioni che massimizzino il valore netto ottenuto.
Per quanto riguarda i *negoziatori*, si applica la gerarchia dei criteri di *best execution* definita e aggiornata periodicamente dagli stessi negoziatori selezionati. Tali soggetti sono identificati dalla Banca attraverso un processo di valutazione rigoroso, basato su parametri di economicità, affidabilità e capacità di esecuzione efficiente. La Banca monitora costantemente le performance di tali soggetti per garantire che mantengano standard elevati e che le condizioni di mercato siano sempre favorevoli al cliente.

3. INDIVIDUAZIONE DEI NEGOZIATORI PER CIASCUNA ASSET CLASS

La scelta dei soggetti *negoziatori* è stata effettuata sulla base della competenza ed esperienza degli stessi, nello svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria, nonché delle opportune valutazioni relative al merito creditizio degli intermediari ed ai costi di collegamento.
In particolare, la Banca ha ritenuto che le misure adottate dagli intermediari scelti, e descritte nei documenti informativi sulla strategia di esecuzione e sulla strategia di trasmissione degli ordini predisposti dagli stessi, sono idonee ad assicurare, in modo duraturo, il miglior risultato possibile nell'esecuzione e/o trasmissione ad altri intermediari degli ordini del cliente. Gli intermediari eseguono gli ordini nelle sedi di esecuzione che ritengono possano assicurare, in modo duraturo, la *best execution*.
Nel rispetto dei fattori e dei criteri sopra indicati, la Banca ha individuato i seguenti soggetti negoziatori:

- Equita SIM per l'esecuzione delle seguenti categorie di strumenti finanziari:
  i. strumenti azionari negoziati nei mercati italiani,
  ii. strumenti azionari negoziati nei mercati esteri,
  iii. strumenti azionari non quotati,
  iv. ETF, ETC, quote di fondi chiusi,
  v. strumenti di natura obbligazionaria emessi dallo Stato italiano;
  vi. azioni e obbligazioni di propria emissione.

  L'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali Equita Sim fa affidamento, in relazione a ciascuna categoria di strumento finanziario, è contenuto nel documento informativo sulla strategia di esecuzione e sulla strategia di trasmissione degli ordini predisposto dallo stesso Istituto, disponibile sul sito web www.equitasim.it. Per le azioni quotate e, se del caso, le obbligazioni emesse dallo Stato italiano nelle divise diverse dall'Euro, la Banca chiude in proprio il cambio attraverso il Reparto Estero dell'Ufficio Amministrazione Crediti;
- Banca Intesa Sanpaolo per l'esecuzione delle seguenti categorie di strumenti finanziari:
  - strumenti di natura obbligazionaria, ad esclusione dei titoli emessi dallo Stato italiano, se negoziati nelle seguenti divise: Eur, USD, JPY, GBP, AUD, CAD, CHF, SEK, NOK, DKK vengono regolate con la controparte nella divisa di trattazione. Entro il giorno successivo, l'Ufficio Polo Back Office ha il compito di chiudere con il Reparto Estero dell'Ufficio Amministrazione Crediti della Banca il cambio di regolamento con il cliente. Per i titoli negoziati in tutte le altre divise, la controparte provvede alla chiusura del cambio di riferimento e regola l'operazione direttamente in Euro.

  L'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali Banca Intesa Sanpaolo fa affidamento, in relazione a ciascuna categoria di strumento finanziario, è contenuto nel documento informativo sulla strategia di esecuzione e sulla strategia di trasmissione degli ordini predisposto dallo stesso Istituto disponibile sul sito web www.intesasanpaolo.com.

  Tutte le operazioni disposte dalla clientela a mezzo Trading Online verranno negoziate in Euro a cambio concordato a prescindere dalla divisa di trattazione.

Con riguardo alla distribuzione di quote di OICR (fondi e sicav), la Banca:

- ha negoziato accordi diretti di distribuzione con le seguenti società di gestione del risparmio:
  i. Arca Fondi SGR;
  ii. Anima SGR;
  iii. Columbia Threadneedle Investments;
  iv. Franklin Templeton Investments
  v. Sidera Funds;
- ha definito un accordo con All Funds Bank per la distribuzione di quote di OICR di altre Società di gestione del risparmio, per le quali non dispone di un accordo diretto con il gestore del fondo.

Infine, la Banca provvede direttamente:

- all'attività di negoziazione in conto proprio relativa a obbligazioni emesse dalla stessa Banca e non ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (*obbligazioni branded*);
- alla prestazione del servizio di *pronti contro termine* (PCT), in quanto non esistono mercati regolamentati dedicati alla clientela retail e tali operazioni possono essere oggetto di un significativo grado di personalizzazione - in termini di strumenti sottostanti e scadenze - in funzione delle esigenze specifiche del cliente, non trovando pertanto corrispondenza diretta con eventuali offerte disponibili sul mercato.

4. TENUTA DELLE REGISTRAZIONI

4.1 Trasmissione di ordini tramite canale telefonico

La Banca consente al proprio personale di raccogliere ordini della clientela solo tramite apparecchiature telefoniche di proprietà della Banca e prevede che l'operatore presti il servizio di investimento tramite canale telefonico, al fine di assicurare che il cliente disponga di tutte le informazioni necessarie.

4.2 Trasmissione degli ordini tramite canali di comunicazione elettronici

La Banca consente alla propria clientela di trasmettere ordini tramite canali di comunicazione elettronici tramite piattaforma di *Internet banking* appositamente abilitata nonché, all'occorrenza, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La Banca provvede all'identificazione del cliente, alla fornitura allo stesso di tutte le informazioni sullo strumento finanziario oggetto dell'ordine e sull'operazione, nonché alla conservazione delle informazioni relative all'operazione richiesta.

4.3 Registrazione e conservazione delle conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche

La Banca provvede alla registrazione su supporto durevole di tutte le conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche riguardanti le operazioni concluse nell'ambito dei servizi di investimento prestati, e conserva evidenza delle registrazioni su un supporto durevole che ne consente la riproduzione o la copia in un formato che non consenta l'alterazione o la cancellazione della registrazione originaria.
La Banca conserva le registrazioni effettuate per un periodo di dieci anni dalla loro creazione e consegna le stesse ai clienti interessati che ne facciano richiesta; qualora le venga richiesto dai clienti, oltre alla copia delle conversazioni e comunicazioni intercorse con il personale della Banca, mette a loro disposizione, altresì, le registrazioni delle conversazioni e comunicazioni interne attinenti alle operazioni e ai servizi d'investimento prestati. La Banca può addebitare ai clienti dei costi ragionevoli per eseguire le richieste di accesso alle registrazioni avanzate dagli stessi.

5. MONITORAGGIO

L'Area Finanza, con specifico riferimento alle operazioni di negoziazione in conto proprio, assicura il rispetto della strategia di trasmissione ed esecuzione ordini. Eventuali carenze riscontrate dovranno essere segnalate tempestivamente alla Compliance.
L'Ufficio Consulenza e Gestione Private, con specifico riferimento alla trasmissione degli ordini ad altri intermediari e all'esecuzione degli ordini dei clienti (che non ricadono nell'ambito della negoziazione in conto proprio):

- monitora in via continuativa l'efficacia delle misure predisposte per assicurare agli stessi il miglior risultato possibile, nel rispetto dei fattori e dei criteri sopra illustrati;
- verifica altresì la qualità dell'esecuzione ovvero della trasmissione degli ordini da parte delle controparti incaricate;
- effettua una sintesi e pubblica con frequenza annuale – entro il mese di aprile[1]- e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni in cui hanno eseguito ordini di clienti nell'anno precedente, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

Eventuali carenze riscontrate dovranno essere segnalate tempestivamente alla Compliance
L'Ufficio Affari Societari, Soci e Investor Relations verifica la corretta esecuzione della fase d'asta relativa alla negoziazione delle azioni della Banca sul mercato Vorvel.

6. AGGIORNAMENTO E CONTROLLI

L'Ufficio Consulenza e Gestione Private, con il supporto degli uffici competenti, riesamina, periodicamente, le misure predisposte e la sopra descritta strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini. Tale revisione è effettuata anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità della Banca di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti.

7. RUOLI E RESPONSABILITA'

In questo paragrafo vengono descritti i compiti degli organi di vertice e delle principali funzioni aziendali che partecipano al processo della "*best execution*".

7.1 Consiglio di Amministrazione

Nell'ambito dei compiti di propria competenza, approva e delibera la presente policy e le sue relative revisioni e aggiornamenti.

7.2 Direttore Generale

Esercita la funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione.
Assicura l'applicazione della presente Policy e delle linee guida in essa contenute per mezzo di adeguati controlli interni, verificandone, inoltre, efficacia e coerenza con gli obiettivi strategici della Banca.

[1] La Banca, in ordine alla data di pubblicazione, ha tenuto conto degli orientamenti ESMA del 23 March 2018 | ESMA35-43-349 che suggeriscono di pubblicare i dati entro il mese di aprile di ogni anno.

7.3 Area Finanza

L'Area Finanza assicura l'esecuzione operativa degli ordini negoziati in conto proprio e garantisce, tramite l'Ufficio Tesoreria Banca, la dismissione di operazioni concluse in modalità non conforme alle linee guida.

7.4 Tesoreria Banca

L'Ufficio Tesoreria Banca gestisce l'esecuzione operativa degli ordini in conto proprio.

7.5 Area Affari

Il CCO sovrintende i processi di esecuzione degli investimenti.

7.6 Consulenza e Gestione Private

L'Ufficio Consulenza e Gestione Private monitora, in via continuativa, l'efficacia delle misure predisposte relativamente alla trasmissione degli ordini ad altri intermediari e all'esecuzione degli ordini dei clienti.

7.7 Polo Back Office

Gestisce le attività di back-middle office previste per la prestazione dei servizi di investimento.

7.8 Rete territoriale

Alla Rete territoriale compete la corretta esecuzione degli ordini disposti dalla clientela e l'esecuzione dei controlli di I Livello sulle operazioni.

7.9 Funzione di Compliance

Nell'ambito dei controlli di II livello, la Compliance:

- assevera la conformità della presente policy alle normative di settore e valuta che gli assetti organizzativi aziendali siano adeguati al presidio del rischio di non conformità;
- segnala la necessità/opportunità di revisionare o aggiornare il corpus di normativa interna;
- verifica, periodicamente, che le regole di funzionamento siano correttamente applicate.

7.10 Funzione di Internal Audit

L'Internal Audit, nell'ambito delle proprie attività di III livello, verifica la complessiva affidabilità ed efficacia dei controlli di I e di II livello.

*** *** ***

8. TRANSACTION REPORTING E POST TRADE TRANSPARENCY

8.1 Transaction reporting (art. 26 Regolamento 2014/600; Regolamento Delegato 2017/590)

Allo scopo di garantire una maggiore trasparenza e rendere più efficace il funzionamento del mercato, la normativa MIFID II stabilisce che le imprese di investimento che effettuano operazioni in strumenti finanziari segnalabili, su sedi di negoziazione oppure OTC, comunichino in modo completo ed accurato i dettagli di tali operazioni all'autorità competente (c.d. Transaction Reporting). Nello specifico, il nuovo regime di segnalazione prevede:

- un incremento del perimetro di segnalazione sia in termini di servizi di investimento che di strumenti finanziari coinvolti, estendendo l'obbligo di reporting anche all'operatività effettuata in regime di ricezione e trasmissione ordini (in passato non oggetto di segnalazione),
- una notevole estensione del set informativo richiesto per la segnalazione di ciascuna operazione conclusa,
- l'introduzione di nuove modalità segnalazione (ad es. utilizzo di un soggetto certificato - ARM).

Al fine di rispettare i suddetti obblighi, la Banca di Credito Popolare, segnala tutte le operazioni eseguite per il tramite dell'ARM UnaVista del fornitore London Stock Exchange.

8.2 Post trade transparency (art. 20-21 Regolamento 2014/600; Regolamento Delegato 2017/583; Regolamento Delegato 2017/587)

Al fine di rafforzare il processo di formazione dei prezzi e di aumentare il livello di tutela degli investitori finali, MIFID II introduce un regime di trasparenza al pubblico e alla clientela delle operazioni concluse OTC più esteso rispetto a quanto già disciplinato da MIFID I (c.d. Post Trade Transparency). Nello specifico, le imprese di investimento che concludono OTC, in c/proprio o per conto dei clienti, operazioni su strumenti azionari e su strumenti obbligazionari negoziati in una sede di negoziazione, rendono pubbliche informazioni relative a volume, prezzo e momento nel quale tali operazioni sono state concluse attraverso un soggetto autorizzato (Approved Publication Agreement – APA). Le principali novità introdotte riguardano:

- l'estensione del perimetro di strumenti finanziari e del set informativo oggetto di pubblicazione,
- la definizione di tempistiche di pubblicazione più stringenti,
- l'identificazione dei soggetti responsabili della pubblicazione e della modalità con cui la stessa dovrà essere effettuata.

La Banca di Credito Popolare adempie ai propri obblighi di pubblicazione per il tramite dell'APA TradEcho del fornitore London Stock Exchange. Per una maggiore fruibilità dei dati da parte della clientela questi vengono contestualmente pubblicati sul sito www.bcp.it.

9. AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA POLICY

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca ed è soggetto ad aggiornamenti in ragione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento e degli eventuali cambiamenti della strategia della Banca, ovvero del business model e/o dell'organizzazione interna.
Al Consiglio di Amministrazione compete l'approvazione anche delle successive modifiche.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E PRICING DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE DALLA BANCA

La presente policy descrive la metodologia interna di valutazione e pricing delle Obbligazioni emesse dalla Banca. Tutte le obbligazioni emesse dal Gruppo bancario Banca di Credito Popolare sono quotate sul mercato Hi-MTF ad esclusione delle emissioni che hanno un numero di sottoscrittori pari o inferiori a 3.

Emissione e collocamento dei prestiti obbligazionari

L'Area Finanza/CFO, con cadenza annuale, procede alla revisione del programma delle emissioni di titoli obbligazionari, definendo il controvalore massimo complessivo delle emissioni e la tipologia di titoli da proporre agli investitori.
Il programma prevede l'emissione di titoli plain vanilla (e quindi "non complessi") a tasso fisso, zero coupon, tasso fisso step up ed a tasso variabile.
Come raccomandato dalla Consob, con comunicazione n. 0092492 del 18 ottobre 2016, l'emissione dei titoli obbligazionari è effettuata su di una sede multilaterale di negoziazione, individuata nel segmento "Order Driven" del mercato Hi-Mtf. Su tale mercato è assicurata la quotazione anche per la fase di mercato secondario, come successivamente esplicitato.
Nel Prospetto Base o Semplificato sono riportate le informazioni relative ai criteri di determinazione del prezzo di offerta delle obbligazioni e del tasso di emissione.
È, altresì, pubblicizzato l'impegno della Banca a negoziare le obbligazioni emesse, fino al raggiungimento del limite del 10% dell'importo collocato di ogni singolo prestito emesso, sulla base di criteri di pricing predefiniti.
Nella documentazione relativa a ciascuna emissione obbligazionaria (Prospetto Base o Semplificato) la Banca comunica:

- che il prezzo di emissione potrà essere comprensivo di commissioni ed altri oneri a carico del sottoscrittore;
- che la Banca, in qualità di emittente delle obbligazioni, si trova in una situazione di conflitto di interessi con riferimento a tutte le altre operazioni aventi per oggetto le obbligazioni stesse (collocamento, calcolo degli interessi, negoziazione);
- l'impegno a negoziare le obbligazioni emesse, ai sensi della Direttive 2004/39/CE (MiFID I), e della Direttiva 2014/65/UE (Mifid II) in base a meccanismi di pricing e procedure predeterminati e con le modalità previste dalla Policy aziendale sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca al fine di consentire il conseguimento del miglior risultato possibile per il cliente.

Metodologia di *pricing* dei prestiti obbligazionari (in fase di emissione)

Il CFO di concerto con il CCO, nel definire le caratteristiche e il *pricing* di ogni nuova emissione di obbligazioni della Banca, in funzione dell'andamento del mercato, delle condizioni praticate dalla concorrenza e degli obiettivi di raccolta, tiene conto anche dei seguenti criteri di determinazione del tasso di offerta:

- Per le obbligazioni a tasso fisso, *zero-coupon* e *step-up*, i tassi di offerta sono determinati prendendo come riferimento la curva dei tassi EurIRS per le corrispondenti durate; il tasso di riferimento è aumentato di un *credit spread*, positivo o negativo, rilevato dalla Funzione CRO, per riflettere il merito di credito dell'emittente, e di uno *spread* commerciale, determinato dal CCO di concerto con il CFO;
- Per le obbligazioni a tasso variabile, i tassi di offerta sono determinati prendendo come riferimento la curva dei tassi Euribor a 3/6/12 mesi; il tasso di riferimento è aumentato di un *credit spread*, positivo o negativo, rilevato dalla Funzione CRO, per riflettere il merito di credito dell'emittente, e di uno *spread* commerciale, determinato dal CCO di concerto con il CFO.

In particolare:

- I *credit spread* sono determinati – mensilmente – dalla Funzione CRO e sono pari alla media mensile della curva EURFINSUBINV, fornita da RiskSize con cadenza giornaliera, rappresentata dai *credit spread* impliciti nelle quotazioni delle obbligazioni di emittenti con *rating "speculative grade"* (indicativamente equiparabile, in termini di merito creditizio, alla macro fascia BB) per le scadenze da 6 mesi a 5 anni.
  Per i nodi non alimentati da RiskSize, i *credit spread* sono calcolati secondo le seguenti regole:
  - nodo curva a 1 mese: è uguale al nodo curva 3 mesi;
  - nodo curva 3 mesi: è pari alla sommatoria tra lo *spread* dei titoli governativi a 3 mesi e la media mensile del delta tra la curva EURFINSUBINV e la curva *spread* dei titoli governativi nei nodi a 6 e 12 mesi;
  - nodi curva 7, 10, 15, 20, 25 e 30 anni: è pari alla sommatoria tra lo *spread* dei titoli governativi a 7, 10, 15, 20, 25 e 30 anni e la media mensile dei delta tra la curva EURFINSUBINV e i suddetti spread governativi nei nodi 3, 4 e 5 anni;
  - per i restanti nodi (4 e 5 mesi, dai 7 agli 11 mesi, 6, 8, 9, 11 e 12 anni), non essendo disponibili fattori di rischio, i *credit spread* sono ottenuti mediante l'applicazione del metodo dell'interpolazione lineare rispetto ai nodi estremi dell'intervallo.
- Lo *spread* commerciale è determinato dal CCO di concerto con il CFO, in diminuzione o in aumento del *credit spread*, considerando il momento contingente di mercato, i rendimenti per pari durata dei Titoli di Stato della Repubblica Italiana, il *pricing* dei recenti collocamenti di obbligazioni bancarie emesse da *Less Significant Institutions* italiane e il fabbisogno di raccolta della Banca.
  In sede di emissione, l'entità dello *spread* commerciale, positivo o negativo, è soggetto ai seguenti limiti:

$$-|\textit{credit spread}| \leq \textit{spread}\ \text{commerciale} \leq 3 * |\textit{credit spread}|.$$

Per ogni nuova emissione di obbligazioni della Banca, il CRO valida la proposta congiunta del CFO e del CCO in termini di tipologia di obbligazione, durata e *pricing*, valutandone gli eventuali profili di rischio.

Negoziazione delle obbligazioni

Al fine di garantire la massima liquidità e trasparenza delle negoziazioni, la Banca quota i propri prestiti obbligazionari sul segmento "Order Driven" dell'MTF denominato Hi-Mtf, il cui regolamento è disponibile sul sito internet www.himtf.com. La trasmissione degli ordini al mercato è assicurata da Equita Sim in qualità di Aderente Diretto.
La Banca non agisce in qualità di internalizzatore sistematico per le proprie obbligazioni, tuttavia si assume l'onere dell'incondizionato acquisto delle obbligazioni di propria emissione, attraverso il segmento "Order Driven" di Hi-Mtf, fino al raggiungimento del limite del 10% dell'importo collocato di ogni singolo prestito emesso a valere sul Prospetto Base o Semplificato, sulla base di regole interne formalizzate, coerenti con il meccanismo di pricing utilizzato al momento dell'emissione.
La stessa, al raggiungimento del suddetto limite del 10%, valuta se sospendere il riacquisto del titolo, non assumendo l'onere di controparte.
Il raggiungimento del limite - ed il conseguente venir meno dell'impegno al riacquisto - è comunicato mediante esposizione in filiale di apposito avviso e contestuale pubblicazione dello stesso sul sito web della Banca (www.bcp.it).
Lo schema operativo per la negoziazione su tale segmento del mercato Hi-MTF prevede:

- una fase di negoziazione continua ed una fase di asta di chiusura giornaliera;
- un modello di formazione del prezzo d'asta sostanzialmente equivalente a quello adottato da Borsa Italiana;
- Equita Sim quale aderente diretto al mercato e "canalizzatore degli ordini" della clientela e della Banca.

Attività delle filiali

Gli ordini dei clienti, previa sottoscrizione di apposito ordine di vendita, sono raccolti dalla rete delle filiali e trasmessi a Equita Sim per l'inserimento sul mercato.
La fase di "negoziazione continua" prevede l'abbinamento automatico degli ordini aventi segno contrario, nel rispetto delle priorità del prezzo e di inserimento.
Al fine del controllo delle regolarità delle contrattazioni sono stabiliti i seguenti limiti di prezzo:

- il limite massimo di variazione degli ordini rispetto all'ultimo prezzo di riferimento è pari al 10%. Gli ordini che non rispettano tale parametro vengono automaticamente rifiutati;

- il limite massimo di variazione tra due contratti consecutivi nell'arco della stessa giornata è pari al 5%. Gli ordini aventi uno scostamento di pezzo, rispetto al precedente contratto concluso, superiore a detto limite verranno automaticamente rifiutati.

Gli ordini devono essere inseriti sempre a prezzo limitato e possono avere validità sino ad un massimo di 30 giorni dalla data di inserimento.
Nella fase di asta, il prezzo è determinato dall'abbinamento automatico delle proposte, nel rispetto delle priorità di prezzo e di inserimento, ad un unico prezzo.
Il prezzo di asta è determinato dai seguenti parametri:

- il prezzo teorico d'asta è quello al quale è negoziabile il maggior quantitativo di obbligazioni;
- a parità di quantità negoziabile a prezzi diversi, il prezzo d'asta è quello che produce il minor sbilancio;
- a parità di quantità negoziabili a prezzi diversi, con identico sbilancio, il prezzo d'asta è quello più prossimo al prezzo di riferimento;
- a parità di quantità negoziabili a prezzi diversi, con identico slancio e con prezzi equidistanti al prezzo di riferimento, il prezzo d'asta è il prezzo maggiore dai due equidistanti.

Nella fase d'asta il limite massimo di variazione del prezzo rispetto al prezzo di riferimento della fase di negoziazione continua e dell'ultimo riferimento è pari rispettivamente al 5% ed al 10%. Nel caso in cui detti limiti di scostamento di prezzo vengano superati non verrà validato il prezzo d'asta. Il prezzo di riferimento è pari alla media ponderata dei contratti conclusi nel corso della giornata durante la fase di negoziazione continua.

Attività dell'Ufficio Finanza e Tesoreria

Nel caso di inserimento di un ordine di vendita da parte di un cliente, l'Ufficio Finanza e Tesoreria Banca dell'Area Finanza, provvede a verificare la capienza dell'ordine nel limite del 10% dell'importo collocato rispetto al singolo prestito emesso ed in assenza di ordini di acquisto da parte del mercato, entro tre giorni lavorativi dal momento dell'inserimento dell'ordine in procedura, inserirà propri ordini di acquisto, nei limiti dimensionali previsti e sopra indicati.
Per gli strumenti obbligazionari emessi dalla Banca, ma non ammessi alla quotazione in Mercati Regolamentati o MTF, l'Istituto effettua la negoziazione degli ordini della clientela in conto proprio. La Banca inserirà le proposte di vendita nel paniere titoli e provvederà al riacquisto dei titoli entro i termini sopra esposti. Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligo al riacquisto, la Banca, attraverso il paniere titoli, provvederà alla ricerca di un compratore, in modo da minimizzare i tempi per lo smobilizzo delle obbligazioni da parte della clientela, precisando che, in merito alla formazione del prezzo di vendita, valgono le regole sopra riportate.
Nello svolgimento di questa attività, la Banca assicura una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti da ciascun cliente, che sono accuratamente registrati, in modo da poter effettuare in qualsiasi momento ricerche e controlli.
Le operazioni eseguite sono liquidate per contanti con valuta il secondo giorno lavorativo dalla data di negoziazione, così come previsto dal regolamento del segmento "Order Driven" di Hi-Mtf.

Metodologia di Pricing

La Banca per la determinazione del *fair value* (valore teorico di *mid-market* dei titoli risultante dai modelli di pricing della Banca), che viene generato quotidianamente dalle procedure, si avvale di una società specializzata (Prometeia) che tiene conto:

- di un modello di pricing interno che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari, certi o determinabili, derivanti dal possesso delle obbligazioni, sulla base di fattori di rischio che tengano conto dei tassi di riferimento di mercato. Per ciò che concerne i titoli a Tasso Fisso, i prezzi applicati alle operazioni di compravendita saranno determinati utilizzando la curva IRS con *floor* zero per le scadenze superiori all'anno, e la curva Euribor su base act/360 con *floor* zero per le scadenze inferiori all'anno, rilevate il giorno antecedente l'operazione, entro le ore 17,00. Per ciò che riguarda i titoli a Tasso Variabile, i prezzi applicati saranno determinati utilizzando la curva Euribor su base act/360 con *floor* zero rilevata il giorno antecedente l'operazione entro le ore 17,00 (con durata pari a quella della cedola), tenendo conto dell'eventuale spread sul parametro di riferimento, relativo alla specifica obbligazione;
- dello spread relativo al merito creditizio della Banca, calcolato con gli stessi criteri utilizzati in fase di emissione.

In sede di riacquisto e/o successiva rivendita di obbligazioni di propria emissione, al *fair value*, determinato sulla base dei citati criteri, è applicato uno *spread* denaro/lettera (negativo in caso di riacquisto dei titoli da parte della Banca e positivo in caso di rivendita) in funzione dei seguenti parametri:

- vita residua;
- oneri e spese da sopportare per liquidazione in caso di titoli depositati presso un'altra banca.

Lo *spread* denaro/lettera è stabilito dal CFO in base a valutazioni finanziarie sui parametri di mercato e sulla vita residua e non può essere superiore ai 200 bp. Il prezzo denaro, pertanto, è dato dal *fair value* ridotto di massimi 200 punti base, mentre il prezzo lettera è dato dal *fair value* maggiorato di massimi 200 punti base. Nell'ambito di tale intervallo, l'eventuale applicazione dello *spread* denaro/lettera un rientrante nel *range* "100-0 punti base" in meno (in sede di riacquisto), oppure di "0-100" punti base più (in sede di rivendita) devono essere sottoposti ad una preventiva autorizzazione del CFO. Per la restante parte dell'intervallo (200-100 bp in meno /100-200 bp in più) l'operazione di riacquisto/rivendita sarà autorizzata dall'Ufficio Tesoreria Banca su richiesta delle filiali.

Rendicontazione

Le obbligazioni emesse dalla Banca sono valorizzate facendo riferimento al *fair value* determinato, di tempo in tempo, sulla base delle regole interne formalizzate esposte al paragrafo precedente.
Le informazioni sul *fair value* dei prestiti obbligazionari di propria emissione sono inserite nel rendiconto relativo agli strumenti finanziari in deposito, che la Banca invia ai clienti almeno una volta all'anno.

Monitoraggio della Policy di valutazione e di pricing

Il CRO, coadiuvato dall'Ufficio Finanza e Tesoreria Banca dell'Area Finanza effettua, almeno annualmente, un'attività di monitoraggio dell'efficacia e della correttezza delle metodologie adottate per determinare il *fair value* (mediante l'applicativo FINCAD) delle obbligazioni di propria emissione e dell'affidabilità delle fonti informative utilizzate per il funzionamento dei modelli.

Controlli interni

La Banca ha istituito i seguenti controllo per la corretta esecuzione e trasmissione degli ordini che competono alle seguenti unità aziendali:

- I controlli di primo livello (I istanza) istituiti sulla rete delle filiali, si concretizzano in:

Il Gestore di filiale:

- Provvede all'acquisizione dei documenti utili per l'identificazione della clientela
- Cura il regolare svolgimento dell'attività di negoziazione e degli ordini di investimento/disinvestimento, ovvero
    - verifica la capacità di operare del soggetto
    - valuta l'adeguatezza dell'operazione
    - accerta che il cliente abbia la provvista dei fondi necessari per l'operazione
    - verifica che il regolamento delle operazioni sia confluito sui conti di pertinenza

Il Preposto di filiale:

- verifica che sia avvenuta la corretta identificazione del cliente e la sottoscrizione della modulistica prevista
- nella fase di ricezione degli ordini, riscontra a posteriori tutti gli elementi documentali e le modalità operative, apponendo un proprio visto per accertare la regolarità dei medesimi ordini
- vigila sul corretto svolgimento dell'attività del gestore e verifica che le operazioni effettuate abbiano regolare copertura.

I controlli di (II istanza) sono di competenza degli uffici competenti dell'Area Finanza.

In particolare, l'Ufficio Finanza e Tesoreria Banca, periodicamente, verifica:

- la coerenza dei prezzi e dello spread denaro lettera delle transazioni concluse con la clientela
- il rispetto delle regole previste nel Regolamento del segmento "order driven" del mercato Hi-Mtf.

Inoltre effettua un costante controllo di I livello di II istanza sulla:

- esecuzione degli ordini in conformità alla relativa policy segnalando tempestivamente eventuali anomalie al CFO, alla Compliance
- corretta esecuzione degli ordini trasmessi da parte degli operatori identificando carenze al CFO e alla Compliance.

L'Ufficio Investor Relations elabora una reportistica periodica per la Direzione Generale sugli scambi di mercato relativamente alle azioni quotate emesse dalla banca.

Nell'ambito dei controlli di secondo livello, la Compliance verifica, annualmente, che i principi e le regole declinati nella Policy siano stati effettivamente applicati, e che la Policy risulti adeguata nel rispetto di quanto stabilito dalle normative di settore.

L'Internal Audit, nell'ambito delle proprie attività di 3^ livello, verifica periodicamente la complessiva affidabilità dei controlli di I e di II livello.

Aggiornamento e revisione della policy

La Compliance di concerto con tutte le strutture coinvolte nel processo (Ufficio Finanza e tesoreria banca dell'Area Finanza, Ufficio consulenza/CCO, Ufficio marketing e Ufficio organizzazione e Sistemi) provvede a revisionare la presente policy almeno annualmente e comunque ogni qual volta intervengano mutamenti del quadro normativo/regolamentare o di tipo operativo e organizzativo oppure qualora l'attività di monitoraggio abbia fatto emergere delle criticità nelle metodologie adottate.

Si potrebbe rendere necessaria, altresì, una revisione della Policy qualora siano:

- disponibili nuove metodologie di pricing riconosciute e diffuse sul mercato;
- individuati – su proposta dell'area affari e/o dal Marketing strategico– dei "nuovi mercati".

Nel caso in cui si rendesse necessaria la valutazione di strumenti finanziari con caratteristiche diverse da quelli attualmente offerti, la Banca dovrà individuare adeguati criteri di determinazione del *fair value* di tali prodotti e, conseguentemente, integrare la presente Policy.

Il documento è disponibile per la clientela, unitamente all'informativa precontrattuale ed alle altre policies, sul sito Internet della Banca e, per i dipendenti, sull'intranet aziendale.

POLICY DI DISYTIBUZIONE DEI PRODOTTI FINANZIARI E ASSICURATIVI
(Ottobre 2026)

1. INFORMAZIONI GENERALI

La Direttiva 2014/65/UE del 15/05/2014 (c.d. MIFID II) prevede un quadro normativo finalizzato al raggiungimento di una maggiore trasparenza e di un più efficace funzionamento del mercato degli strumenti finanziari all'interno dell'Unione Europea, disciplinando il rapporto tra intermediari finanziari e clienti e prevedendo obblighi modulati a seconda della tipologia di servizio di investimento prestato e/o dell'operazione realizzata, nonché della categoria di appartenenza del cliente (cliente al dettaglio, professionale o controparte qualificata).
La MiFID 2 e il Regolamento Delegato 2017/565/UE articolano la "conoscenza del cliente" e la conseguente valutazione dell'adeguatezza o appropriatezza delle operazioni e dei servizi prestati al cliente e/o da costui richiesti, in ragione del servizio d'investimento e delle caratteristiche del medesimo, secondo il seguente schema:

- conoscenza del cliente e conseguente valutazione di adeguatezza, per il servizio di consulenza;
- conoscenza del cliente e conseguente valutazione di appropriatezza, per tutti gli altri servizi di investimento;
- possibilità per i servizi di mera esecuzione di ordini e di ricezione e trasmissione di ordini in caso di strumenti non complessi, di prescindere, a specifiche e determinate condizioni, e nei limiti delle stesse, dalla conoscenza del cliente e dalla conseguente valutazione di adeguatezza e appropriatezza.

La normativa sopraindicata, con riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente, specifica i limiti alla percezione degli incentivi e introduce rigorosi obblighi informativi e di tutela a carico degli intermediari nei confronti della clientela.
La Banca, autorizzata alla distribuzione di prodotti assicurativi è iscritta al nr. D000080292 della sezione D del Registro Unico degli Intermediari (R.U.I.), prevede inoltre un quadro normativo interno allineato alla Direttiva (UE) 2016/97 (c.d. IDD) volto a rafforzare la tutela del consumatore e a ristabilire la fiducia nei mercati finanziari, nonché a garantire che i prodotti assicurativi distribuiti soddisfino le esigenze del mercato di riferimento (di seguito anche "target market") identificato.

1.1 Definizioni

- **cliente**: la persona fisica o giuridica alla quale un'impresa di investimento presta servizi di investimento o servizi accessori (art. 4, par. 1, n. 9 della MiFID II);
- **cliente professionale**: il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari Consob e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 6, c. 2-sexies, del TUF);
- **cliente al dettaglio:** il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata (art. 1 c. 1 lett. m-duodecies TUF);
- **controparte qualificata:** il cliente a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini (art. 61, c. 1 e 2, del Regolamento Intermediari);
- **consulenza in materia di investimenti**: servizio di investimento concernente la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari (art. 1, c. 5- septies del TUF);
- **prodotto finanziario**: si definisce prodotto finanziario lo strumento finanziario e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria offerto dalla Banca;
- **prodotto di investimento assicurativo**: si intende un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato (art. 1, c. 1, lett. w-bis.3 del TUF);
- **servizi accessori**: qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I del TUF;
- **servizi di investimento**: le attività e i servizi di cui alla sezione A dell'Allegato I del TUF;
- **inducements**: tutte le tipologie di compensi o commissioni o benefici non monetari ricevuti/effettuati dagli intermediari a fronte della prestazione dei servizi di investimento e accessori;
- **benefici non monetari minori**: i benefici non monetari di cui all'articolo 54, c. 3, del Regolamento Intermediari e, per i prodotti di investimento assicurativi, art. 135 octies c. 2 del Regolamento Intermediari;
- **personale**: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- **supporto durevole**: qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

1.2 Contesto normativo di riferimento

In ambito europeo

- Direttiva 2014/65/UE "Markets in Financial Instruments Directive" approvata dal Parlamento europeo il 15 aprile 2014 e dal Consiglio europeo il 13 maggio 2014 (c.d. "MiFID 2");
- Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
- ESMA – Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di appropriatezza della MiFID II nr. 35-43-3006;
- ESMA – Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II nr. 35-43-3172;
- Direttiva (Ue) 2016/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (IDD);
- ESMA – Q&A on MiFID 2 and MiFIR investor protection topics, come tempo per tempo aggiornate.

In ambito nazionale

- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e successivi aggiornamenti;
- Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, aggiornato con modifiche apportate dalla delibera n. 21755 del 10 marzo 2021;
- Regolamento IVASS n. 40/2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo XI e all'art. 191 del Codice delle Assicurazioni Private;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 236 dell'11 novembre 2011 recante definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 2-sexies, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

1.3 Documenti interni

La presente Policy è strettamente legata alla seguente documentazione interna:

- ✓ Manuale Organizzativo di distribuzione dei prodotti finanziari e assicurativi;
- ✓ Policy e Manuale Organizzativo Product Governance (POG) dei prodotti finanziari di investimento, bancari e assicurativi;
- ✓ Best Execution e RTO Policy.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy ha lo scopo di definire il processo di valutazione dell'adeguatezza o dell'appropriatezza, compresa la valutazione delle preferenze di sostenibilità, dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi offerti dalla Banca, nonché della classificazione della clientela in tale contesto. La presente Policy ha inoltre lo scopo di rappresentare il procedimento di valutazione degli Inducements.
In particolare, la presente Policy disciplina:

- le modalità di acquisizione delle informazioni dai clienti;
- l'ambito di applicazione e il processo di valutazione dell'adeguatezza, anche di sostenibilità, dell'appropriatezza, di target market e di Coerenza IDD;
- la modalità di classificazione della clientela;
- le modalità di valutazione degli Inducements;
- i ruoli, le responsabilità e i principali presidi volti ad assicurare la completezza, la correttezza, l'aggiornamento e la diffusione delle informative precontrattuali e periodiche relative ai servizi di investimento, ivi inclusa la relativa messa a disposizione della clientela attraverso i canali distributivi adottati dalla Banca.

3. PROFILATURA DEL CLIENTE

La Banca, per il tramite della Rete, acquisisce dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di adeguatezza o di appropriatezza in relazione ai servizi prestati.
In particolare, la Rete - qualora presti il servizio di consulenza in materia di investimenti - effettua la "valutazione di adeguatezza", attraverso le dedicate procedure informatiche, volta ad accertare l'idoneità dell'operazione consigliata rispetto a:

- conoscenza ed esperienza del cliente, in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
- conoscenza ed esperienza in strumenti Illiquidi e Complessi;
- obiettivi ed orizzonte temporale di investimento del cliente e la sua tolleranza al rischio;
- situazione finanziaria del cliente e capacità dello stesso di sostenere le perdite;
- preferenze di sostenibilità del cliente.

Nei casi in cui la Rete presti servizi finanziari diversi dalla consulenza in materia di investimenti, è tenuta ad effettuare la "valutazione di appropriatezza" al fine di verificare che il cliente possieda un livello di conoscenza ed esperienza appropriato per investire negli strumenti finanziari oggetto dell'operazione.
La "Complessità" dei prodotti viene presa in debita considerazione nell'ambito della valutazione del livello di conoscenza ed esperienza attribuito al cliente.
La Banca, nell'ambito di rapporti continuativi con il cliente (ad esempio durante la prestazione del servizio di consulenza), al fine di garantire un'adeguata valutazione di conformità, individua:

(i) quali informazioni sul cliente devono essere aggiornate e con quale frequenza e
(ii) le modalità di aggiornamento delle informazioni e le misure che l'impresa deve adottare nel caso di ricezione di dati aggiuntivi o aggiornati, nonché in caso di mancata fornitura delle informazioni richieste da parte del cliente.

Si riporta di seguito uno schema che rappresenta la tipologia di valutazione richiesta dalla normativa per ciascun servizio di investimento prestato dalla Banca.

Servizio di Investimento	**Appropriatezza**	**Adeguatezza**
Consulenza in materia di Investimenti	NO	SI
Esecuzione, Ricezione e Trasmissione di Ordini per conto dei clienti	SI	NO
Negoziazione in Conto Proprio	SI	NO
Collocamento e distribuzione di quote di OICVM e di polizze assicurative IBIP's	NO	SI
Collocamento senza assunzione a fermo né garanzia nei confronti dell'emittente terzo	SI	NO
Collocamento e negoziazione di strumenti Obbligazionari/Azionari di propria emissione	NO	SI

La Banca informa i clienti dell'obbligatorietà di provvedere alla valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza al fine di agire nel migliore interesse del cliente e di fornire strumenti finanziari o servizi idonei alle loro esigenze e caratteristiche. Fornisce ai clienti, inoltre, informazioni chiare in merito alle finalità della profilatura, così da assicurare che gli stessi comprendano le ragioni per le quali vengono richieste determinate informazioni e l'importanza rivestita dal fatto che queste risultano il più possibile aggiornate, accurate e complete.
La corretta profilatura costituisce un presidio posto a tutela del cliente e a garanzia della qualità della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza, la quale dipende anche dalla completezza, veridicità e attendibilità delle informazioni da questi fornite. La Banca promuove la consapevolezza del cliente circa l'importanza di fornire risposte autonome, accurate e aderenti alla propria situazione effettiva e adotta adeguati presidi affinché la compilazione del questionario non sia orientata al conseguimento di un determinato profilo. Il personale incaricato della raccolta delle informazioni necessarie alla profilatura è tenuto a mantenere una condotta corretta, neutrale e non condizionante, fermo restando il diritto del cliente di segnalare alla Banca eventuali suggerimenti, sollecitazioni o altri comportamenti suscettibili di influenzarne le risposte.
Nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca fornisce ai clienti al dettaglio, su supporto durevole, prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. Qualora venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che impedisca la previa consegna della dichiarazione di adeguatezza, quest'ultima può essere fornita al cliente, su supporto durevole, senza ingiustificati ritardi, subito dopo la conclusione della transazione, a condizione che:

(i) il cliente abbia prestato il proprio consenso e
(ii) l'intermediario abbia dato al cliente la possibilità di ritardare l'esecuzione della transazione al fine di ricevere preventivamente la dichiarazione di adeguatezza.

La Banca acquisisce le informazioni per la profilatura sottoponendo al cliente o potenziale cliente l'apposito questionario, che viene utilizzato, in via esclusiva, per le valutazioni di adeguatezza - anche ESG -, appropriatezza, target market e Coerenza IDD di tutte le operazioni di acquisto/sottoscrizione della clientela che attengono alla prestazione dei servizi di investimento e per le sottoscrizioni assicurative effettuate su prodotti IBIP's (polizze di Ramo I, Ramo III, Ramo V e Multiramo), effettuate esclusivamente tramite il servizio di consulenza.

La responsabilità di assicurare il corretto svolgimento della profilatura resta, infatti, in capo alla Banca. Il personale può fornire al cliente chiarimenti neutrali sulle finalità della valutazione, sul significato delle domande e sui termini utilizzati, senza tuttavia suggerire le risposte, indicare quale risposta risulti più favorevole, minimizzare la portata delle domande o orientare la compilazione in funzione di uno specifico prodotto, servizio, operazione o profilo. La profilatura è diretta ad accertare le caratteristiche effettive del cliente al momento della rilevazione e non può essere utilizzata come occasione per integrare contestualmente le sue conoscenze al fine di consentirgli di fornire risposte corrette o di modificare l'esito della valutazione. Pertanto, le eventuali iniziative di educazione finanziaria sono svolte in momenti e con modalità distinti dalla somministrazione del questionario, fermo restando il dovere di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione delle domande.
Il questionario è redatto allo scopo di consentire un'agevole comprensione delle domande formulate, con l'obiettivo di evitare incomprensioni, imprecisioni, ambiguità o eccessivi tecnicismi. La Banca tiene conto dei più comuni errori interpretativi che possono inficiare le risposte date dai potenziali investitori e alterare, conseguentemente, l'analisi delle loro conoscenze, situazione finanziaria e obiettivi d'investimento.
La formulazione, l'ordine e le modalità di presentazione delle domande devono essere neutrali e non devono orientare il cliente verso determinate risposte. Le risposte devono rappresentare le conoscenze, l'esperienza la tolleranza al rischio, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento effettivamente posseduti e perseguiti dal cliente al momento della rilevazione; pertanto, l'operatore non può anticipare, suggerire o illustrare la risposta corretta prima che il cliente abbia risposto, né considerare come già acquisita una conoscenza trasmessa contestualmente alla somministrazione della domanda. La Banca adotta, inoltre, misure idonee a individuare risposte manifestamente incoerenti, incomplete o inattendibili e, ove necessario, ne richiede il riesame o ulteriori chiarimenti, senza indicare al cliente quale risposta debba essere fornita.
A tale scopo la Banca ha predisposto due questionari di profilatura della clientela, uno per le persone fisiche ed uno per le persone giuridiche, atti a richiedere al cliente le informazioni in merito ai seguenti ambiti:

- **Dati Anagrafici** (solo per le persone fisiche)

vengono richieste al cliente l'età anagrafica, lo stato civile, il livello di istruzione, la professione svolta e la situazione del nucleo familiare;

- **Conoscenze ed Esperienze** (solo per le persone fisiche)

vengono poste al cliente domande atte a valutare il livello generale della sua cultura finanziaria, ivi compresa la conoscenza specifica delle diverse tipologie di prodotti finanziari, e delle sue esperienze di negoziazione dei suddetti prodotti, al fine di valutare se possiede sufficienti conoscenze per comprendere le caratteristiche, i rischi e la natura degli strumenti trattati;

- **Conoscenza ed Esperienza in strumenti Illiquidi e Complessi** (solo per le persone fisiche)

vengono richieste al cliente le informazioni necessarie a valutare la conoscenza e l'esperienza in prodotti finanziari illiquidi e complessi, al fine di accertare la capacità dello stesso di comprendere il funzionamento ed il rischio di tale tipologia di prodotti;

- **Situazione Finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite**

vengono chieste al cliente le informazioni relative alla sua situazione finanziaria, con riferimento al suo reddito annuo, alla consistenza del suo patrimonio ed agli impegni finanziari annui;

- **Obiettivi di Investimento ed Holding Period, inclusa la tolleranza al rischio**

vengono chieste al cliente informazioni atte a definire i suoi obiettivi di investimento, la sua tolleranza al rischio ed il suo orizzonte temporale di investimento;

- **Preferenze di sostenibilità**

vengono chieste al cliente le informazioni relative alle sue preferenze di sostenibilità, indagando la sua conoscenza sul tema ESG (Environmental, Social e Governance) ed il suo interesse in investimenti in prodotti sostenibili.

Le informazioni raccolte tramite i questionari vengono valorizzate, aggregate ed elaborate da specifici algoritmi impiantati nella procedura informatica al fine di determinare il profilo del cliente. Per evitare che la clientela sia esposta a rischi eccessivi rispetto alle sue effettive caratteristiche, la calibrazione dei parametri di funzionamento di tali algoritmi deve basarsi su criteri idonei a evitare effetti distorsivi che possano condurre tendenzialmente la profilazione verso profili meno prudenziali. Al tempo stesso, è fondamentale la diffusione presso la Rete di una solida cultura di compliance, affinché siano evitate compilazioni del questionario non coerenti con le reali esigenze, obiettivi e informazioni del cliente, evitando il verificarsi di casi di distribuzioni anomale delle risposte o dei risultati derivanti dall'algoritmo sottostante il questionario.
La Banca adotta controlli volti a individuare fenomeni potenzialmente indicativi di condizionamento della profilatura, quali ad esempio concentrazioni anomale delle risposte e dei profili verso livelli di rischio elevati, modifiche ravvicinate o ripetute del questionario, variazioni del profilo prossime a specifiche operazioni. È, inoltre, regolamentata la procedura di revisione "ad evento" del profilo di rischio degli strumenti finanziari emessi dalla Banca, con specifica individuazione di appositi trigger di attivazione; gli approfondimenti sono riportati nel "Manuale organizzativo di distribuzione dei prodotti finanziari e assicurativi".

4. CONTROLLO COSTI/BENEFICI

La Banca, nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti ove siano previsti cambiamenti negli investimenti, mediante la vendita di uno strumento e l'acquisto di un altro o mediante l'esercizio del diritto di apportare una modifica a uno strumento esistente, raccoglie le necessarie informazioni sugli investimenti esistenti del cliente e sui nuovi investimenti raccomandati ed effettua un'analisi dei costi e benefici del cambiamento, in modo tale da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento siano maggiori rispetto ai relativi costi.
L'analisi Costi/Benefici, effettuata nell'ambito della valutazione di adeguatezza, ha, pertanto, lo scopo di fornire alla clientela una maggiore tutela, garantendo che non vengano eseguite operazioni di switch il cui solo fine sia quello di aumentare le commissioni incassate dalla Banca senza che il disponente ne riceva adeguati benefici.
Detta analisi, quindi, è di tipo "bloccante" e viene eseguita, in modo completamente automatico dalla procedura informatica, in caso di operazioni di acquisto/sottoscrizione di Azioni/Obbligazioni BCP e/o fondi/Sicav e/o polizza assicurativa IBIP's, realizzate esclusivamente all'interno della stessa proposta di Consulenza Multipla, che prevedono la contestuale vendita/rimborso di Azioni/Obbligazioni BCP e/o fondi/Sicav già in carico al cliente.

5. CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

5.1 Criteri di classificazione

In sede di apertura di rapporto con un cliente, la Banca provvede ad inquadrare lo stesso applicando i criteri di classificazione automatica previsti dal legislatore, attribuendogli, dunque, una determinata categoria di appartenenza.
La normativa individua tre categorie di clienti, assegnando a ciascuna di esse diversi livelli di protezione. L'inquadramento della clientela in una delle tre categorie avviene sulla base del possesso di determinati requisiti di natura oggettiva. Vengono di seguito riportati i criteri di classificazione della clientela nelle tre citate categorie.

5.2 Clientela professionale

Un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume.
I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio, con una gradazione al ribasso del livello di tutela e delle regole di condotta applicabili nei confronti dei clienti al dettaglio.

La categoria ricomprende al suo interno:

- **clienti professionali privati**, ovvero:

- i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: banche; imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; fondi pensione e società di gestione di tali fondi; i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); altri investitori istituzionali; agenti di cambio;
- le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti criteri requisiti dimensionali:
  - totale di bilancio: 20.000.000 EUR;
  - fatturato netto: 40.000.000 EUR;
  - fondi propri: 2.000.000 EUR.
- i governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionale analoghe, fermo restando quanto in seguito precisato in materia di clienti professionali pubblici;
- gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie;

- **clienti professionali pubblici di diritto**, ovvero:

in base all'art. 2 del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2011, n. 236, sono altresì considerati clienti professionali pubblici per tutti i servizi, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e gli strumenti:
- il Governo della Repubblica;
- la Banca d'Italia;

- **clienti professionali pubblici su richiesta**, ovvero:

anche quei soggetti "pubblici" che non rientrino tra quelli individuati ai sensi dell'art. 2 del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2011, n. 236 quali le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'art.2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di comuni ed i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione si quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove pubblicato dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali, nonché gli enti pubblici nazionali e regionali, possono richiedere alla Banca di essere trattati come clienti professionali a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:

- entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a euro 40.000.000;
- aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore ad euro 100.000.000 nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
- presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

5.3 Controparti qualificate

Le Controparti qualificate sono i clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso nella prestazione da parte della Banca dei servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini.
La classificazione del cliente come Controparte qualificata comporta la non applicazione di parte delle disposizioni relative agli obblighi di condotta previsti in capo agli intermediari ed un'applicazione limitata delle disposizioni in tema di informativa precontrattuale. In particolare, in tali casi, la Banca non è tenuta ad osservare integralmente gli obblighi di best execution, le regole generali di condotta nella prestazione dei servizi di investimento e accessori (es. norme relative all'appropriatezza del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e le regole sulla gestione degli ordini, salvo alcuni aspetti limitati).
In ogni caso, nei confronti delle Controparti qualificate la Banca è tenuta ad agire in modo onesto, equo e professionale e utilizzando comunicazioni chiare e non fuorvianti, tenuto conto del soggetto e della sua attività.
La categoria include:

- le SIM, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, le società di cui all'articolo 18 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla Direttiva MiFID 2 e alle relative misure di esecuzione;
- le categorie corrispondenti a quelle dei punti precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

5.4 Clientela al dettaglio

La categoria della clientela al dettaglio è individuata in via residuale (in quanto è composta da tutti coloro che non sono classificati come clienti professionali e controparti qualificate) e ad essa si applica il livello massimo di tutela previsto dalla normativa, in particolare, per quanto riguarda l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di adeguatezza o di appropriatezza dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. best execution).

5.5 Modalità di classificazione

La Banca, prima di prestare i servizi di investimento e mediante consegna dell'informativa precontrattuale, comunica ai clienti le seguenti informazioni:

- le caratteristiche delle varie tipologie di classificazione;
- l'eventuale diritto per gli stessi a richiedere una diversa classificazione;
- gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.

In sede di sottoscrizione del contratto per la prestazione di servizi di investimento con un nuovo cliente, la Banca classifica lo stesso come cliente al dettaglio, cliente professionale o Controparte qualificata secondo i criteri di classificazione sopra individuati, attribuendogli una determinata categoria di appartenenza.
La Banca acquisisce dal cliente conferma espressa di accettazione della classificazione attribuita, tramite sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di investimento e dell'informativa precontrattuale.
La Banca acquisisce tutte le informazioni necessarie per accertare il possesso in capo al cliente dei requisiti di appartenenza ad una delle categorie di classificazione (iscrizioni in albi/elenchi, dati di bilancio, ecc.) e provvede all'archiviazione e conservazione dei relativi documenti, invitando il cliente a comunicare eventuali variazioni.

5.6 Variazione della classificazione della clientela

La Banca informa i clienti, su un supporto durevole, dell'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e degli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente, nonché di eventuali variazioni della classificazione effettuate su iniziativa della Banca.
L'appartenenza ad una categoria piuttosto che ad un'altra determina l'applicazione di regole di condotta e di livelli di salvaguardia differenti. Il livello di protezione più elevato è applicato ai clienti al dettaglio, che rappresentano i soggetti più meritevoli di attenzioni in termini di tutela e di informativa.
In sintesi, vengono consentite le seguenti variazioni di classificazione:

Classificazione iniziale	**Riclassificazione**	**Passaggio di categoria**
Da clientela al dettaglio	A clientela professionale	*Upgrading*
Da clientela professionale	A controparte qualificata	*Upgrading*
Da controparte qualificata	A clientela professionale	*Downgrading*
Da cliente professionale	A cliente al dettaglio	*Downgrading*

5.7 Informativa alla clientela

Lo scenario disegnato dalla normativa comunitaria e dalla corrispondente normativa nazionale di attuazione è volto a garantire una graduazione degli adempimenti in funzione del diverso tipo di clientela. Tuttavia, la Banca fornirà di default a tutte le tipologie di clientela un'informativa completa, fermo restando il diritto dei clienti di poter richiedere minori tutele. In particolare, la Banca si impegna a fornire, in tempo utile prima della prestazione del servizio, informazioni riguardanti:

- l'impresa di investimento e i suoi servizi: verranno esplicitate tutte le informazioni generali riguardanti la Banca e i servizi offerti alla clientela;
- la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela: verranno dettagliate le informazioni da dare al cliente in relazione alla detenzione da parte della Banca dei suoi strumenti finanziari, nonché informazioni relative ad altri servizi detenuti dal cliente;
- la natura e rischi degli strumenti finanziari: verrà fornita ai clienti una descrizione sufficientemente dettagliata circa la natura e le caratteristiche del tipo specifico di strumento finanziario, nonché dei rischi ad esso connessi e l'indicazione se gli strumenti finanziari sono destinati a clienti al dettaglio o professionali;
- i costi e gli oneri connessi, comprese le informazioni relative sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo dell'eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti a terzi;
- informazioni in materia di conflitti d'interesse;
- informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini.

6. VALUTAZIONE DI COERENZA ASSICURATIVA

La Banca, ai fini del collocamento dei prodotti di investimento assicurativo, è tenuta a proporre contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato[2].
A tal fine, pertanto, prima di far sottoscrivere una proposta assicurativa, la Banca acquisisce le informazioni utili a valutare le caratteristiche personali e le esigenze assicurative o previdenziali del cliente, con specifico riferimento:

- alla consistenza del patrimonio;
- alle previsioni di effettuare, nel medio termine, investimenti assicurativi;
- all'orizzonte temporale dell'investimento.

Al cliente viene somministrato un ulteriore questionario denominato *"Demands & Needs"*, finalizzato alla rilevazione dei bisogni assicurativi. Sulla base delle informazioni raccolte, la procedura consente l'abilitazione e la proposta dei prodotti assicurativi ritenuti coerenti e adeguati al profilo e alle esigenze del cliente.
Nel caso di prodotti non coerenti con le richieste ed esigenze del cliente o in caso di rifiuto di quest'ultimo a fornire le informazioni richieste, il collocamento del prodotto assicurativo è inibito dalla procedura.
È prevista la trasmissione di un'apposita dichiarazione, laddove il prodotto di investimento assicurativo raccomandato sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o potenziale contraente.
L'esito negativo della valutazione non consente di proseguire nell'operazione di sottoscrizione.
La Banca monitora nel tempo la coerenza tra la soluzione assicurativa proposta e le esigenze del mercato di riferimento, informando il produttore di eventuali pregiudizi.

7. VALUTAZIONI DI TARGET MARKET

La Banca è tenuta ad effettuare, per ogni prodotto distribuito, la verifica preventiva di target market al fine di garantire che i prodotti siano effettivamente distribuiti conformemente al mercato individuato. In particolare, l'individuazione, per un dato prodotto, del target market e della correlata strategia di distribuzione, viene effettuata in misura adeguata e proporzionata, tenendo in considerazione la natura e le caratteristiche del prodotto, tra cui la complessità (compresa la struttura dei costi e degli oneri), il profilo di rischio/rendimento o la liquidità, oppure il carattere innovativo del prodotto, al fine di garantire che il prodotto sia collocato/distribuito alla tipologia di clienti per le cui caratteristiche ed obiettivi di investimento lo stesso è stato concepito.
Per i prodotti c.d. "Complessi" le valutazioni attinenti all'individuazione del target market dovrebbero essere effettuate con maggiore cura.
La Banca esegue la valutazione preventiva della coerenza del target market sulla base dei sei drivers individuati dal Regolatore:

- tipologia di cliente a cui è rivolto il prodotto;
- conoscenza ed esperienza;
- situazione finanziaria, con particolare attenzione alla capacità di sostenere le perdite;
- tolleranza al rischio e compatibilità del profilo di rischio/rendimento del prodotto rispetto al mercato di riferimento;
- orizzonte temporale ed obiettivi di investimento del cliente;
- preferenze di sostenibilità del cliente.

[2] Per le specificità sulla valutazione di coerenza assicurativa attinenti al processo POG si rimanda alla Policy POG.

Nell'ambito della valutazione di:

- adeguatezza: non sarà possibile concludere l'operazione che risulti in target market negativo, in quanto il relativo controllo, predisposto in procedura informatica, è bloccante, fatta eccezione per i prodotti con caratteristiche di sostenibilità, per cui non è richiesto di identificare un TM negativo;
- appropriatezza: è possibile concludere l'operazione che risulti in target market negativo, dopo aver acquisito il consenso scritto del cliente.

I criteri di classificazione e valutazione relative al target market sono declinati nell'apposita Policy POG della Banca.

8. OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL CLIENTE

8.1 Principi generali di trasparenza e chiarezza dell'informativa

La Banca assicura che tutte le informazioni rese alla clientela nell'ambito dei servizi e delle attività di investimento siano corrette, chiare e non fuorvianti in coerenza con quanto previsto dall'art. 44 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e con i principi di correttezza e diligenza di cui all'art. 24 della Direttiva 2014/65/UE.
In applicazione di tali principi, la documentazione informativa destinata alla clientela:

- è redatta in un linguaggio chiaro e comprensibile, con proporzionalità del livello di dettaglio rispetto alla classificazione del cliente e alla complessità del prodotto;
- include evidenziazione degli elementi rilevanti per la decisione di investimento (rischi, costi, orizzonte temporale, liquidabilità);
- conserva coerenza tra il contenuto dell'informativa precontrattuale e contrattuale.

Le informazioni sono rese in tempo utile rispetto alla finalità cui sono preordinate e mediante i supporti previsti dalla normativa applicabile, assicurandone la coerenza sui diversi canali distributivi utilizzati, ivi inclusi quelli digitali, nonché la reperibilità delle versioni e delle comunicazioni storiche secondo le regole interne di conservazione.

8.2 Informativa ex-ante

La Banca fornisce al cliente, in tempo utile prima della prestazione del servizio, informazioni aggregate su tutti i costi e oneri connessi al servizio di investimento e accessorio, al costo della consulenza, allo strumento finanziario raccomandato o offerto e ai pagamenti a terzi, corredate dall'illustrazione dell'effetto cumulativo dei costi sul rendimento dell'investimento. Ove i costi effettivi non siano determinabili al momento dell'informativa, la Banca utilizza stime ragionevoli basate su dati storici o su costi comparabili.
L'informativa precontrattuale sulla Banca e sui servizi (ivi incluse classificazione della clientela, salvaguardia di strumenti e fondi, conflitti di interesse, sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) va consegnata al cliente prima dell'apertura del rapporto di deposito titoli (contratto quadro).
Il set informativo ex-ante reso disponibile al cliente al dettaglio si compone, in funzione del servizio prestato e del prodotto offerto, di:

- il documento contenente le informazioni chiave (KID) redatto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014, per tutti i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, ivi inclusi i prodotti di investimento assicurativi;
- il documento informativo precontrattuale (DIP) aggiuntivo IBIP, quale documento informativo precontrattuale ulteriore previsto dalla normativa assicurativa per i soli prodotti di investimento assicurativi;
- informativa su costi, oneri e incentivi;
- dichiarazione di adeguatezza, nei termini di cui al cap. 3.

Qualora l'operazione sia conclusa utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consenta la preventiva trasmissione dell'informativa sui costi e oneri, la Banca può fornirla su supporto durevole - in formato elettronico ovvero, su richiesta del cliente al dettaglio, in formato cartaceo - immediatamente dopo la conclusione dell'operazione e senza ingiustificato ritardo, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

- il cliente abbia preventivamente e consapevolmente acconsentito a ricevere l'informativa senza indebito ritardo successivamente alla conclusione dell'operazione;
- la Banca abbia offerto al cliente la possibilità di differire la conclusione dell'operazione fino alla ricezione dell'informativa, dandone esplicita evidenza;
- la Banca abbia offerto al cliente la possibilità di ricevere per telefono, prima della conclusione dell'operazione, le informazioni sui costi e sugli oneri.

L'informativa resa telefonicamente prima della conclusione dell'operazione è formulata in modo corretto, chiaro e non fuorviante e riporta gli elementi essenziali (e.g. i costi del servizio, i costi dello strumento finanziario...); essa non sostituisce la successiva trasmissione dell'informativa su supporto durevole, che ne riproduce integralmente il contenuto.

8.3 Informativa ex-post inviata dalla Banca

La Banca adotta strumenti di comunicazione finalizzati a garantire un'informativa periodica completa, trasparente e aggiornata alla clientela sull'andamento della propria posizione. In particolare, la Banca fornisce alla clientela, su supporto durevole e con la periodicità prevista dalla normativa applicabile:

- il rendiconto relativo agli strumenti finanziari e alle somme detenuti per conto della clientela, con evidenza della consistenza della posizione alla data di riferimento;
- l'informativa annuale aggregata sui costi e oneri effettivamente sostenuti in relazione ai servizi prestati e agli strumenti finanziari detenuti. Su richiesta del cliente, la Banca mette a disposizione la scomposizione analitica delle voci di costo e oneri, nonché la rendicontazione con la maggiore frequenza consentita dalla normativa.

A tal fine la Banca definisce le regole per la predisposizione, l'aggiornamento e l'utilizzo dei relativi template, nonché i criteri che disciplinano le modalità di invio e messa a disposizione delle comunicazioni.
L'Ufficio Marketing, Prodotti e Trasparenza, eventualmente con il contributo di altre strutture, cura la definizione e l'aggiornamento dei contenuti standard dei rendiconti destinati alla clientela, nonché la corretta generazione e trasmissione dei rendiconti alla clientela, nel rispetto della normativa applicabile e delle procedure interne.
Con specifico riferimento ai rendiconti riguardanti i servizi di esecuzione di ordini e ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, la Banca prevede di:

- fornire una pronta comunicazione al cliente, su un supporto durevole, contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine;
- nel caso di cliente al dettaglio, l'invio della nota di conferma dell'esecuzione dell'ordine entro il giorno lavorativo seguente.

8.4 Esenzioni nei riguardi dei clienti professionali e delle controparti qualificate

La Banca è esonerata:

- dagli obblighi di informazione sui costi e sugli oneri relativi ai servizi forniti ai clienti professionali, fatta eccezione per la consulenza in materia di investimenti e la gestione di portafoglio;
- dall'effettuazione dell'analisi costi-benefici richiesta nei casi di cambiamento di strumenti finanziari (cd. switching) nell'ambito della consulenza in materia di investimenti.

Tuttavia, i clienti professionali hanno la possibilità di comunicare alla Banca, in formato elettronico o cartaceo, che non intendono avvalersi di tale esenzione.
La Banca è altresì esonerata dagli obblighi di informazione sui costi e sugli oneri per i servizi forniti alle Controparti qualificate.

9. INDUCEMENTS

9.1 Analisi degli incentivi

La Mifid II distingue gli incentivi in due categorie:

- incentivi monetari: consistenti in onorari o commissioni percepiti, ad esempio, dalle case prodotto;
- incentivi non monetari: si distinguono tra quelli di maggiore e minore entità.

Gli incentivi non monetari di maggior entità sono ad esempio:

- ✓ l'attività di marketing;
- ✓ attività informative;
- ✓ attività di formazione;
- ✓ viaggi e alloggi.

Gli incentivi non monetari minori, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento Intermediari, sono:

- ✓ informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;
- ✓ materiale redatto da terzi, commissionato e remunerato da un emittente societario o da un emittente potenziale al fine di promuovere una nuova emissione della società, oppure di materiale prodotto da un soggetto terzo contrattualmente incaricato e pagato dall'emittente per realizzarlo in modo continuativo. In entrambi i casi, è necessario che: (i) il rapporto tra l'emittente e il terzo sia chiaramente indicato all'interno del materiale e (ii) il materiale sia reso disponibile a qualsiasi impresa di investimento interessata o al pubblico in generale;
- ✓ ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione;
- ✓ partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario o di un servizio di investimento.

La Direttiva prevede che gli intermediari possano pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire e ricevere benefici non monetari, a condizione che i pagamenti o benefici:

- abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente;
- non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

Più nel dettaglio, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Intermediari, compensi, commissioni o benefici non monetari sono concepiti per migliorare la qualità del servizio reso al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) sono giustificati dalla prestazione al cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti, quale:
   i. la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all'accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari che includa un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con l'intermediario;
   ii. la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, del persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull'asset allocation ottimale;
   iii. l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno stretti legami con l'intermediario, unitamente alla fornitura di: 1) strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi che assistono il cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito, 2) rendiconti periodici sulla performance, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari;
b) non offrono vantaggi diretti all'intermediario che riceve gli incentivi, agli azionisti o dipendenti dello stesso, senza apportare beneficio tangibile per il cliente;
c) gli incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il cliente.

I requisiti di cui sopra devono essere soddisfatti a titolo permanente fintanto che l'intermediario continua a pagare o ricevere l'onorario, la commissione o il beneficio non monetario. Per tutto quanto in premessa, la Banca ha adottato un modello che si basa sulla prestazione del servizio di consulenza non indipendente su una congrua gamma di prodotti finanziari. Tale modello assicura l'ammissibilità delle commissioni attraverso l'elevazione della qualità del servizio, in quanto prevede un rafforzamento dei presidi di valutazione dell'adeguatezza.

9.2 Mappatura e individuazione degli incentivi/commissioni

La Banca ha predisposto una mappatura degli incentivi con l'obiettivo di individuare, a fronte dei servizi di investimento erogati, le tipologie di commissioni percepite/pagate e ricondurre tali commissioni alle corrispondenti fattispecie previste dalla Mifid II.
In particolare, nello svolgimento dell'attività di identificazione delle commissioni, la Banca ha utilizzato le seguenti linee guida:

- il servizio di investimento offerto a fronte del quale la commissione viene percepita;
- la casa prodotto che eroga la commissione alla Banca;
- l'asset class o l'ISIN dello strumento finanziario in relazione al quale è riconosciuta la commissione;
- la tipologia e la descrizione della commissione;
- i soggetti coinvolti nel servizio offerto;
- il metodo di calcolo della commissione;
- la tipologia della commissione in relazione alla frequenza con cui viene ricevuto (una tantum; initial o exit; on going, ecc.).

Gli uffici dell'Area Affari valutano (per gli ambiti di competenza) l'assetto distributivo derivante dagli accordi stipulati esaminando i drivers di analisi sopra indicati; nel caso di mancato rispetto degli stessi, non procedono con la commercializzazione dello strumento/servizio.
I servizi di investimento/accessori da considerare nel proprio perimetro di analisi sono i seguenti:

- ricezione e trasmissione di ordini;
- negoziazione per conto proprio;
- collocamento senza assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- servizio di consulenza in materia di investimento su base non indipendente;
- servizio di esecuzione di ordini per conto della clientela;
- servizi accessori (quali costi di custodia, competenza, di regolamento e di cambio).

Infine, nel rispetto del principio della massima trasparenza possibile nei confronti della clientela - come di seguito declinato - la Banca si impegna a garantire un adeguato livello di disclosure su tutte le commissioni caratterizzanti i servizi di investimento e accessori prestati.

9.3 Misure di gestione degli incentivi

L'Ufficio Consulenza e Gestione Private, per i prodotti per i quali è obbligatorio il servizio di consulenza e nei restanti casi l'Area Affari, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non ricevere né corrispondere commissioni non consentite dalla normativa, valutano preventivamente, prima di ogni prestazione di servizio, l'assetto commissionale adottato. Tale valutazione si basa sull'analisi dei seguenti aspetti:

- la natura delle eventuali commissioni da ricevere o da pagare;
- i criteri utilizzati per il loro calcolo;
- le modalità di pagamento;
- la correlazione delle commissioni con i servizi di investimento e/o accessori forniti al cliente.

In particolare, tale valutazione consiste nell'accertare, prima di procedere con la prestazione dei servizi di investimento/accessori, che il pagamento accresca la qualità del servizio reso al cliente e non ostacoli l'obbligo della Banca di servire al meglio gli interessi dello stesso.
Al fine di attestare l'accrescimento della qualità del servizio prestato, la Banca tiene conto della presenza dei seguenti elementi:

- l'aumento delle competenze e conoscenze del personale di cui la Banca si avvale per la prestazione dei servizi, mediante la predisposizione di appositi meeting formativi;
- la prestazione di attività di supporto e assistenza alla clientela sia in fase precontrattuale, sia nelle fasi successive;
- la valutazione periodica degli investimenti della clientela, attraverso la prestazione del servizio di consulenza prestato dalla rete di consulenti e dai Gestori Private, con l'individuazione di soluzioni finanziarie o assicurative personalizzate, adeguate al profilo ed alle esigenze del cliente.

Il responsabile dell'Area Affari, in relazione ai servizi di propria competenza, propone alla Direzione Generale la stipula di accordi commerciali e distributivi dopo aver verificato l'ammissibilità degli incentivi e riferendo circa gli elementi volti ad accrescere la qualità del servizio reso.

9.4 Obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente

Ai fini del rispetto dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente, il processo di rilevazione e gestione degli incentivi adottato prevede che l'accertamento della corretta gestione di potenziali conflittualità e la mitigazione del rischio di arrecare pregiudizio agli interessi della clientela, avvenga tramite:

- l'adozione di un processo di rilevazione, classificazione e gestione volto a garantire il rispetto della presente Policy da parte delle funzioni di business nelle fasi di definizione o modifica degli accordi commerciali e strutturazione/individuazione di prodotti;
- la formalizzazione di un complesso di misure e procedure organizzative finalizzate all'osservanza di regole di correttezza e diligenza neutrali rispetto alla eventuale percezione di incentivi;
- la definizione di politiche di gestione dei conflitti di interessi in grado di mitigare i possibili effetti negativi per il cliente derivanti dalla percezione di incentivi;

l'adozione di un registro degli incentivi che distingua tra incentivi monetari, a cura dell'Area Affari, e incentivi non monetari, a cura dell'Ufficio Gestione Personale.

9.5 Incentivi vietati

La Banca non ammette che siano percepiti/erogati forme di incentivi, provenienti/pagati da terzi, che inducano la Banca ad agire in modo diverso rispetto al fine di servire al meglio gli interessi del cliente e la possibilità che la percezione di un incentivo modifichi il comportamento della Banca stessa rispetto all'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel migliore interesse del cliente. In generale, la Banca evita di adottare pratiche a disposizione in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti.
A titolo esemplificativo, sono in ogni caso vietati gli incentivi (tra cui la retrocessione di commissioni) riconosciuti alla Banca in funzione del raggiungimento di determinati volumi d'affari (ad esempio rappel, one-off bonus).

9.6 Linee guida aggiuntive per la valutazione degli incentivi nella distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi

Con particolare riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, il Responsabile della distribuzione degli stessi, con il supporto dell'Ufficio Consulenza e Gestione Private, valuta se un incentivo/commissione o uno schema di incentivazione possa avere una ripercussione negativa sulla qualità del servizio al cliente tramite l'analisi di una serie di fattori rilevanti.
L'analisi considera i seguenti criteri:

- se un incentivo/commissione possa indurre la Banca ad offrire un particolare prodotto o servizio assicurativo al cliente malgrado il fatto che la Banca sia in grado di offrire un prodotto o un servizio assicurativo diverso che soddisfi maggiormente la necessità del cliente (ad es. in termini durata temporale, esigenza e bisogno assicurativo rilevato attraverso il questionario);
- se l'incentivo/commissione si basi solo o principalmente su criteri quantitativi commerciali o se prenda in considerazione criteri qualitativi adeguati, che riflettono la qualità dei servizi forniti ai clienti (ad es. tramite analisi dei reclami);
- il valore dell'incentivo versato o percepito in relazione al valore del prodotto e dei servizi forniti;
- se l'incentivo sia interamente o principalmente versato al momento della conclusione del contratto di assicurazione o se si estenda a tutta la durata del contratto;
- l'esistenza di un meccanismo adeguato per richiedere il rimborso dell'incentivo nel caso in cui il prodotto si estingua anticipatamente o venga riscattato in anticipo o nel caso in cui gli interessi del cliente siano stati lesi;
- l'esistenza di qualsiasi forma di soglia variabile o contingente o qualsiasi altro tipo di acceleratore di valore che venga sbloccato dal raggiungimento di un obiettivo che si basi sul volume o sul valore delle vendite.

9.7 Definizione delle modalità e dei contenuti dell'informativa da fornire alla clientela

In relazione a pagamenti o benefici ricevuti/pagati da terzi, la Banca deve fornire un'informativa che deve contenere informazioni adeguate affinché il cliente possa prendere una decisione consapevole con riferimento ai costi, oneri e incentivi ai sensi del Regolamento degli Intermediari e ai sensi del regolamento Ivass n. 40/2018.
In particolare, la Banca deve predisporre tali informative da consegnare ai clienti prima della prestazione del servizio accessorio o di investimento.
La Banca comunica al cliente la seguente informativa:

- prima della prestazione del servizio accessorio o di investimento, ex-ante, la Banca fornisce al cliente:
  - i. le informazioni relative all'esistenza, alla natura dei pagamenti e dei benefici e all'importo dei pagamenti;
  - ii. le informazioni riguardanti i principi e le modalità di trasferimento al cliente di qualsiasi tipo di beneficio o compenso connesso alla prestazione di servizi;
  - iii. i benefici non monetari di altra natura ricevuti o pagati dalla Banca in relazione al servizio di investimento prestato ai propri clienti;
- le informazioni *ex-post* sull'importo esatto del pagamento o beneficio ricevuto, all'interno dell'informativa annuale sui costi e oneri, laddove non sia stato possibile quantificare ex-ante tale importo;

Nell' informativa annuale sui costi e oneri, a parte le informazioni sugli incentivi pagati in relazione ai servizi di investimento prestati ai clienti, la Banca fornisce le informazioni relative all'incidenza dei costi e oneri sul patrimonio complessivo del cliente;

- nel caso di incentivi continuativi, almeno una volta l'anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.

Con riferimento ai prodotti assicurativi, ai sensi dell'art. 57 del Regolamento Ivass, la Banca comunica al contraente le informazioni riguardanti il compenso percepito in relazione al contratto distribuito. In particolare, viene comunicata la natura del compenso precisando se il compenso consiste in:

- una commissione inclusa nel premio assicurativo;
- un onorario corrisposto direttamente dal cliente;
- altri tipi di compensi, compresi benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.

9.8 Registrazione

La Banca conserva evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti siano concepiti per migliorare la qualità del servizio fornito al cliente:

- tenendo un elenco interno, in formato elettronico, di tutti i compensi e commissioni ricevuti e pagati da/a terzi in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori nonché alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;
- tenendo un elenco interno, in formato elettronico, di tutti i benefici non monetari ricevuti e pagati da/a terzi in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori nonché alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

Nello specifico in tali elenchi è necessario indicare la tipologia dei compensi, delle commissioni o dei benefici non monetari pagati o ricevuti, l'importo degli stessi, il soggetto che corrisponde i compensi, le commissioni o i benefici non monetari, nonché il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti migliorino la qualità dei servizi prestati ai clienti e le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti. Tutti i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono tempestivamente segnalati tramite posta elettronica all'Ufficio competente, al fine di garantirne la corretta registrazione e il tracciamento nei relativi registri aziendali.

10. RUOLI E RESPONSABILITÀ

In questa sezione vengono descritti, di seguito, i principali organi e funzioni aziendali coinvolti nel processo.

10.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, in qualità di Organo preposto alla supervisione strategica, stabilisce univoci indirizzi e adempimenti affinché i rapporti con i clienti siano improntati alla sana e prudente gestione nonché a criteri di buona fede e correttezza, contribuendo attivamente a promuovere una cultura aziendale improntata alla correttezza, alla chiarezza e alla tutela del cliente.
In particolare, nell'ambito dei compiti di propria competenza, il Consiglio di Amministrazione:

- approva e delibera la presente Policy e s.m.i.;
- approva e delibera le strategie commerciali della Banca;
- definisce gli indirizzi strategici e i principi generali in materia di trasparenza, assicurando l'integrazione dei relativi presidi nei processi aziendali e nei prodotti offerti affinché le informazioni rese consentano alla clientela di comprendere la natura del servizio di investimento, la tipologia di prodotto offerto ed i rischi ad essi connessi.

10.2 Direttore Generale

Nell'ambito dei compiti di propria competenza:

- sovrintende le verifiche in materia di distribuzione svolte dalle strutture competenti;
- delinea le strategie commerciali;
- coadiuva il Responsabile dell'Area Affari nella cura dei rapporti con le controparti;
- riceve, periodicamente, gli andamenti dagli uffici competenti circa le attività produttive e di budgeting della Rete;
- comunica, periodicamente, i risultati ed i nuovi indirizzi e obiettivi commerciali che la Banca intende raggiungere.

10.3 Funzione Compliance

Nell'ambito dei compiti di propria competenza:

- segnala la necessità/opportunità di revisionare o aggiornare il corpus di normativa interna;
- partecipa - per gli ambiti di competenza - al processo di valutazione di adeguatezza e appropriatezza;
- valuta e attesta gli aspetti di compliance degli accordi commerciali per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi e con le nuove compagnie;
- controlla le casistiche di target market negativo e le comunica all'Area Affari;
- fornisce il supporto consulenziale necessario alla corretta definizione degli assetti commissionali, al fine di curarne nel continuo la conformità rispetto alle disposizioni regolamentari;
- verifica periodicamente che venga monitorato il processo di rilevazione delle commissioni, proponendo, ove necessario, le modifiche volte ad assicurare un'adeguata mitigazione del rischio di non conformità;
- verifica la corretta operatività del controllo costi/benefici;
- redige, come previsto dalla normativa, la relazione annuale da inoltrare all'IVASS, previa approvazione del CDA, che illustri:
  i. le azioni di monitoraggio in merito alla corretta attuazione delle politiche e procedure adottate e le relative risultanze;
  ii. eventuali criticità rilevate;
  iii. le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche e delle procedure;
- verifica che gli incentivi pagati e percepiti siano volti ad accrescere la qualità del servizio offerto alla clientela.

10.4 Funzione di Controllo dei rischi

Nell'ambito dei compiti di propria competenza:

- analizza e valida la metodologia di valutazione dei rischi degli strumenti finanziari resa disponibile da Prometeia;
- provvede, se necessario, a variare le fasce di normalizzazione degli ISR a seguito delle verifiche effettuate su base almeno annuale;
- analizza le motivazioni alla base di eventuali segnalazioni di variazione delle suddette fasce pervenute dall'Area Affari/CCO, provvedendo, in caso di condivisione, alle opportune variazioni, fornendone informativa alle funzioni di controllo (Compliance ed Audit) e alle stesse strutture operative;
- richiede l'Indicatore Sintetico di Rischio relativo ai prestiti di propria emissione;

- rilascia la valutazione dei livelli di complessità e liquidità degli strumenti avvalendosi del supporto specialistico della società Prometeia.

10.5 Ufficio Consulenza e Gestione Private

Nell'ambito dei compiti di propria competenza l'Ufficio Consulenza e Gestione Private:

- partecipa con le altre strutture coinvolte nel processo alla definizione dei criteri sottesi alla valutazione dell'adeguatezza, dell'appropriatezza, del target market e della profilatura della clientela;
- cura, con il supporto dell'Ufficio Gestione Personale, la formazione alla Rete;
- supporta le funzioni di controllo per le verifiche delle operazioni che risultano non adeguate e non appropriate;
- attua le strategie commerciali diramate dal Direttore Generale;
- provvede all'attività di monitoraggio e supporto alla Rete per il raggiungimento del budget annuale;
- intrattiene rapporti con le società prodotto per definire gli interventi e nel continuo gli aggiornamenti dei prodotti.

Spetta all'Ufficio Consulenza e Gestione Private la manutenzione e la tenuta del registro degli inducements a carattere monetario.

10.6 Ufficio Marketing, Prodotti e Trasparenza

Nell'ambito dei compiti di propria competenza l'Ufficio Marketing, Prodotti e Trasparenza:

- individua il target market dei singoli prodotti;
- esegue le analisi/indagini di mercato per ampliare il catalogo prodotti;
- assicura che i flussi verso le società prodotto avvengano tempestivamente;
- assicura le segnalazioni laddove si riscontri un target market negativo;
- cura la predisposizione e l'aggiornamento dell'informativa precontrattuale relativa ai servizi di investimento;
- cura, per quanto di competenza, i contenuti standard delle informative periodiche e dei rendiconti destinati alla clientela;
- valuta, anche sulla base delle informazioni e segnalazione ricevute dalla Funzione Compliance, la sussistenza degli eventi che rendono necessario l'aggiornamento dei documenti informativi;
- cura la pubblicazione dei documenti informativi sul sito internet della Banca, conservando evidenza delle versioni, dei contributi acquisiti, delle verifiche effettuate e delle date di efficacia.

10.7 Area Finanza

Nell'ambito dei compiti di propria competenza, definisce le caratteristiche tecniche dei prodotti emessi dalla Banca delle quali occorre tenere conto nel processo di definizione dei criteri sottesi alla valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza.

10.8 Ufficio Gestione Personale

La Banca realizza presidi atti ad abilitare la formazione e lo sviluppo professionale continuo del personale al fine di mantenere un livello di professionalità adeguato che corrisponda al ruolo che svolge e al pertinente mercato.
Sono, inoltre, definiti meccanismi volti a controllare e valutare efficacemente le conoscenze e le competenze sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di formazione o sviluppo professionale, tenendo conto della natura dei prodotti venduti. Inoltre, per quanto riguarda gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono consulenza su prodotti di investimento assicurativi o vendono prodotti ai clienti al dettaglio, l'Ufficio Gestione Personale deve garantire che il personale sia in possesso di un livello di conoscenze e competenze adeguato in relazione ai prodotti offerti. Tali conoscenze e competenze sono importanti a ragione della maggior complessità e della continua innovazione nella progettazione dei prodotti d'investimento assicurativi.
Spetta all'Ufficio Gestione Personale la manutenzione e la tenuta del registro degli inducements a carattere non monetario.
Infine, supporta l'Area Affari nei seguenti ambiti:

- aggiornamento professionale in termini sia di nuovo prodotto che normativo del personale addetto alla distribuzione;
- riscontrare l'Authority circa le competenze professionali degli addetti alla distribuzione dei prodotti e allo svolgimento del servizio di consulenza.

10.9 Rete territoriale

Nell'ambito dei compiti di propria competenza, la Rete:

- assicura la messa a disposizione e/o consegna alla clientela della documentazione informativa prevista per i servizi e prodotti di investimento offerti, avendo cura di utilizzare esclusivamente la versione vigente;
- fornisce alla clientela le informazioni di competenza in modo corretto, chiaro e non fuorviante;
- conserva, ove previsto, evidenza della consegna, della messa a disposizione o della presa visione da parte del cliente.

11. CONTROLLI E MONITORAGGIO EX POST

La Compliance effettua mensilmente le verifiche a distanza inerenti i seguenti ambiti:

1. riprofilature della clientela effettuate dalla Rete;
2. monitoraggio del fenomeno delle operazioni eseguite in regime di appropriatezza e concluse in target market negativo;
3. monitoraggio ex-post in relazione alla valutazione dei costi benefici atto a presidiare il potenziale rischio di elusione dell'obbligo di sottoporre alla valutazione costi/benefici operazioni disposte dalla Rete.

L'Audit effettua i controlli di competenza sulla valutazione di adeguatezza e appropriatezza.

12. MONITORAGGIO E REVISIONE

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca ed è soggetto ad aggiornamenti in ragione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento e degli eventuali cambiamenti della strategia della Banca, ovvero del business model e/o dell'organizzazione interna.
Al Consiglio di Amministrazione compete l'approvazione anche delle successive modifiche.

POLICY SUI PRODOTTI FINANZIARI ILLIQUIDI
(Marzo 2021)

1. PREMESSA E SINTESI DELLA NORMATIVA

La Direttiva MiFID prevede che gli intermediari finanziari debbano sempre agire "in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti", puntando al soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi di questi ultimi.
Questo principio generale assume particolare rilevanza nel caso di operazioni di investimento aventi per oggetto prodotti finanziari "illiquidi", cioè quei prodotti finanziari per i quali non sono disponibili mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza.
Sulla base di queste considerazioni la CONSOB, con la Comunicazione n. DIN/9019104 del 2 marzo 2009 (di seguito "la Comunicazione Consob"), ha stabilito regole di comportamento cui gli intermediari devono attenersi nella prestazione dei servizi di investimento relativi a prodotti finanziari illiquidi.
Sono considerati "illiquidi" i prodotti finanziari per i quali sussistono difficoltà di smobilizzo a condizioni significative, ovvero che " *determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto ed in vendita*" anche avuto riguardo all'aspetto della convenienza economica della transazione e alla luce dei costi in cui può incorrere l'investitore.
In particolare, la CONSOB fa espresso riferimento - a titolo esemplificativo, ma non esaustivo - alle obbligazioni bancarie, ai derivati negoziati *over the counter* (OTC) ed alle polizze assicurative a contenuto finanziario.
Peraltro, le regole di comportamento dettate nella citata Comunicazione devono essere applicate a tutti i prodotti finanziari che mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di *fair valuation*, sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento.
Specificamente, le regole di comportamento dettate dalla Consob si articolano in:

- misure di trasparenza;
- presidi di correttezza in relazione alle modalità di pricing;
- graduazione dell'offerta e presidi di correttezza in relazione alla verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza degli investimenti.

Tali indicazioni dovranno essere tenute in considerazione dagli intermediari per tutte le transazioni poste in essere con la clientela retail su questi strumenti finanziari che, a differenza di altri prodotti di investimento, mancano sia di un semplice e immediato meccanismo di fair valuation sia, spesso, della possibilità (di diritto o di fatto) di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento.
Per quanto riguarda le misure di trasparenza, gli intermediari devono prestare particolare attenzione ai presidi di disclosure nella relazione con la clientela, sia "ex-ante", nella fase di illustrazione delle operazioni di investimento, sia "ex-post", nella fase successiva al compimento dell'operazione. In particolare, "ex-ante", gli intermediari devono:

- mettere in evidenza le diverse componenti che concorrono al corrispettivo economico richiesto al cliente per un prodotto (distinguendo il fair value dai costi);
- effettuare confronti con prodotti finanziari semplici, noti, liquidi e a basso rischio, aventi analoga durata;
- fornire informazioni in merito alle modalità di smobilizzo dei prodotti finanziari in questione.

Si precisa che, le citate informazioni sono incluse:

- ✓ nel "prospetto informativo" consegnato agli investitori, in fase di collocamento di strumenti finanziari emessi dalla banca
- ✓ nelle " schede prodotto" consegnate agli investitori, in occasione della negoziazione di qualsiasi tipologia di strumenti finanziario illiquido.

Per ottemperare la normativa, relativamente alla trasparenza "ex-post" nella rendicontazione periodica (trimestrale) delle posizioni detenute dalla clientela, in cui, fra l'altro, deve essere chiaramente esplicitato il fair value di ciascun prodotto, nonché il presumibile valore di realizzo determinato sulla base delle condizioni che sarebbero applicate effettivamente al cliente in caso di smobilizzo.
Con riferimento alle modalità di pricing, gli intermediari che offrono prodotti di propria emissione (o che, comunque, si pongono in contropartita diretta con la clientela) devono dotarsi di strumenti di determinazione del fair value basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato.
Gli intermediari che si rendono disponibili al riacquisto dei prodotti utilizzano criteri di pricing coerenti con quelli adottati all'atto del loro collocamento, basati su precisi criteri predefiniti (specie per quanto riguarda l'eventuale applicazione di un mark-up).
Infine, gli intermediari dovranno procedere con particolare attenzione alla valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela, tenendo conto della complessità e dei costi dei prodotti in questione, con particolare riferimento a quelli che inglobano una componente derivativa.
Le associazioni di categoria degli intermediari (ABI, Federcasse, Assosim) hanno predisposto, al proposito, le "Linee guida interassociative per l'applicazione delle misure CONSOB di livello 3 in tema di prodotti finanziari illiquidi" (di seguito "le Linee Guida"), in cui sono state individuate soluzioni tecniche e validate dalla CONSOB.

2. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento, si pone l'obiettivo di descrivere le regole di comportamento cui la Banca deve attenersi nella prestazione sui servizi di investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari illiquidi.
La Banca di Credito Popolare (di seguito "la Banca") ha adottato le presenti "Regole di condotta"[3], con lo scopo di:

- individuare i prodotti finanziari considerati illiquidi;
- descrivere i servizi di investimento prestati dalla Banca con riferimento ai prodotti finanziari illiquidi effettivamente trattati;
- definire procedure interne in materia di trasparenza, modalità di pricing e valutazione di appropriatezza ed adeguatezza relativamente alla prestazione di servizi di investimento aventi per oggetto i prodotti finanziari illiquidi trattati;
- individuare le attività di monitoraggio e controllo necessarie per assicurare la corretta applicazione e l'eventuale aggiornamento delle presenti "Regole di condotta";
- attribuire le responsabilità in merito alle attività legate all'emissione, al collocamento ed alla negoziazione dei prodotti finanziari in parola.

3. RUOLI E RESPONSABILITA'

In questo paragrafo vengono descritti, i principali organi e funzioni aziendali che partecipano al processo in materia di prodotti finanziari illiquidi:

3.1 Consiglio di Amministrazione

Nell'ambito dei compiti di propria competenza: approva - su proposta del Direttore Generale - la presente policy/processo tramite le attività svolte dalle strutture competenti di seguito indicate.

3.2 Il Direttore Generale

Riceve dal Responsabile dell'Area Finanza (CFO) le informative :

- sia sul monitoraggio del livello di liquidità delle azioni sia sul monitoraggio delle obbligazioni BCP;
- di dettaglio sulla negoziazione delle azioni BCP sul mercato Hi-MTF.

[3] in applicazione della Comunicazione CONSOB e recependo le indicazioni operative contenute nelle "Linee guida interassociative".

3.3 L'Ufficio Back Office Titoli e la Funzione Investor Relations/ Area CFO

Gli uffici in parola ciascuno per gli ambiti di competenz**a:**

- verifica con cadenza almeno mensile, sulla base degli scambi eseguiti, il livello di liquidità delle obbligazioni emesse dalla Banca, dandone informativa agli uffici di competenza
- monitora mensilmente l'andamento della negoziazione delle azioni sul mercato Hi-MTF e fornisce informativa periodica (almeno mensile), al Direttore Generale.

3.4 La Funzione di Controllo dei Rischi

- analizza e valida la metodologia di valutazione dei rischi di liquidità degli strumenti finanziari resa disponibile dalla società "Prometeia"
- verifica nell'ambito della determinazione del livello di rischiosità attribuito a ciascuno strumento/ prodotto finanziario/assicurativo che venga attribuito anche lo score di liquidità.

3.5 La Funzione di Compliance

Revisiona, con il supporto delle strutture competenti, la presente policy sia in conformità alle novità normative di settore sia in ordine agli interventi organizzativi.

4. REGOLE DI CONDOTTA ADOTTATE IN MATERIA DI PRODOTTI FINANZIARI ILLIQUIDI

Di seguito vengono fornite indicazioni generali relative:

- alla valutazione di appropriatezza e di adeguatezza;
- ai criteri utilizzati per valutare il grado di liquidità dei prodotti finanziari trattati dalla Banca;
- alla tipologia di servizi di investimento forniti per i singoli prodotti finanziari illiquidi che, come emerge dalle Linee Guida, influisce sulle regole di comportamento da adottare.

Vengono, poi, trattate in modo approfondito, per ciascuna tipologia di prodotti finanziari illiquidi, le regole di condotta adottate dalla Banca in materia di trasparenza, pricing, valutazione di appropriatezza ed adeguatezza e monitoraggio relativo alla corretta applicazione delle regole stesse.

4.1. Valutazione di appropriatezza ed adeguatezza

La Banca effettua la valutazione di appropriatezza o di adeguatezza[4] su tutte le operazioni aventi per oggetto prodotti finanziari illiquidi, tenendo in debito conto, tramite l'acquisizione delle relative informazioni a mezzo del questionario di profilatura MiFID II, delle peculiari caratteristiche dei prodotti illiquidi, specie se caratterizzati da profilo di complessità, raffrontandole al grado di conoscenza finanziaria ed esperienza del cliente e verificando l'effettiva capacità di quest'ultimo di comprenderne gli specifici profili di rischio.

Al fine di tutelare al meglio l'interesse dei clienti, le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca, sono sempre abbinate al servizio di consulenza.

Una volta acquisite tutte le informazioni dal cliente – tramite il questionario "MIFID II" - la procedura adottata dalla Banca valuta:

- l'adeguatezza per tutti i prodotti offerti dalla Banca tramite in servizi di consulenza (azioni e obbligazioni emessi dalla Banca, fondi sicav e prodotti assicurativi Ibip's);
- l'appropriatezza per i restanti prodotti richiesti dalla clientela fuori dal perimetro della consulenza.

Relativamente alle azioni emesse dalla Banca - in considerazione della natura cooperativa dell'Istituto e nell'ottica della partecipazione alla vita sociale della Banca con fine mutualistico - per i soli clienti che intendono acquisire la qualità di socio e beneficiare in tal modo delle agevolazioni ad essi riservate, è prevista la possibilità di acquistare fino ad un massimo di 200 azioni (quantitativo minimo per assumere la qualità di socio) attraverso la mera valutazione di Appropriatezza. Nel conteggio delle 200 azioni si terrà conto anche delle azioni di cui l'aspirante socio risulta già titolare. Le suddette proposte di acquisto non si avvarranno di raccomandazioni personalizzate attraverso l'erogazione del Servizio di Consulenza, ma saranno di esclusiva iniziativa dell'aspirante socio.

4.2. Determinazione del grado di liquidità degli strumenti finanziari distribuite alla clientela

In via generale , sono considerati liquidi gli strumenti finanziari per i quali sussistono possibilità di pronto smobilizzo a condizioni di prezzo significative, intendendo per tali:

- la capacità di dare esecuzione all'ordine di norma entro tre giorni lavorativi dall'inserimento dell'ordine di compravendita e
- la determinazione di condizioni di prezzo mediante uno dei seguenti sistemi:
  - ✓ la negoziazione su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione(MTF)
  - ✓ la negoziazione da parte di un internalizzatore sistematico
  - ✓ l'impegno al riacquisto da parte dell'Emittente ovvero di un Negoziatore sulla base di sistemi e procedure per la negoziazione formalizzate, incluse le regole per la determinazione del prezzo prefissate e rispondenti ai requisiti richiesti dalle disposizioni di vigilanza
  - ✓ la trattazione dello strumento tramite un sistema di ricerca automatica della best execution.

Sono altresì considerati liquidi gli strumenti finanziari che:

- sebbene non rientranti nelle fattispecie sopra dettagliate, hanno una durata anagrafica residua pari o inferiore a 180 giorni;
- sono in fase di emissione/collocamento/offerta al pubblico ma ne è prevista la successiva negoziazione o trattazione con le modalità sopra dettagliate.

In via generale, sono considerati mediamente liquidi, gli strumenti finanziari per i quali non sussistono le possibilità di pronto smobilizzo a condizioni di prezzo significative come più sopra definite, ma:

- sono negoziabili tramite sistemi e procedure per la negoziazione formalizzate, incluse regole per la determinazione del prezzo prefissate e rispondenti ai requisiti richiesti dalle disposizioni di vigilanza e
- l'esecuzione dell'ordine può non avvenire entro i tre giorni lavorativi di norma previsti per i titoli "liquidi" .

4.3 Criteri stabiliti dalla Banca per l'individuazione dei prodotti finanziari illiquidi

4.3.1 Obbligazioni emesse dalla Banca e da altri Emittenti

La liquidità/illiquidità di un prodotto finanziario, secondo la Consob, è da considerarsi come una connotazione di fatto, non necessariamente un mero stato di diritto.

Conseguentemente, è la sussistenza - ed il relativo grado - di determinate condizioni che connota il grado di liquidità di un prodotto.

Fra quelli trattati dalla Banca, la CONSOB e le Linee Guida individuano come prodotti finanziari a maggiore "rischio di illiquidità" i titoli di debito, con particolare riferimento alle obbligazioni bancarie.

La valutazione di liquidità/illiquidità dei suddetti strumenti finanziari viene effettuata dalla Banca in base ai seguenti criteri:

[4] Le regole sottese alla "valutazione di appropriatezza e di adeguatezza" adottato dalla Banca sono state declinate nell'apposita "policy e processo".

- *i prestiti obbligazionari emessi dalla Banca* sono considerati prodotti finanziari liquidi, in quanto sono state adottate regole interne formalizzate che individuano procedure e modalità di negoziazione di tali prestiti obbligazionari in grado di assicurare al cliente la possibilità di un pronto smobilizzo (cfr. il Documento informativo sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini e policy di valutazione e pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca). Dall'analisi degli scambi eseguiti nel corso del tempo è risultata sempre garantita al cliente la pronta liquidabilità dell'investimento entro un massimo di 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento dell'ordine di vendita. A tal proposito, l'ufficio Finanza e Tesoreria Banca dell'Area Finanza, con cadenza mensile, verifica, sulla base degli scambi eseguiti nel corso del mese precedente, il livello di liquidità delle obbligazioni emesse dalla Banca;
- *per le obbligazioni di altri emittenti*, la Banca effettua - con cadenza giornaliera, tramite batch notturno - la valutazione di liquidità/illiquidità, utilizzando le informazioni messe a disposizione dal provider Prometeia, che misura la situazione di liquidità di questi prodotti finanziari sulla base di appositi processi di reperimento e controllo dei dati di mercato, secondo un criterio basato su due tipi di metodologie: una qualitativa, che tiene in considerazione le caratteristiche anagrafiche del titolo, ed una quantitativa. La valutazione quantitativa prevede due metodiche di analisi:
  - ✓ la prima è l'analisi specifica, per quegli strumenti finanziari di cui si hanno a disposizione dati di spread bid/ask sufficientemente profondi e significativi;
  - ✓ la seconda è l'analisi di "stima panel", per quegli strumenti che non hanno indicazioni di prezzo sufficienti o addirittura assenti. I titoli sono, quindi, contraddistinti da uno "score di liquidità", che può avere un valore compreso fra 0 e 5 (i titoli contrassegnati con "score di liquidità" 0 e 1 sono considerati "liquidi", quelli con punteggio pari a 2 e 3 sono considerati "mediamente liquidi" e quelli, infine, con score pari a 4 e 5 sono considerati "illiquidi". Sono considerati illiquidi, altresì, i titoli per i quali il provider non sia in grado di fornire il dato).

5. CRITERI STABILITI DALLA BANCA PER I PRODOTTI FINANZIARI ILLIQUIDI

5.1 Servizi di investimento prestati dalla Banca relativamente ai singoli prodotti finanziari illiquidi

Le Linee Guida prevedono che le regole di condotta relative ai prodotti finanziari illiquidi dettate dalla Comunicazione CONSOB incidano con intensità diversa sulle seguenti attività e servizi prestati dagli intermediari:

- distribuzione di prodotti di propria emissione, collocamento di prodotti emessi da altri soggetti;
- negoziazione in conto proprio;
- esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini per conto dei clienti.

Più specificamente, per quanto riguarda il pricing degli strumenti finanziari, sono previsti precisi obblighi "diretti" nel caso di strumenti finanziari emessi, collocati o distribuiti dall'intermediario.

Nel caso in cui, invece, l'intermediario agisca esclusivamente in qualità di raccoglitore di ordini, esecutore in conto terzi o di negoziatore in conto proprio, sarà sufficiente che rispetti l'obbligo di eseguire l'ordine alle condizioni più favorevoli per il cliente, in coerenza con la propria strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini.

Analogamente, anche le misure di trasparenza ex-ante hanno intensità diversa a seconda delle attività e dei servizi forniti ai clienti.

In particolare, per quanto attiene all'esecuzione, la ricezione e la trasmissione di ordini, possono essere sufficienti le informazioni sullo strumento finanziario rese disponibili dall'emittente, dal collocatore, dal negoziatore in conto proprio o dalla sede di esecuzione di riferimento.

La Banca, pertanto, per i servizi di investimento di "collocamento di prodotti illiquidi emessi da terzi" e "ricezione e trasmissione di ordini su obbligazioni illiquide di altri emittenti", rispettivamente:

- assolve agli obblighi di trasparenza ex-ante, tramite la consegna della scheda sintetica del prospetto informativo predisposta dall'emittente;
- esegue gli ordini dei clienti applicando quanto previsto dal "Documento informativo sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini e policy di valutazione e pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca". La rendicontazione è basata sulle informazioni disponibili sul mercato.

5.2 Azioni di propria emissione

La Banca, per la trattazione delle proprie e delle proprie obbligazioni[5], ha aderito, tramite Equita Sim S.p.A - Milano (Aderente Diretto), al mercato Hi-Mtf, segmento Order Driven, organizzato da Hi-Mtf SIM S.p.A.

In sintesi, le azioni emesse dalla banca sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-MtF[6], segmento "order Driven". Gli ordini, impartiti dalla clientela, mediante il servizio di ricezione e trasmissione ordini vengono immessi dalle filiali nel canale di raccolta ordini tradizionali.

Gli ordini immessi mantengono la priorità temporale e non sono modificabili. Possono essere revocati fino all'orario di chiusura del mercato Order Driven.

Gli ordini immessi concorrono alla formazione del prezzo e le negoziazioni, qualora ci sia un incontro tra domanda e offerta, si svolgono in un'asta settimanale.

Gli ordini sono immessi nel sistema solo se:

- presentano prezzi coerenti con il "tick" di negoziazione specificati dal Regolamento del Mercato Hi-MTF (il "Regolamento del Mercato") e
- propongono quantità che siano uguali o multipli dei lotti di negoziazione di cui al regolamento del mercato.

L'esecuzione degli ordini ricevuti e immessi nel mercato avviene tramite un meccanismo di asta ad un unico prezzo denominato "prezzo di asta". Il prezzo di asta è pubblicato sul sito internet di Hi-MTF SIM SpA (www.himtf.com)

Il Regolamento del mercato vigente prevede un'asta con cadenza settimanale nella giornata di venerdì dalle ore 11:46 alle ore 12:00 e la possibilità di immettere proposte di negoziazione, tramite l'aderente diretto, per le giornate:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:30
- del venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:45

In dettaglio, le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento del sistema multilaterale di negoziazione - denominato Hi-Mtf, organizzato da Hi-Mtf Sim S.p.A. - è disciplinato dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Hi-Mtf Sim S.p.A. in data 31/03/2008, è pubblicato sul sito internet della predetta società al seguente indirizzo http://www.himtf.com, nonché, per le azioni, sul sito internet della Banca alla sezione soci.

Alla luce di quanto esposto, le azioni emesse dalla Banca si considerano attualmente "illiquide".

5.3 Obbligazioni illiquide di altri emittenti

La Banca, su iniziativa dei clienti, presta il servizio di ricezione e trasmissione di ordini aventi per oggetto titoli obbligazionari illiquidi, che possono essere quotati sui mercati regolamentati e/o sugli MTF, oppure negoziati dai market makers o dagli emittenti.

Si tratta, in genere, di titoli conferiti dai clienti al momento dell'apertura del rapporto ed affidati in custodia ed amministrazione alla Banca.

Gli ordini di negoziazione relativi ai titoli obbligazionari illiquidi sono trasmessi ad una controparte così come previsto dal "Documento informativo sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini e policy di valutazione e pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca".

[5] In ottemperanza alla Comunicazione Consob nr. 92492 del 18/10/2016 "Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale"

[6] La negoziazione dei titoli emessi dalla Banza è sottoposta all'applicazione diretta della normativa comunitaria in materia di abusi di mercato adottata con il regolamento (UE) N. 596/2014 ("MAR").

La controparte garantisce la “best execution”, comparando, per ogni singolo ordine ricevuto, diverse trading venues e scegliendo, di volta in volta, quella che consente di ottenere il miglior risultato per il cliente.

5.4 Azioni illiquide di altri emittenti

La Banca considera liquide le azioni sul mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione (MTF). Sono considerate altresì liquide tutte le azioni che, sebbene non trattate nelle suindicate sedi di negoziazione, siano negoziabili attraverso sistemi automatici di ricerca della migliore sede di negoziazione ai fini della “ best execution” ed i relativi ordini abbiano esecuzione nel lasso temporale che la Banca ha definito in via generale.

6. RENDICONTAZIONE

Per quanto attiene agli obblighi di rendicontazione, si precisa che le obbligazioni di altri emittenti quotate sui mercati regolamentati, su MTF o trattate OTC sono valorizzate utilizzando l’ultimo prezzo di mercato disponibile.
Le obbligazioni (soprattutto emesse da altre banche) per le quali non è possibile rilevare alcuna quotazione sono valorizzate al nominale.
La Banca ha stipulato accordi con l’infoprovider Prometeia che consentono di disporre di informazioni periodiche affidabili sul presumibile valore di questi prodotti finanziari.
Le informazioni disponibili sul valore delle obbligazioni illiquide di altri emittenti sono inserite nel rendiconto relativo agli strumenti finanziari in deposito che la banca invia ai clienti almeno una volta all’anno.

7. CONTROLLI INTERNI

I controlli di primo livello (I istanza) competono alla rete delle filiali, mentre quelli di II istanza (di cui al par. 3.3) sono di competenza degli Uffici di Area Finanza.
Nell’ambito dei controlli di secondo livello, la Funzione di Compliance verifica che la policy sia stata definita ed effettivamente applicata, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.
L’Internal Audit, a cui competono i controlli di III livello, pertanto effettua le verifiche di processo di competenza.

8. AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA POLICY

Con cadenza almeno triennale o ogni qualvolta intervengano mutamenti del quadro normativo, regolamentare o di tipo organizzativo, oppure qualora l’attività di monitoraggio abbia fatto emergere delle criticità nelle metodologie adottate, la Funzione Compliance cura la revisione della presente Policy.
Nel caso in cui si rendesse necessaria la valutazione di strumenti finanziari con caratteristiche diverse da quelli attualmente offerti, la Banca – tramite Funzione di Risk management/CRO - dovrà individuare adeguati criteri di determinazione del *fair value* di tali prodotti e, conseguentemente, integrare la presente Policy.

Data di stampa: 06/12/2023
Modulo 9999/04 QUQST

P/15. Dati anagrafici

P/82. **Età anagrafica** *

- [ ] P/1. Meno di 25 anni
- [ ] P/2. Tra 25 e 40 anni
- [ ] P/3. Tra 41 e 65 anni
- [ ] P/4. Tra 66 e 80 anni
- [ ] P/5. Oltre 80 anni

P/83. **Stato civile** *

- [ ] P/1. Coniugato in regime non conosciuto
- [ ] P/2. Vedovo / Non coniugato
- [ ] P/3. Coniugato in regime di comunione (es.: legale, convenzionale)
- [ ] P/4. Coniugato in regime di separazione dei beni
- [ ] P/5. Separato / Divorziato
- [ ] P/6. Altro

P/84. **Livello di istruzione** *

- [ ] P/1. Nessuno
- [ ] P/2. Licenza media
- [ ] P/3. Diploma di maturità
- [ ] P/4. Laurea
- [ ] P/5. Laurea in materie economiche e finanza

P/85. **Professione svolta** *

- [ ] P/1. Lavoro autonomo
- [ ] P/2. Libero professionista
- [ ] P/3. Imprenditore
- [ ] P/4. Lavoratore dipendente
- [ ] P/5. Pensionato
- [ ] P/6. Non occupato
- [ ] P/7. Soggetto apicale / Dirigente

P/86. **Situazione reddituale nucleo familiare** *

- [ ] P/1. Nessun percettore di reddito
- [ ] P/2. Nessun soggetto a carico e unico percettore di reddito
- [ ] P/3. Nessun soggetto a carico e più di un percettore di reddito
- [ ] P/4. Uno o più soggetti a carico e unico percettore di reddito
- [ ] P/5. Uno o più soggetti a carico e più di un percettore di reddito

Data di stampa: 06/12/2023
Modulo 9999/04 QUQST

P/16. Conoscenza ed Esperienza in strumenti finanziari e servizi di investimento

P/87. **Che cosa rappresenta il tasso di rendimento di uno strumento finanziario?** *

- ☐ P/1. La capacità di garantire un guadagno, in relazione ai rischi connessi
- ☐ P/2. Il costo che si deve sostenere per acquistare il titolo in Borsa
- ☐ P/3. Il prezzo a cui è quotato lo strumento
- ☐ P/4. Non so

P/88. **Che cosa si intende per "diversificazione degli investimenti"?** *

- ☐ P/1. Investire la maggior parte del patrimonio in Paesi Emergenti
- ☐ P/2. Investire in strumenti finanziari diversi al fine di limitare il rischio di portafoglio
- ☐ P/3. Investire il patrimonio esclusivamente in strumenti ad alto rendimento
- ☐ P/4. Non so

P/89. **Come descriverebbe gli strumenti obbligazionari?** *

- ☐ P/1. Rappresentano un titolo di debito che l'emittente si impegna a rimborsare al sottoscrittore
- ☐ P/2. Sono titoli che garantiscono il possesso di quote di una società emittente il titolo
- ☐ P/3. Sono fondi che investono nel mercato immobiliare
- ☐ P/4. Non conosco questi strumenti

P/90. **Con riferimento alla relazione rischio/rendimento, quale delle seguenti opzioni è corretta?** *

- ☐ P/1. Di norma per ottenere rendimenti attesi elevati è necessario investire in strumenti finanziari ad elevato livello di rischio
- ☐ P/2. Il rendimento atteso è sempre indipendente dal livello di rischio dell'investimento
- ☐ P/3. Non so

P/91. **Come descriverebbe i titoli azionari?** *

- ☐ P/1. Sono titoli che replicano l'andamento di un indice sottostante
- ☐ P/2. Sono prodotti che prevedono la garanzia del capitale investito
- ☐ P/3. Rappresentano il capitale di rischio di una società
- ☐ P/4. Non conosco questi strumenti

P/92. **Cosa sono i prodotti di risparmio gestito?** *

- ☐ P/1. Sono soluzioni finanziarie dove non è possibile andare incontro a perdite
- ☐ P/2. Sono quote di debito di un emittente
- ☐ P/3. Sono strumenti dove un soggetto compie scelte di investimento per conto del cliente
- ☐ P/4. Non conosco questi strumenti

P/93. **Uno strumento finanziario derivato è:** *

- ☐ P/1. Uno strumento del quale è difficile reperire informazioni
- ☐ P/2. Uno strumento il cui valore e' collegato a quello di uno strumento sottostante
- ☐ P/3. Un titolo che garantisce elevati guadagni
- ☐ P/4. Non so

Data di stampa: 08/12/2023
Modulo 9009/04 QUQST

- [ ] P/1. Fino a 10.000 euro
- [ ] P/2. Fino a 50.000 euro
- [ ] P/3. Oltre i 50.000 euro
- [ ] P/4. Non ho effettuato operazioni

P/95. **A quanto ammonta l'importo complessivo delle operazioni effettuate in prodotti assicurativi a contenuto finanziario di Ramo III, Ramo V e MultiRamo (polizze unit-linked ed index-linked) ed in azioni, anche presso terzi, negli ultimi 36 mesi?** *

- [ ] P/1. Fino a 10.000 euro
- [ ] P/2. Fino a 50.000 euro
- [ ] P/3. Oltre 50.000 euro
- [ ] P/4. Non ho effettuato operazioni

P/96. **A quanto ammonta l'importo complessivo delle operazioni effettuate in prodotti di risparmio collettivo (fondi comuni e quote di Sicav), anche presso terzi, negli ultimi 36 mesi?** *

- [ ] P/1. Fino a 10.000 euro
- [ ] P/2. Fino a 50.000 euro
- [ ] P/3. Oltre 50.000 euro
- [ ] P/4. Non ho effettuato operazioni

P/97. **A quanto ammonta l'importo complessivo delle operazioni effettuate in strumenti derivati (derivati quotati, derivati OTC, certificates, warrant), anche presso terzi, negli ultimi 36 mesi?** *

- [ ] P/1. Fino a 10.000 euro
- [ ] P/2. Fino a 50.000 euro
- [ ] P/3. Oltre 50.000 euro
- [ ] P/4. Non ho effettuato operazioni

P/17. Conoscenza ed Esperienza in strumenti finanziari Illiquidi e Complessi

P/98. **La liquidità di uno strumento finanziario rappresenta:** *

- [ ] P/1. La Sua capacità di garantire guadagni consistenti nel tempo
- [ ] P/2. Le condizioni con cui può essere negoziato, in termini di prezzo e tempo
- [ ] P/3. La probabilità di rimborso del titolo
- [ ] P/4. Non so

P/99. **Cosa rappresenta il "rischio di liquidità" associato ad uno strumento finanziario?** *

- [ ] P/1. La difficoltà nello smobilizzo anticipato e/o un minor valore di realizzo rispetto a quanto investito
- [ ] P/2. La possibilità di negoziare e/o liquidare agevolmente lo strumento in qualsiasi condizione di mercato e prezzo
- [ ] P/3. La mancata distribuzione di cedole e/o dividendi
- [ ] P/4. Non so

P/100. **Ha operato, anche presso terzi, in strumenti finanziari illiquidi negli ultimi 36 mesi?** *

- [ ] P/1. Si, con elevata frequenza

- [ ] P/2. Sì, occasionalmente
- [ ] P/3. No

P/101. **Un titolo "complesso" è uno strumento:** *
- [ ] P/1. Del quale alcune caratteristiche non sono note al pubblico
- [ ] P/2. Costituito da più di una componente a carattere finanziario
- [ ] P/3. Il cui valore di rimborso è certo
- [ ] P/4. Non so

P/102. **La complessità di uno strumento finanziario si sostanzia:** *
- [ ] P/1. Nella sua capacità di soddisfare al meglio gli interessi della clientela
- [ ] P/2. Nella presenza di più elementi di rischio e/o di indici finanziari sottostanti non facilmente comprensibili e/o calcolabili
- [ ] P/3. Che non prevede mai la liquidazione di interessi
- [ ] P/4. Non so

P/103. **Ha operato, anche presso terzi, in strumenti finanziari complessi (Obbligazioni Perpetue, OICR alternativi, Strumenti finanziari con leva maggiore di 1), negli ultimi 36 mesi?** *
- [ ] P/1. Sì, con elevata frequenza
- [ ] P/2. Sì, occasionalmente
- [ ] P/3. No

P/104. **Che cosa comporta l'applicazione del meccanismo del Bail-in (salvataggio interno) sugli investimenti in strumenti finanziari emessi da una banca?** *
- [ ] P/1. Potenziale riduzione / azzeramento del capitale investito a fronte di situazioni di fallimento o rischio di fallimento della banca
- [ ] P/2. Garanzia di rimborso del capitale a fronte del salvataggio pubblico della banca in crisi
- [ ] P/3. Non so

Sezione P/9 SITUAZIONE FINANZIARIA E OBIETTIVI DI INVESTIMENTO

P/18. Situazione Finanziaria

P/105. **La fonte del Suo reddito è:** *
- [ ] P/1. Da lavoro a tempo indeterminato o da pensione
- [ ] P/2. Da lavoro autonomo o a tempo determinato
- [ ] P/3. Da altre fonti
- [ ] P/4. Da lavoro e da altre fonti
- [ ] P/5. Non ho al momento fonti di reddito

P/106. **Qual è il Suo reddito annuo netto complessivo?** *
- [ ] P/1. Inferiore a 15.000 euro
- [ ] P/2. Compreso tra 15.001 e 35.000 euro
- [ ] P/3. Compreso tra 35.001 e 55.000 euro
- [ ] P/4. Compreso tra 55.001 e 75.000 euro

- ☐ P/5. Superiore a 75.000 euro

P/107. **Come ritiene che sarà l'evoluzione del Suo reddito complessivo nei prossimi anni?** *
- ☐ P/1. Incerta o non prevedibile
- ☐ P/2. In diminuzione
- ☐ P/3. Costante o in leggera crescita
- ☐ P/4. In forte crescita

P/108. **I Suoi impegni finanziari annui (mutui, prestiti, affitti, finanziamenti, ecc.) sono:** *
- ☐ P/1. Assenti
- ☐ P/2. Inferiori a 20.000 euro
- ☐ P/3. Superiori a 20.000 euro

P/109. **Attualmente ha investimenti in prodotti assicurativi?** *
- ☐ P/1. No
- ☐ P/2. Sì, per risparmio e investimento
- ☐ P/3. Sì, per protezione del rischio
- ☐ P/4. Sì, per previdenza integrativa

P/110. **La Sua capacità di risparmio, al netto degli impegni finanziari e in relazione al Suoi reddito, è:** *
- ☐ P/1. Elevata: risparmio oltre il 10%
- ☐ P/2. Contenuta: risparmio fino ad un massimo del 10%
- ☐ P/3. Nulla: non riesco a risparmiare

P/111. **In quale delle seguenti fasce rientra il Suo patrimonio mobiliare complessivo, detenuto anche presso terzi?** *
- ☐ P/1. 0 - 10.000 euro
- ☐ P/2. 10.001 - 50.000 euro
- ☐ P/3. 50.001 - 100.000 euro
- ☐ P/4. 100.001 - 250.000 euro
- ☐ P/5. 250.001 - 500.000 euro
- ☐ P/6. Oltre 500.000 euro

P/112. **Ha immobili di proprietà?** *
- ☐ P/1. Nessun immobile
- ☐ P/2. Solo prima casa
- ☐ P/3. Più di un immobile ad uso residenza
- ☐ P/4. Immobili a reddito

P/19. Holding Period e Obiettivi di Investimento

P/113. **Qual è l'orizzonte temporale (Holding Period), in media, per il quale intende conservare gli investimenti effettuati?** *
- ☐ P/1. Breve (fino a 12 mesi)
- ☐ P/2. Medio (fino a 36 mesi)
- ☐ P/3. Lungo (fino a 60 mesi)

☐ P/4. Molto lungo (oltre 60 mesi)

P/114. **Ha in previsione di effettuare investimenti immobiliari o durevoli, investimenti assicurativi, spese impegnative nei prossimi 36 mesi?** *

☐ P/1. No, non prevedo di effettuare spese consistenti nei prossimi 36 mesi nè investimenti assicurativi
☐ P/2. Si, per una quota inferiore al 50% del reddito netto annuale
☐ P/3. Si, per una quota tra il 50% ed il 150% del reddito netto annuale
☐ P/4. Si, per una quota superiore al 150% del reddito netto annuale

P/115. **Tenendo presente che il valore del portafoglio inevitabilmente oscillerà nel tempo, quant'è l'eventuale perdita massima che è disposto ad accettare in 1 anno?** *

☐ P/1. Non tollero perdite
☐ P/2. Tollero perdite per una parte contenuta (fino al 5%) del capitale investito
☐ P/3. Tollero perdite per una parte significativa (fino al 15%) del capitale investito
☐ P/4. Tollero perdite anche per una parte consistente (oltre il 15%) del capitale investito

P/116. **I portafogli di investimento sono diversificati, ovvero composti da titoli ad alto rischio (azioni), a medio rischio (obbligazioni) e a basso rischio (liquidità). Quale portafoglio tra i seguenti trova più vicino alle sue esigenze?** *

☐ P/1. Prevalentemente monetario (80% del portafoglio)
☐ P/2. Prevalentemente obbligazionario (80% del portafoglio)
☐ P/3. Minimo investimento azionario (20% del portafoglio)
☐ P/4. Discreto investimento azionario (50% del portafoglio)
☐ P/5. Prevalentemente azionario (80% del portafoglio)

P/117. **Qual è l'obiettivo principale dell'investimento?** *

☐ P/1. La conservazione del patrimonio e del potere d'acquisto, accettando oscillazioni di mercato contenute entro il 5% del capitale investito
☐ P/2. La protezione del capitale investito, con ricezione di flussi di cassa periodici, accettando oscillazioni contenute entro il 10% del capitale
☐ P/3. Ricercare la crescita del capitale nel medio periodo, accettando oscillazioni fino al 20% del capitale investito
☐ P/4. Ricercare la crescita significativa nel medio-lungo periodo, sopportando forti oscillazioni, anche maggiori del 20% del capitale investito

P/118. **Come si comporterebbe se nei prossimi 12 mesi subisse una perdita rilevante (ad esempio superiore al 10%)?** *

☐ P/1. Venderei i miei investimenti per evitare un ulteriore deterioramento
☐ P/2. Rivedrei le mie scelte di investimento alla luce dei cambiamenti intervenuti
☐ P/3. Non modificherei le mie scelte di investimento se rispecchiassero i miei obiettivi di medio-lungo periodo
☐ P/4. Approfitterei delle quotazioni più favorevoli per investire ulteriormente

Sezione P/10 SOSTENIBILITA' ESG

P/20. Livello di conoscenza delle tematiche di sostenibilità

P/119. **Sulla base delle sue conoscenze, come definirebbe il concetto di "investimento sostenibile"?** *

☐ P/1. Ho una conoscenza limitata su tali tematiche, acquisita sulla base delle informazioni fornitemi dalla Banca

- [ ] P/2. Investimenti in grado di garantire performance elevate nel medio-lungo periodo
- [ ] P/3. Un investimento che tiene in considerazione fattori ambientali, sociali e di buona governance nelle decisioni effettuate

P/21. Interesse ad investire in prodotti che tengono conto di fattori di sostenibilità

P/120. **In qualità di investitore, quali sono le Sue preferenze relativamente agli "investimenti sostenibili"?** *

- [ ] P/1. Non ho preferenze a favore degli investimenti sostenibili
- [ ] P/2. Prendo in considerazione sia la sostenibilità sia altri fattori (rendimento, rischio, orizzonte temporale)
- [ ] P/3. La sostenibilità è per me il criterio principale

P/121. **In termini percentuali, quanta della Sua disponibilità vorrebbe investire in strumenti che tengono conto dei criteri di sostenibilità?** *

- [ ] P/1. Quota neutrale
- [ ] P/2. Quota minima (almeno 20%)
- [ ] P/3. Quota moderata (almeno 40%)
- [ ] P/4. Quota rilevante (almeno 60%)

P/22. Trade-off finanziario

P/122. **E' d'accordo ad investire in prodotti finanziari sostenibili, anche se questo può, eventualmente, comportare maggiori costi e maggiori rischi a causa di un ridotto universo investibile?** *

- [ ] P/1. No, non sono d'accordo
- [ ] P/2. Sì, sono d'accordo

P/23. Interesse vs singoli pillar E, S e G

P/123. **Quanta quota preferirebbe investire in prodotti con caratteristiche positive di impatto ambientale (pillar E)?** *

- [ ] P/1. Quota neutrale
- [ ] P/2. Quota minima (almeno 20%)
- [ ] P/3. Quota moderata (almeno 40%)
- [ ] P/4. Quota rilevante (almeno 60%)

P/124. **Quanta quota preferirebbe investire in prodotti con caratteristiche positive di impatto sociale (pillar S)?** *

- [ ] P/1. Quota neutrale
- [ ] P/2. Quota minima (almeno 20%)
- [ ] P/3. Quota moderata (almeno 40%)
- [ ] P/4. Quota rilevante (almeno 60%)

P/125. **Quanta quota preferirebbe investire in prodotti che considerano importanti tematiche come la trasparenza e la parità di genere nella governance aziendale (pillar G)?** *

- [ ] P/1. Quota neutrale
- [ ] P/2. Quota minima (almeno 20%)
- [ ] P/3. Quota moderata (almeno 40%)
- [ ] P/4. Quota rilevante (almeno 60%)

P/24. Interesse ad investire in prodotti con caratteristiche granulari (art. 2(7) 2021/1253)

Data di stampa: 08/12/2023
Modulo 9999/04 QUQST

P/126. **Quanta quota preferirebbe investire in attività che vengono svolte nel rispetto dell'ambiente, dei principi sociali e di buona governance?** *

- ☐ P/1. Quota neutrale
- ☐ P/2. Quota minima (almeno 20%)
- ☐ P/3. Quota moderata (almeno 40%)
- ☐ P/4. Quota rilevante (almeno 60%)

P/127. **Quanta quota preferirebbe investire in strumenti e prodotti finanziari che contribuiscono a raggiungere l'obiettivo "emissioni zero" o altri impatti positivi sul clima e sull'ambiente (ad es. la riduzione degli sprechi e il ciclo dei materiali)?** *

- ☐ P/1. Quota neutrale
- ☐ P/2. Quota minima (almeno 20%)
- ☐ P/3. Quota moderata (almeno 40%)
- ☐ P/4. Quota rilevante (almeno 60%)

P/128. **Quanta quota preferirebbe investire in prodotti che gestiscono gli impatti negativi che le scelte di investimento possono arrecare all'ambiente ed alla società (ad es. che monitorano le emissioni GHG o il consumo d'acqua)?** *

- ☐ P/1. Quota neutrale
- ☐ P/2. Quota minima (almeno 20%)
- ☐ P/3. Quota moderata (almeno 40%)
- ☐ P/4. Quota rilevante (almeno 60%)

Data: _____ Firma: _____ Firma: _____

Firma: _____ Firma: _____

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA _____ _____ _____
(Visto per l'autenticità delle firme) Dipendenza PDL Matricola

Firma: _____

QUESTIONARIO MIFID2/ESG/IDD BCP v2023 Pagina 12 di 12

Data di stampa: 06/12/2023
Modulo 9999/04 QUQST

P/25. Situazione Finanziaria

P/129. **Qual è il totale attivo dell'ultimo bilancio disponibile?** *

- ☐ P/1. Primo anno di attività: bilancio non disponibile
- ☐ P/2. 1 - 300.000 euro
- ☐ P/3. 300.001 - 1.000.000 euro
- ☐ P/4. 1.000.001 - 3.000.000 euro
- ☐ P/5. Oltre 3.000.000 euro

P/130. **Qual è il fatturato annuo dell'ultimo bilancio disponibile?** *

- ☐ P/1. Primo anno di attività: Bilancio non disponibile
- ☐ P/2. Fino a 100.000 euro
- ☐ P/3. Da 100.001 a 500.000 euro
- ☐ P/4. Da 500.001 a 1.500.000 euro
- ☐ P/5. Da 1.500.001 a 3.000.000 euro
- ☐ P/6. Oltre 3.000.000 euro

P/131. **Qual è il risultato economico dell'ultimo bilancio disponibile?** *

- ☐ P/1. Primo anno di attività: bilancio non disponibile
- ☐ P/2. Perdita d'esercizio
- ☐ P/3. Utile: 1 - 30.000 euro
- ☐ P/4. Utile: 30.001 - 100.000 euro
- ☐ P/5. Utile: 100.001 - 300.000 euro
- ☐ P/6. Utile: Oltre 300.000 euro

P/132. **Qual è la consistenza del patrimonio in attività liquide (es. depositi in conto corrente) e/o investita in prodotti finanziari?** *

- ☐ P/1. Nessuna attività liquida
- ☐ P/2. Fino a 30.000 euro
- ☐ P/3. 30.001 - 70.000 euro
- ☐ P/4. Oltre 70.000 euro

P/133. **Qual è la consistenza del patrimonio immobiliare?** *

- ☐ P/1. Nessuna proprietà immobiliare
- ☐ P/2. Fino a 300.000 euro
- ☐ P/3. 300.001 - 700.000 euro
- ☐ P/4. Oltre 700.000 euro

P/134. **Il patrimonio immobiliare o investito in strumenti finanziari è gravato da garanzie reali (es. pegni)?** *

- ☐ P/1. No
- ☐ P/2. Si, esistono garanzie a favore di terzi fino al 50% del valore del patrimonio

Data di stampa: 06/12/2023
Modulo 9999/04 QUQST

- [ ] P/3. Si, esistono garanzie a favore di terzi fino all'80% del valore del patrimonio
- [ ] P/4. Si, esistono garanzie a favore di terzi fino al 100% del valore del patrimonio

P/135. **Qual è l'incidenza degli impegni finanziari regolari annui (importo rate mutuo, finanziamenti, affitti) sul cash flow (differenza tra entrate e uscite monetarie relative all'ultimo esercizio)?** *

- [ ] P/1. Nulla (assenza di impegni finanziari)
- [ ] P/2. Inferiore al 10%)
- [ ] P/3. Tra il 10% e il 25%
- [ ] P/4. Tra il 25% e il 40%
- [ ] P/5. Oltre il 40%

P/136. **Quanta parte di utile netto viene reinvestita?** *

- [ ] P/1. Nessun importo
- [ ] P/2. Una quota inferiore al 10%
- [ ] P/3. Una quota fra il 10% e il 30%
- [ ] P/4. Una quota superiore al 30%

P/19. Holding Period e Obiettivi di Investimento

P/113. **Qual è l'orizzonte temporale (Holding Period), in media, per il quale intende conservare gli investimenti effettuati?** *

- [ ] P/1. Breve (fino a 12 mesi)
- [ ] P/2. Medio (fino a 36 mesi)
- [ ] P/3. Lungo (fino a 60 mesi)
- [ ] P/4. Molto lungo (oltre 60 mesi)

P/114. **Ha in previsione di effettuare investimenti immobiliari o durevoli, investimenti assicurativi, spese impegnative nei prossimi 36 mesi?** *

- [ ] P/1. No, non prevedo di effettuare spese consistenti nei prossimi 36 mesi nè investimenti assicurativi
- [ ] P/2. Si, per una quota inferiore al 50% del reddito netto annuale
- [ ] P/3. Si, per una quota tra il 50% ed il 150% del reddito netto annuale
- [ ] P/4. Si, per una quota superiore al 150% del reddito netto annuale

P/115. **Tenendo presente che il valore del portafoglio inevitabilmente oscillerà nel tempo, quant'è l'eventuale perdita massima che è disposto ad accettare in 1 anno?** *

- [ ] P/1. Non tollero perdite
- [ ] P/2. Tollero perdite per una parte contenuta (fino al 5%) del capitale investito
- [ ] P/3. Tollero perdite per una parte significativa (fino al 15%) del capitale investito
- [ ] P/4. Tollero perdite anche per una parte consistente (oltre il 15%) del capitale investito

P/116. **I portafogli di investimento sono diversificati, ovvero composti da titoli ad alto rischio (azioni), a medio rischio (obbligazioni) e a basso rischio (liquidità). Quale portafoglio tra i seguenti trova più vicino alle sue esigenze?** *

- [ ] P/1. Prevalentemente monetario (80% del portafoglio)
- [ ] P/2. Prevalentemente obbligazionario (80% del portafoglio)
- [ ] P/3. Minimo investimento azionario (20% del portafoglio)

Data di stampa: 06/12/2023
Modulo 9999/04 QUQST

- [ ] P/4. Discreto investimento azionario (50% del portafoglio)
- [ ] P/5. Prevalentemente azionario (80% del portafoglio)

P/117. **Qual è l'obiettivo principale dell'investimento?** *

- [ ] P/1. La conservazione del patrimonio e del potere d'acquisto, accettando oscillazioni di mercato contenute entro il 5% del capitale investito
- [ ] P/2. La protezione del capitale investito, con ricezione di flussi di cassa periodici, accettando oscillazioni contenute entro il 10% del capitale
- [ ] P/3. Ricercare la crescita del capitale nel medio periodo, accettando oscillazioni fino al 20% del capitale investito
- [ ] P/4. Ricercare la crescita significativa nel medio-lungo periodo, sopportando forti oscillazioni, anche maggiori del 20% del capitale investito

P/118. **Come si comporterebbe se nei prossimi 12 mesi subisse una perdita rilevante (ad esempio superiore al 10%)?** *

- [ ] P/1. Venderei i miei investimenti per evitare un ulteriore deterioramento
- [ ] P/2. Rivedrei le mie scelte di investimento alla luce dei cambiamenti intercorsi
- [ ] P/3. Non modificherei le mie scelte di investimento se rispecchiassero i miei obiettivi di medio-lungo periodo
- [ ] P/4. Approfitterei delle quotazioni più favorevoli per investire ulteriormente

Sezione P/10 SOSTENIBILITA' ESG

P/20. Livello di conoscenza delle tematiche di sostenibilità

P/119. **Sulla base delle sue conoscenze, come definirebbe il concetto di "investimento sostenibile"?** *

- [ ] P/1. Ho una conoscenza limitata su tali tematiche, acquisita sulla base delle informazioni fornitemi dalla Banca
- [ ] P/2. Investimenti in grado di garantire performance elevate nel medio-lungo periodo
- [ ] P/3. Un investimento che tiene in considerazione fattori ambientali, sociali e di buona governance nelle decisioni effettuate

P/21. Interesse ad investire in prodotti che tengono conto di fattori di sostenibilità

P/120. **In qualità di investitore, quali sono le Sue preferenze relativamente agli "investimenti sostenibili"?** *

- [ ] P/1. Non ho preferenze a favore degli investimenti sostenibili
- [ ] P/2. Prendo in considerazione sia la sostenibilità sia altri fattori (rendimento, rischio, orizzonte temporale)
- [ ] P/3. La sostenibilità è per me il criterio principale

P/121. **In termini percentuali, quanta della Sua disponibilità vorrebbe investire in strumenti che tengono conto dei criteri di sostenibilità?** *

- [ ] P/1. Quota neutrale
- [ ] P/2. Quota minima (almeno 20%)
- [ ] P/3. Quota moderata (almeno 40%)
- [ ] P/4. Quota rilevante (almeno 60%)

P/22. Trade-off finanziario

P/122. **E' d'accordo ad investire in prodotti finanziari sostenibili, anche se questo può, eventualmente, comportare maggiori costi e maggiori rischi a causa di un ridotto universo investibile?** *

- [ ] P/1. No, non sono d'accordo

Data di stampa: 06/12/2023
Modulo 9999/04 QUQST

☐ P/2. Sì, sono d'accordo

P/23. Interesse vs singoli pillar E, S e G

P/123. **Quanta quota preferirebbe investire in prodotti con caratteristiche positive di impatto ambientale (pillar E)?** *

☐ P/1. Quota neutrale
☐ P/2. Quota minima (almeno 20%)
☐ P/3. Quota moderata (almeno 40%)
☐ P/4. Quota rilevante (almeno 60%)

P/124. **Quanta quota preferirebbe investire in prodotti con caratteristiche positive di impatto sociale (pillar S)?** *

☐ P/1. Quota neutrale
☐ P/2. Quota minima (almeno 20%)
☐ P/3. Quota moderata (almeno 40%)
☐ P/4. Quota rilevante (almeno 60%)

P/125. **Quanta quota preferirebbe investire in prodotti che considerano importanti tematiche come la trasparenza e la parità di genere nella governance aziendale (pillar G)?** *

☐ P/1. Quota neutrale
☐ P/2. Quota minima (almeno 20%)
☐ P/3. Quota moderata (almeno 40%)
☐ P/4. Quota rilevante (almeno 60%)

P/24. Interesse ad investire in prodotti con caratteristiche granulari (art. 2(7) 2021/1253)

P/126. **Quanta quota preferirebbe investire in attività che vengono svolte nel rispetto dell'ambiente, dei principi sociali e di buona governance?** *

☐ P/1. Quota neutrale
☐ P/2. Quota minima (almeno 20%)
☐ P/3. Quota moderata (almeno 40%)
☐ P/4. Quota rilevante (almeno 60%)

P/127. **Quanta quota preferirebbe investire in strumenti e prodotti finanziari che contribuiscono a raggiungere l'obiettivo "emissioni zero" e altri impatti positivi sul clima e sull'ambiente (ad es. la riduzione degli sprechi e il ciclo dei materiali)?** *

☐ P/1. Quota neutrale
☐ P/2. Quota minima (almeno 20%)
☐ P/3. Quota moderata (almeno 40%)
☐ P/4. Quota rilevante (almeno 60%)

P/128. **Quanta quota preferirebbe investire in prodotti che gestiscono gli impatti negativi che le scelte di investimento possono arrecare all'ambiente ed alla società (ad es. che monitorano le emissioni GHG o il consumo d'acqua)?** *

☐ P/1. Quota neutrale
☐ P/2. Quota minima (almeno 20%)
☐ P/3. Quota moderata (almeno 40%)
☐ P/4. Quota rilevante (almeno 60%)

Data: _____ Firma: _____ Firma: _____

Firma: _____ Firma: _____

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA _____ _____ _____
(Visto per l'autenticità delle firme) Dipendenza PDL Matricola

Firma: _____

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE SERVIZI DI INVESTIMENTO

Il Cliente dichiara di aver ricevuto un esemplare della presente "Nota Informativa Precontrattuale" - in tempo utile e comunque prima della sottoscrizione del contratto per la Prestazione dei Servizi di Investimento - contenente:

- **Informazioni sulla Banca;**
- **Informazioni sulla salvaguardia degli strumenti finanziari;**
- **Informazioni sugli strumenti finanziari;**
- **Informazioni sulla natura e rischi degli strumenti e dei servizi di investimenti;**
- **Politica di gestione dei conflitti di interesse (Gennaio 2018);**
- **Best execution e RTO Policy (Ottobre 2026);**
- **Modalità di valutazione e pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca (Novembre 2022);**
- **Policy di distribuzione dei prodotti finanziari e assicurativi (Ottobre 2026);**
- **Policy sui prodotti finanziari illiquidi (Marzo 2021);**
- **Fac-simile del questionario per la profilatura della clientela - Persone Fisiche;**
- **Fac-simile del questionario per la profilatura della clientela - Persone Giuridiche.**